



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 174

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 29 novembre 2023

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Comitati

Per la legislazione:

Plenaria Pag. 7

Commissioni congiunte

6^a (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) Pag. 13

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri e difesa):

Plenaria Pag. 14

2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria » 18

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 24

Plenaria (antimeridiana) » 24

Plenaria (pomeridiana) » 31

Plenaria (notturna) » 133

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	135
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 40)</i>	»	139
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	140
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 56)</i>	»	155
<i>Plenaria</i>	»	155
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	190
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	200
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	208
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 34)</i>	»	215
<i>Plenaria</i>	»	215
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 75)</i>	»	218
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	218
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	219
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 24)</i>	»	225
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	225
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	238

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	240
---------------------------	-------------	-----

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	242
---------------------------	-------------	-----

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione:

Plenaria Pag. 247

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza:

Plenaria » 249

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria (1^a antimeridiana) » 251

Plenaria (2^a antimeridiana) » 251

Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità:

Plenaria (1^a pomeridiana) » 253

Plenaria (2^a pomeridiana) » 253

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria Pag. 259

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Plenaria » 261

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) Pag. 262

ERRATA CORRIGE Pag. 263

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

VERIFICA DEI POTERI

Rilascio di copie, di estratti o di attestazioni, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per la verifica dei poteri

La Giunta valuta, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per la verifica dei poteri, una richiesta di rilascio di copie, di estratti o di attestazioni.

Dopo le comunicazioni del PRESIDENTE, si apre un dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori LOPREIATO (*M5S*), PAROLI (*FI-BP-PPE*), STEFANI (*LSP-PSd'Az*), SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), BAZOLI (*PD-IDP*), RASTRELLI (*FdI*), ROSSOMANDO (*PD-IDP*), CUCCHI (*Misto-AVS*), SALLEMI (*FdI*), DAMANTE (*M5S*) e DELLA PORTA (*FdI*).

Infine, il seguito dell'esame è rinviato.

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE comunica che nella giornata di ieri il Presidente del Senato ha trasmesso, per conoscenza della Giunta, una lettera inviata dal senatore Gasparri, il quale svolge una serie di precisazioni circa l'incarico ricoperto nella società privata Cyberealms S.r.l.

Si reputa pertanto opportuno sottoporre i contenuti di tale lettera al Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare.

Non facendosi osservazioni, la Giunta prende atto.

Verifica dell'elezione suppletiva nella Regione Lombardia

La senatrice AMBROGIO (*FdI*), relatrice per la regione Lombardia, riferisce che, a seguito dell'elezione suppletiva svoltasi nel Collegio uninominale 6 della Lombardia il 22 e il 23 ottobre 2023, l'Ufficio elettorale regionale ha proclamato eletto il senatore Adriano Galliani.

Nel rinviare alla relazione depositata, rileva che le rettifiche apportate ai dati elettorali al termine dei controlli effettuati dagli Uffici di Segreteria della Giunta non hanno determinato variazioni nell'attribuzione del seggio rispetto ai dati di proclamazione. Comunica inoltre che non sono pervenuti ricorsi, né si rilevano cause di ineleggibilità a carico del senatore proclamato.

Per le considerazioni sopra illustrate, la relatrice propone di dichiarare valida l'elezione del senatore Adriano Galliani.

Non facendosi osservazioni, previa verifica del prescritto numero legale, la Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dalla senatrice Ambrogio.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta una domanda di autorizzazione ad eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Matteo Renzi per il reato di finanziamento illecito di cui agli articoli 7 della legge n. 195 del 2 maggio 1974 e 4 della legge n. 659 del 18 novembre 1981, in riferimento all'inchiesta relativa ai contributi ricevuti dalla fondazione *Open*.

Ricorda che la Corte costituzionale, nel conflitto di attribuzione sollevato dal Senato sul caso in questione, ha recentemente pronunciato la sentenza n. 170 del 2023, nella quale ha riconosciuto che per l'esecuzione del sequestro l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto rivolgere preventivamente una richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.

Prende atto la Giunta.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria

31^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Il relatore PARRINI (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno

(Parere alla 1^a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CATALDI (*M5S*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,15.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 936

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il decreto-legge disciplina il documento programmatico strategico, denominato « Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei », al fine di potenziare le iniziative di collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano e di promuoverne lo sviluppo economico e sociale, nonché di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari. L'intento sotteso all'istituzione del Piano Mattei è quello di perseguire la costruzione di un nuovo partenariato con le Nazioni africane, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR);

le disposizioni di cui all'articolo 5, che prevede la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei e sulle misure volte ad accrescerne l'efficacia, risultano coerenti con un ciclo integrato di valutazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento alle esigenze di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari; di rafforzare il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, anche finanziate o garantite dallo Stato italiano, rivolte a Stati del Continente africano; di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, che si inserisca nella più ampia strategia nazionale di tutela e promozione della sicurezza nazionale nelle sue dimensioni economica, energetica, climatica, alimentare e della prevenzione e del contrasto ai flussi migratori irregolari; di prevedere un piano per la costruzione di un nuovo partenariato tra l'Italia e gli Stati

del continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza e che favorisca la condivisione e la partecipazione di Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal piano, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

il provvedimento contiene espressioni talvolta generiche e discorsive, non sempre puntuali. In particolare, l'oggetto del provvedimento potrebbe essere indicato in modo più completo, introducendo nel titolo il riferimento allo sviluppo economico e sociale in Stati del Continente africano, così come definito nel preambolo del decreto-legge, piuttosto che con la formula più stringata « per lo sviluppo in Stati del Continente africano »;

l'articolo 1, al comma 1, introduce il Piano Mattei e disciplina il suo funzionamento, senza delineare la procedura per la sua istituzione, le modalità per la sua attuazione, né gli Stati africani effettivamente coinvolti. Anche con riferimento alla durata del Piano Mattei, il comma 4 prevede che abbia durata quadriennale e che possa essere aggiornato anche prima della scadenza, senza indicare esplicitamente quali siano le modalità di aggiornamento e rinnovo del Piano medesimo. La disposizione andrebbe precisata anche con riferimento alla decorrenza, in quanto non prevede che il Piano Mattei decorra dall'anno 2023 benché tale previsione sembrerebbe dedursi dalla disposizione finanziaria, recata dall'articolo 6, che autorizza la spesa per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2024;

l'articolo 2 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Cabina di regia composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri che la presiede, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, e dagli altri Ministri. Le parole « dagli altri Ministri » non specificano tuttavia quali siano i Ministri che compongono la Cabina di regia. Sarebbe pertanto opportuno rendere la disposizione più esplicita;

l'articolo 3 individua i compiti della Cabina di regia; l'elenco delle attività della Cabina di regia presenta, tuttavia, caratteri di indeterminatezza. In particolare, alla lettera *a*), appare troppo generica l'espressione « amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti », che sembra far riferimento alle amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima e andrebbe, pertanto, riformulata in tal senso. Alla lettera *b*), la frase « finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti » appare indeterminata e non è chiaro se si riferisca

alle modalità di attuazione del Piano Mattei o al compito materiale di redigerlo. Infine, appare troppo generica la formulazione di cui alla lettera *f*), relativa a risorse « messe a disposizione dall'Unione europea » non meglio definite;

per supportare le attività connesse al Piano Mattei e i lavori della Cabina di regia, l'articolo 4 istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, un'apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuandone composizione e funzioni. Appare da migliorare la frase che recita « attività della struttura di cui al presente articolo » specificando che si tratta delle « attività della struttura di missione, di cui al comma 2 »;

l'articolo 5 prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Si tratta della relazione già introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*), e appare, pertanto, necessario un rinvio a tale lettera. Inoltre, l'espressione « previa approvazione da parte della Cabina » dovrebbe essere riformulata più correttamente;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, raccomanda che l'ATN e l'AIR relative ai disegni di legge conversione dei decreti-legge siano trasmesse in tempo utile a consentire un'adeguata valutazione da parte degli organi parlamentari delle scelte regolatorie compiute dal Governo;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia con Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato "Piano Mattei", documento programmatico strategico volto a promuovere lo sviluppo economico e sociale di Stati africani »;

all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti » *con le seguenti:* « amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima »;

all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: « per le attività della struttura di cui al presente articolo » *con le seguenti:* « per le attività della struttura di missione, di cui al comma 2 »;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «previa approvazione da parte della Cabina di regia» con le seguenti: «approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d)»;

sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni urgenti per l'adozione del "Piano Mattei" per lo sviluppo economico e sociale di Stati del Continente africano».

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 951

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, insieme alla dichiarazione di esclusione dall'AIR con riguardo all'articolo 2, sono state trasmesse dal Governo in data 26 ottobre 2023;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

le disposizioni del decreto-legge appaiono prevalentemente riconducibili, anche sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di intervenire in materia di gestione dei flussi migratori e di disciplina dell'immigrazione e del diritto di asilo;

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente,

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che nell'articolato, anche a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, è prevista l'adozione di un decreto ministeriale e di un provvedimento di altra natura;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto e sotto il profilo della qualità della legislazione ritiene che non vi sia nulla da osservare.

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Mercoledì 29 novembre 2023

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza della Vice Presidente della 6^a Commissione del Senato
MELCHIORRE

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,35

AUDIZIONI DI FRANCESCO ROSSI, CO-FONDATORE DEL GRUPPO CONTROESODO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, E DI MONSIGNOR PIERPAOLO FELICOLA, DIRETTORE GENERALE, E DELLA DOTTORESSA DELFINA LICATA, SOCIOLOGA E CURATRICE DEL RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO, DELLA FONDAZIONE MIGRANTES, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria**1^a Seduta**

Presidenza della Presidente della 3^a Commissione
CRA XI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremonago.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare (n. 91)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, lettere *d*) ed *e*) e 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)

La senatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), relattrice per la 3^a Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, su cui le Commissioni riunite sono chiamate all'esame.

Il provvedimento, come evidenziato nella relazione illustrativa, è finalizzato ad introdurre, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 40 della legge n. 71 del 2022, alcune modifiche alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare contenute nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernenti, in particolare, l'introduzione di un posto di Procuratore militare aggiunto in ciascuno degli uffici giudiziari militari requirenti di primo grado e la previsione circa l'applicazione al Consiglio della magistratura militare – l'organo di autogoverno della magistratura militare italiana – delle disposizioni, in quanto compatibili, previste per il Consiglio superiore della magistratura, oltre all'aumento del numero dei componenti elettivi dello stesso organo per garantire la maggioranza di tale componente elettiva.

Limitandosi ad illustrare gli aspetti del provvedimento di interesse per il comparto difesa, e lasciando al relatore della Commissione giustizia il compito di approfondire gli aspetti più tecnici dei singoli articoli, la relatrice rileva che l'articolo 1 reca modifiche all'ordinamento giudiziario militare al fine di introdurre la figura del Procuratore militare aggiunto presso ciascun Tribunale militare, disponendo di conseguenza la soppressione, in ciascuno Tribunale, di almeno un posto di sostituto procuratore militare. Il medesimo articolo stabilisce altresì che il grado di anzianità richiesto per coprire la nuova posizione, stante l'equiparazione con il presidente di sezione di Tribunale militare, sia almeno quella pari alla seconda valutazione di professionalità.

L'articolo 2 modifica la composizione del Consiglio della magistratura militare, prevedendo, al fine di assicurare la maggioranza della componente elettiva, che il numero dei componenti venga innalzato da cinque a sette, con l'ingresso di altri due membri togati. La relazione illustrativa del provvedimento giustifica la modifica proposta in ragione dell'esiguità del numero complessivo dei magistrati militari. L'articolo modifica, inoltre, la composizione e la tempistica di rinnovo della Commissione uffici direttivi, prevedendo inoltre che i membri togati rimangano in ruolo per la durata del loro incarico e che non possano proporre domanda per incarichi direttivi e semidirettivi prima di un anno dalla scadenza del loro mandato.

Sul punto, peraltro, è opportuno richiamare quanto osservato dal Consiglio della magistratura militare nel parere reso il 30 ottobre 2023 sullo schema di decreto in esame, in cui si sottolinea come la disposizione non apparirebbe in linea con i principi e i criteri fissati dal comma 2, lettera e), dell'articolo 40 della legge di delega, giacché proprio la delega si limiterebbe ad intervenire sulla composizione del Consiglio della magistratura militare, rinviando per il resto alle norme che disciplinano il Consiglio superiore della magistratura, seppur con la clausola « in quanto compatibili ».

L'articolo 3 reca le norme di attuazione delle misure introdotte dal provvedimento, disponendo la modifica delle piante organiche degli uffici requirenti dei Tribunali di Roma, Verona e Napoli, e prevedendo l'istituzione, in ciascuno di essi, di una posizione di Procuratore militare aggiunto, con la soppressione di una posizione di sostituto Procuratore militare. Il medesimo articolo 3 stabilisce altresì che siano disposti i necessari adeguamenti del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare, nonché quelli relativi ad ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le previsioni del provvedimento in esame.

Gli articoli 4 e 5 recano, infine, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e i termini per l'entrata in vigore del decreto legislativo in via di approvazione.

Come rimarcato nell'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento, lo schema di decreto legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordina-

mento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore per la 2^a Commissione, si sofferma in particolare sull'articolo 2, che, come accennato, reca modifiche alle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare.

Attualmente, il Consiglio della magistratura militare (C.M.M.) è composto da cinque membri: due componenti di diritto (il Presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, e il Procuratore generale militare presso la Cassazione), un componente « laico », scelto d'intesa tra i Presidenti delle Camere (con funzioni di vice-presidente), e due componenti « togati », eletti tra tutti i magistrati militari. I componenti elettivi risultano quindi essere una minoranza del collegio (due su cinque).

Secondo quanto previsto dalla legge delega, la composizione di tale organo di autogoverno deve essere adeguata a quella del Consiglio superiore della magistratura la cui disciplina come noto, prevede per Costituzione, al fine di assicurare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che la maggioranza dei componenti sia elettiva.

La lettera *a*), punto 1), comma 1 dell'articolo in esame aumenta, quindi, il numero dei componenti del C.M.M. da cinque a sette, con l'ingresso di due nuovi membri elettivi. Tale componente risulterà quindi la maggioranza nella nuova configurazione dell'organo, potendo vantare quattro componenti sui sette complessivi.

Il successivo punto 2) dispone che, a differenza di quanto previsto attualmente, i magistrati componenti il C.M.M. rimangano in ruolo e, qualora collocati fuori ruolo al momento della loro elezione, vi rientrino, eventualmente anche in sovrannumero, nella sede e nelle funzioni precedenti. Come già ricordato dalla collega Petrenga, la relazione illustrativa del provvedimento giustifica tale previsione per l'esiguità del numero complessivo dei magistrati militari (inferiore alle 60 unità). La collocazione fuori ruolo di quattro magistrati, su un numero complessivo così ridotto, rischierebbe infatti di compromettere la funzionalità di questa giurisdizione.

La lettera *b*) stabilisce, come diretta conseguenza dell'aumento del numero dei componenti, l'innalzamento della maggioranza per l'adozione delle delibere consiliari, da tre voti a quattro.

Analogamente, la lettera *c*) punto 1) modifica la composizione della Commissione uffici direttivi del C.M.M., portandola a cinque componenti (in luogo degli attuali tre), di cui tre elettivi (in luogo dell'attuale uno). Si prevede altresì che la Commissione sia rinnovata dopo un biennio, per consentire la partecipazione anche del membro togato che non ne abbia fatto parte nei primi due anni.

Il comma 2 stabilisce che i componenti elettivi del C.M.M. non possano proporre domanda per uffici direttivi o semidirettivi nel periodo del mandato e prima che sia trascorso un anno dalla sua cessazione. Attualmente, la questione non è espressamente disciplinata. In virtù dell'arti-

colo 72 del Codice dell'ordinamento militare, in assenza di disciplina si applicano le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, che prevedono il divieto di proporre tale domanda per un periodo di quattro anni dalla cessazione del mandato. Tale previsione non risulta essere mai stata applicata per il C.M.M. Qualora lo fosse, però – si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame – anche in virtù dell'aumento del numero dei suoi componenti togati, si escluderebbero quattro magistrati militari (circa l'8 per cento del totale) dalla possibile platea per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.

Il presidente Stefania CRAXI, dopo aver ringraziato i due relatori per le rispettive esposizioni, apre la discussione generale.

Anche a seguito di una sollecitazione del senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE), il PRESIDENTE informa che le Commissioni riunite procederanno a svolgere alcune pertinenti audizioni, già a partire dalla prossima settimana.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria**3^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REDIGENTE

(851) Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella

(113) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(231) Sandra ZAMPA e Ylenia ZAMBITO. – Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(682) PATTON e SPAGNOLLI. – Disposizioni in materia di « diritto all'oblio oncologico »

(772) SCALFAROTTO. – Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

(849) CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA – Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico.

Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 novembre.

Il presidente ZAFFINI da conto del parere favorevole sul disegno di legge n. 851, già adottato quale testo base, trasmesso dalla 4^a Commissione. Informa quindi che i relatori hanno presentato l'ordine del giorno G/851/1/2 e 10 (pubblicato in allegato).

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) illustra l'ordine del giorno presentato dai relatori G7851/1/2^a e 10^a, pubblicato in allegato, che raccoglie tutte le questioni emerse nel corso della discussione generale al fine sia di orientare l'interprete, sia di impegnare il Governo in vista dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal disegno di legge n. 851. Sottolinea, infatti, che l'orientamento comune di tutti i Gruppi parlamentari è stato quello di privilegiare la rapida approvazione definitiva del provvedimento, atteso da molti cittadini, rinunciando alla presentazione di emendamenti e pertanto a modificare il testo già approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, come segnalato da alcuni commissari, era necessario chiarire talune questioni interpretative con riferimento ai commi 1 e 6 dell'articolo 2, nonché in relazione agli articoli 4 e 5. Nel dettaglio, l'ordine del giorno chiarisce che l'espressione « anche esclusivamente tra privati » di cui al comma 1 dell'articolo 2 ricomprende sia persone fisiche che giuridiche e che la locuzione « persona fisica contraente », contenuta nel comma 6 dell'articolo 2, si riferisce al titolare del diritto all'oblio. L'ordine del giorno, infine, raccoglie le indicazioni emerse durante il dibattito dirette ad assicurare, anche in considerazione dell'evoluzione della ricerca scientifica, un monitoraggio rispetto alla determinazione di un termine inferiore ai dieci anni in relazione alle diverse patologie oncologiche.

Replicando quindi al senatore MAGNI (*Misto-AVS*), il quale chiede chiarimenti ai relatori rispetto al valore giuridico per l'interprete dell'ordine del giorno presentato, rileva come, pur essendo vincolante il solo testo della legge approvata pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, l'ordine del giorno potrà rappresentare un'indicazione chiara per gli operatori del diritto chiamati ad applicare il provvedimento, nonché un impegno per il Governo in sede di definizione dei contenuti dei decreti attuativi.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dichiara di condividere il contenuto dell'ordine del giorno presentato dai relatori, che chiarisce tutti gli aspetti emersi nel corso della discussione generale. Auspica pertanto che, all'esito dell'esame di un provvedimento condiviso da tutte le forze politiche, anche questo ordine del giorno, parimenti condiviso, possa avere nei fatti un valore vincolante per tutti i soggetti coinvolti.

Il presidente ZAFFINI sottolinea la pregnanza dell'ordine del giorno, in particolare in riferimento alla successiva emanazione dei decreti ministeriali.

Il sottosegretario GEMMATO prende atto della scelta compiuta dalle Commissioni riunite di privilegiare l'esigenza di una conclusione in

tempi rapidi dell'*iter* rispetto alla possibilità di procedere alla fase emendativa. Fa presente quindi la volontà del Governo, in sede di predisposizione dei successivi provvedimenti, di attenersi alle indicazioni fornite dalle Commissioni riunite. Verrà altresì tenuto conto degli spunti emersi dal dibattito svolto, sia in questa sede che nella Camera dei deputati, nonché delle aspettative della società civile.

Propone infine una modifica al testo dell'ultimo capoverso dell'ordine del giorno precedentemente presentato, consistente nell'inserimento della formula « valutare l'opportunità di ».

La relatrice per la 10^a Commissione ZAMPA (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dal sottosegretario Gemmato. Si sofferma quindi sull'utilità dell'ordine del giorno proposto al fine di prevenire ambiguità interpretative, specialmente in riferimento alla locuzione « persona fisica contraente », necessariamente riferita al titolare del diritto all'oblio. Il richiamo all'espressione « anche esclusivamente tra privati » risulta a sua volta fondamentale in relazione al futuro operato degli interpreti. Rivestono inoltre particolare rilevanza in relazione alla successiva attività di normazione del Governo gli impegni riferiti agli articoli 4 e 5.

L'ordine del giorno G/851/1/2 e 10 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi posto in votazione su richiesta del senatore MAZZELLA (*M5S*), il quale preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, giudica infatti il testo proposto soddisfacente, anche in considerazione degli impegni volti alla promozione di specifiche politiche attive per il lavoro e alla possibilità di determinazione di termini inferiori a quelli decennali di cui agli articoli 2 e 4.

Previa verifica della presenza del numero legale, le Commissioni riunite approvano quindi, all'unanimità, l'ordine del giorno G/851/1/2 e 10 (testo 2).

In esito a successive e distinte votazioni risultano poi approvati all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge n. 851.

Il presidente ZAFFINI avverte che si passerà alla votazione del mandato ai relatori.

La senatrice PIRRO (*M5S*) manifesta soddisfazione per l'andamento celere dei lavori, che ha dimostrato la sussistenza di una forte e comune sensibilità nei confronti del tema dell'oblio oncologico. Dichiara quindi il voto favorevole del Gruppo.

Il senatore ZULLO (*FdI*) pone in evidenza il buon andamento dei lavori e la sensibilità dei relatori, solleciti nell'accogliere gli orientamenti offerti dal dibattito. Espresa fiducia nei confronti del recepimento da

parte del Governo delle indicazioni fornite dalle Commissioni riunite, osserva l'importanza della certezza nei rapporti giuridici riguardanti le persone guarite da patologie oncologiche. Dichiara in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) esprime il voto favorevole di Forza Italia sul provvedimento.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Lega, sottolinea come il testo tenti di superare definitivamente, anche da un punto di vista delle dinamiche contrattuali, la malattia oncologica. Il provvedimento tocca infatti aspetti davvero delicatissimi per chi, pur guarito, è stato affetto da una patologia oncologica e, fino ad ora, nella valutazione dei contratti da sottoscrivere, è stato costretto a effettuare valutazioni sulla propria possibilità di sopravvivere. Anche per questa ragione, auspica in futuro una possibile estensione delle previsioni del disegno di legge anche ad altre patologie, sottolineando come un ulteriore aspetto da affrontare non può che riguardare, in generale, la tutela del diritto alla riservatezza in relazione alle proprie condizioni di salute in sede di stipulazione di alcuni rapporti contrattuali.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) esprime, a nome del proprio Gruppo, un voto convintamente favorevole sul provvedimento, atteso da molto tempo da una larga parte della popolazione.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) ritiene lo svolgimento dei lavori del tutto soddisfacente. In particolare, è da apprezzare l'impegno dei relatori, che hanno saputo recepire gli orientamenti delle Commissioni riunite. Inoltre, il disegno di legge in discussione è conseguente ad aspettative sociali di ormai lunga durata; è dunque essenziale che la successiva decretazione ministeriale sia sollecita e, pertanto, in sintonia con lo sforzo compiuto per abbreviare i tempi dell'*iter*. È altresì di grande rilevanza la prospettiva di riduzioni del richiamato termine decennale, alla luce della varietà delle patologie oncologiche e dell'evoluzione delle terapie.

Le Commissioni riunite, all'unanimità, conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 851, con contestuale assorbimento dei disegni di legge n. 113, 231, 682, 772 e 849, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 11,10.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 851

G/851/1/2 e 10 (testo 2)

I RELATORI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 851, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche,

apprezzate le finalità cui è volto il disegno di legge in parola,

considerato il dibattito svolto e le convergenze registrate nel corso di esso tra tutti i Gruppi parlamentari,

impegnano il Governo:

con riferimento all'articolo 2, a valutare l'opportunità di interpretare l'espressione « anche esclusivamente tra privati », di cui al comma 1, nel senso di ricomprendere tutti i soggetti privati, sia persone fisiche sia persone giuridiche, nonché di considerare la locuzione « persona fisica contraente », di cui al comma 6, come riferita al titolare del diritto all'oblio;

con riferimento all'articolo 4, a valutare l'opportunità di assicurare a favore delle persone già affette da patologia oncologica tutte le misure volte alla promozione di politiche attive, in modo da garantire l'egualianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro;

con riferimento all'articolo 5, comma 2, a valutare l'opportunità di monitorare, in particolare ai fini della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'evoluzione della ricerca scientifica ai fini della determinazione del termine inferiore ai 10 anni per le persone già affette da patologie oncologiche.

G/851/1/2 e 10

I RELATORI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge n. 851, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche,

apprezzate le finalità cui è volto il disegno di legge in parola,

considerato il dibattito svolto e le convergenze registrate nel corso di esso tra tutti i Gruppi parlamentari,

impegnano il Governo

con riferimento all'articolo 2, a valutare l'opportunità di interpretare l'espressione « anche esclusivamente tra privati », di cui al comma 1, nel senso di ricomprendere tutti i soggetti privati, sia persone fisiche sia persone giuridiche, nonché di considerare la locuzione « persona fisica contraente », di cui al comma 6, come riferita al titolare del diritto all'oblio;

con riferimento all'articolo 4, a valutare l'opportunità di assicurare a favore delle persone già affette da patologia oncologica tutte le misure volte alla promozione di politiche attive, in modo da garantire l'egualianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza nel lavoro;

con riferimento all'articolo 5, comma 2, a monitorare, in particolare ai fini della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'evoluzione della ricerca scientifica ai fini della determinazione del termine inferiore ai 10 anni per le persone già affette da patologie oncologiche.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 29 novembre 2023

Sottocommissione per i pareri

38^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 11,05.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az.*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 11,10.

Plenaria

138^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale,

nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore LISEI (*FdI*) dà conto del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 133 del 5 ottobre 2023, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.

Il decreto-legge, rispetto al quale la Camera dei deputati ha operato modifiche e integrazioni, si compone di 16 articoli.

L'articolo 01, aggiunto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che non sia ammesso l'ingresso in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per il reato di lesione personale commesso contro persona incapace, per età o infermità, che causi una malattia superiore a venti giorni, nonché per i reati relativi a pratiche di mutilazione genitale femminile e per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, previsti dal codice penale. A tal fine la disposizione novella l'articolo 4, comma 3, terzo periodo del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), che disciplina le condizioni che consentono l'ingresso regolare di uno straniero nel territorio nazionale.

L'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina dell'espulsione dello straniero sotto diversi profili.

In primo luogo, incide sull'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Vengono aggiornati i riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso di soggiorno ai fini del rilascio del permesso, facendo riferimento alle categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia. Inoltre, si stabilisce che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto. Viene poi ribadita la competenza del giudice amministrativo nell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione disposti dal Ministro dell'interno e quella del giudice ordinario contro quelli del prefetto.

In secondo luogo, viene disciplinata la procedura di espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale.

In terzo luogo, l'articolo modifica la disciplina relativa al diritto di difesa dello straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso, prevedendo la facoltà del questore di negare l'autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla

sicurezza pubblica. Nella formulazione previgente l'autorizzazione era concessa in modo automatico.

Nel corso dell'esame alla Camera, sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- viene circoscritto il margine di discrezionalità del giudice nel comminare la misura dell'espulsione dello straniero di un Paese terzo che sia condannato per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, prevedendo che il giudice ordini l'espulsione dello straniero condannato per quei delitti, fermo restando che egli risulti socialmente pericoloso;

- viene ridotto da 30 a 15 giorni (e da 60 a 40 giorni se il ricorrente risiede all'estero) il termine del deposito del ricorso avverso il provvedimento di espulsione dei cittadini stranieri, compresi quelli in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- è introdotta la possibilità dell'espulsione del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, come già previsto per il cittadino non UE.

L'articolo 2, al fine di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia, autorizza l'assegnazione fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari. Ne disciplina il trattamento economico, disponendo altresì il previo collocamento fuori ruolo.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, che disciplina la procedura di trattazione della richiesta di una prima domanda reiterata di protezione internazionale presentata dal richiedente nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Si prevede che, nel caso di un provvedimento già convalidato dall'autorità giudiziaria, il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale per l'esame della domanda di asilo, proceda con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, ne dichiari l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento. Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la commissione territoriale procede all'ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all'esame qualora emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espulsione stabilito dall'articolo 19 del testo unico immigrazione, quali, ad esempio, il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.

Le lettere *b*) e *c*), introdotte nel corso dell'esame alla Camera, prevedono che il questore, una volta eseguita l'espulsione nei casi di domanda reiterata di protezione internazionale senza addurre nuovi motivi e di domanda manifestamente infondata, ne deve dare comunicazione alle

commissioni territoriali che a loro volta la trasmettono tempestivamente al giudice ai fini della dichiarazione della cessata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 2, intervenendo in materia di gratuito patrocinio, modifica la disciplina generale riguardante l'esclusione dal diritto alla liquidazione del compenso del difensore, in caso di impugnazione inammissibile.

L'articolo 4 stabilisce che la domanda di protezione internazionale non si perfezioni in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura per gli adempimenti richiesti. Si dispone inoltre la riduzione da dodici a nove mesi del periodo di sospensione della domanda, prevista nei casi di allontanamento ingiustificato del richiedente dai centri di accoglienza o di sua sottrazione al trattenimento negli *hotspot* e nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).

Interventi emendativi della Camera hanno stabilito altresì l'estinzione automatica del procedimento in caso di mancata richiesta di riapertura da parte del soggetto interessato e l'applicazione della disciplina in materia di domanda manifestamente infondata anche alle persone qualificate come vulnerabili.

L'articolo 5, modificato dalla Camera, introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore.

In particolare, in tema di accoglienza, la disposizione: estende da trenta a quarantacinque giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture governative di prima accoglienza a loro destinate; specifica che l'attivazione delle strutture di prima accoglienza avviene sulla base delle esigenze del territorio e dell'entità degli arrivi in frontiera o dei rintracci ed elimina la possibilità per gli enti locali di gestire tali strutture tramite convenzione con il Ministero dell'interno. Per quanto riguarda l'accoglienza dei minori nel SAI, si dispone che la capienza del Sistema sia commisurata alle effettive presenze dei minori, anziché in generale sul territorio nazionale, nelle strutture di prima accoglienza e nelle strutture ricettive temporanee attivate dai prefetti (cosiddette CAS minori) e nei limiti delle risorse non solo del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, come già previsto, ma anche del nuovo Fondo per l'immigrazione istituito dal decreto-legge n. 145 del 2023. Si stabilisce inoltre che l'assistenza e l'accoglienza del minore siano assicurate dai comuni in caso di temporanea indisponibilità non solo, come attualmente previsto, nelle strutture governative di prima accoglienza e delle strutture afferenti al SAI, ma anche nei CAS minori. Si consente di realizzare o ampliare i CAS minori, in deroga al limite di capienza, nella misura massima del 50 per cento e si prevede che in situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori, incluse quelle temporanee, il prefetto disponga l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni, prorogabili di ulteriori sessanta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate.

Si introduce altresì la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età.

In relazione alla procedura di identificazione dei minori, è introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, come modificata dal decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto decreto Cutro). In particolare, la disposizione individua nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione. Prevede inoltre la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti.

L'articolo 7, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, introduce la possibilità di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi di accoglienza e per le strutture temporanee di accoglienza; modifica l'elenco delle condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza, con particolare riferimento alle donne in generale e non solo alle donne in stato di gravidanza.

L'articolo 8 prevede che, al fine di supportare i Comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, potrà essere assicurato dal prefetto fino al 31 dicembre 2025. A seguito di una modifica apportata dalla Camera, la medesima disciplina si applica anche ai Comuni di frontiera al confine con altri Paesi europei interessati dal transito dei migranti.

L'articolo 9 incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023, al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, con una spesa complessiva quantificata in 2.819.426 euro.

L'articolo 9-bis, introdotto dalla Camera, modifica il limite massimo di età previsto per la partecipazione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, stabilendo che non possa essere superiore a trentadue anni anziché a trenta, come attualmente stabilito.

L'articolo 9-ter, anch'esso inserito durante l'esame alla Camera, prevede per il quinquennio 2024-2028 la determinazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto con decreto interministeriale, in ragione dei maggiori impegni del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio. Per le medesime finalità viene autorizzato l'arruolamento, per l'anno 2024, di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale.

L'articolo 10 incrementa, per il 2023, le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle Forze di polizia, di 15 milioni di euro, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 2,147 milioni di euro.

L'articolo 11, ai commi 1 e 2, destina risorse alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei loro compiti istituzionali, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e – come specificato dalla Camera – all'accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto, altresì, della crisi mediorientale. Si tratta, complessivamente, di 5 milioni di euro per il 2023 e di 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030, che affluiscono alla disponibilità del Ministero dell'interno.

Il comma 2-bis, introdotto dalla Camera, dispone l'abrogazione dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2023 (cosiddetto Salva Infrazioni).

I commi 3 e 4 finanziano – per il triennio 2023-2025 – una serie di interventi a favore di Forze armate e Arma dei carabinieri. Gli interventi sono diretti, tra l'altro, al supporto logistico, all'approvvigionamento di beni e servizi, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti. Per tali finalità sono previsti 2 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire fra le Forze armate e i Carabinieri.

I commi 5 e 6 riconoscono – per il triennio 2023-2025 – un finanziamento diretto al supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, in relazione all'incremento considerevole delle attività dovuto anche al rilevante aumento dei flussi migratori.

Infine, l'articolo 12 reca disposizioni finanziarie e l'articolo 13 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE, nel precisare che il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il prossimo lunedì 4 dicembre, avverte che è necessario stabilire un termine ravvicinato per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, considerato peraltro che l'esame in Assemblea è già previsto per questa settimana.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che ancora una volta si rende necessario evidenziare la mortificazione dei tempi del dibattito e, di conseguenza, la lesione della dignità del Parlamento.

Il senatore CATALDI (*M5S*) auspica che anche la maggioranza si impegni a risolvere il problema dell'eccessivo uso della decretazione d'urgenza, prima di procedere alla riforma costituzionale sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Si tratta infatti di due aspetti che, combinati tra loro, costituiscono un grave rischio per la democrazia rappresentativa.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni dei senatori Giorgis e Cataldi.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) condivide le critiche sull'abuso della decretazione d'urgenza: a fronte delle rassicurazioni del Ministro Ciriani circa una limitazione di tale strumento, si registra infatti anche una compressione sempre maggiore dei tempi del dibattito in seconda lettura.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere l'esigenza di agevolare l'*iter* dei decreti-legge in prima lettura per consentire un adeguato approfondimento anche in seconda lettura, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 13 di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), considerato che l'esigenza di regolare il ricorso alla decretazione d'urgenza è avvertita in modo trasversale dalle forze politiche, propone di avviare in Commissione affari costituzionali una riflessione su tale problematica, eventualmente anche in una sede ristretta, da svolgere parallelamente al dibattito sulla riforma costituzionale relativa al premierato.

Il PRESIDENTE ricorda che sull'argomento è già stata avviato l'esame del disegno di legge costituzionale n. 574 (*Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge*), d'iniziativa del senatore Paroli, cui sarà abbinato l'esame del disegno di legge costituzionale n. 892, di sua iniziativa, sul medesimo argomento.

In ogni caso, assicura che riferirà al presidente Balboni la sollecitazione del senatore Parrini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza sui di-

segni di legge nn. 935 e 830 (*Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione analogamente ai documenti eventualmente depositati nel corso delle prossime audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,35.

Plenaria

139^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 13 di oggi, sono stati presentati 151 emendamenti e 34 ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore CATALDI (*M5S*) osserva che il Governo evidentemente non riesce a risolvere i problemi connessi ai flussi migratori, se è costretto a intervenire su tale materia per la terza volta in un anno. A suo avviso, per ottenere un risultato efficace si dovrebbe potenziare la cooperazione internazionale, migliorando le condizioni di vita nei Paesi di

partenza, per esempio attraverso la costruzione di scuole e ospedali, in modo che le persone non abbiano la necessità di fuggire.

Sottolinea, inoltre, che occorre bilanciare le esigenze di sicurezza con il rispetto dei diritti umani. A tale proposito, esprime considerazioni critiche sulla disposizione, di cui all'articolo 5, che consente l'ampliamento della capienza dei CAS minori, addirittura fino al 50 per cento. In tal modo, infatti, si legittima il sovraffollamento di tali strutture, senza tenere conto della sentenza di oggi della Corte europea dei diritti umani che ha condannato l'Italia per aver trattenuto nell'*hotspot* di Taranto quattro migranti minorenni non accompagnati in una struttura per adulti sovraffollata.

Ritiene quindi che anche il provvedimento in esame sia solo teso a conquistare il consenso degli elettori, intervenendo sugli effetti e non sulle cause del problema migratorio.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) sottolinea come il decreto-legge in esame certifichi il fallimento delle politiche migratorie del Governo, che non riesce a conseguire i risultati promessi in campagna elettorale, come dimostra il crescente numero di sbarchi sulle coste italiane.

Evidenzia che il decreto, nel quale inopportunamente si uniscono le disposizioni relative ai minori migranti con quelle che riguardano gli adulti che hanno pendenze con la giustizia, è volto a modificare la legge n. 47 del 2017, che rappresenta il quadro normativo di riferimento per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, basato sui principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, sottoscritta e recepita dall'Italia nel proprio ordinamento.

A seguito della odierna sentenza della Corte europea dei diritti umani, si deduce che i minori stranieri non possono essere trattenuti nei centri di accoglienza, ma devono essere liberi di entrarvi e uscirne, non possono essere trattenuti per un periodo prolungato e occorre evitare condizioni di promiscuità.

Con la citata legge n. 47, infatti, era stato stabilito che la prima accoglienza non si protraesse oltre i trenta giorni, al fine di prevenire il fenomeno della scomparsa dei minori stranieri non accompagnati dopo l'arrivo nei centri. Questi ragazzi, infatti, dopo l'arrivo in Italia, desiderano in realtà spostarsi al più presto nei Paesi europei dove possono riunirsi ai loro nuclei familiari o alle comunità etniche di riferimento, oppure sperano di trovare una collocazione lavorativa per poter inviare aiuti nel Paese d'origine. Il rischio però è che siano intercettati dalla criminalità organizzata, oppure che restino vittime dello sfruttamento lavorativo o sessuale. In ogni caso, è più frequente che dichiarino di essere maggiorenni, proprio per poter essere avviati al mercato del lavoro, piuttosto che il contrario.

A suo avviso, sarebbe stato preferibile implementare quelle parti della legge n. 47 che non sono mai state attuate, irrobustendo le misure per la tutela dei diritti dei minorenni. Segnala, in particolare, l'allarme lanciato da organizzazioni che si occupano dei diritti dell'infanzia per la

pericolosa riduzione delle garanzie e della tutela dei diritti fondamentali degli ultrasedicenni, che potranno essere inseriti in strutture per adulti fino a un massimo di 150 giorni.

Oltre a questa disposizione, ritiene particolarmente grave l'estensione da trenta a quarantacinque giorni del tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture governative di prima accoglienza a loro destinate e la deroga alla capienza massima dei centri CAS minori. In questo modo, a suo avviso, si finisce per aumentare il numero dei migranti in strada che vivono di espedienti, in contrasto con le esigenze di sicurezza che il provvedimento si propone di soddisfare.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che l'ennesimo tentativo di disciplinare il fenomeno dell'immigrazione da parte del Governo tradisca invece lo sconforto per misure rivelatesi finora fallimentari.

Con il provvedimento in esame, da un lato, si mortificano le prerogative parlamentari, impedendo di fatto la seconda lettura da parte del Senato, sia per i tempi ristretti di esame sia per il ricorso preannunciato alla questione di fiducia; dall'altro, si ledono i diritti fondamentali dei minori stranieri non accompagnati. Da questo punto di vista, presenta forti criticità l'articolo 5, che prevede l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di esami sanitari invasivi, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età dei minorenni. Sottolinea che tali controlli fanno tornare alla memoria precedenti angoscianti, come quelli praticati dal nazismo, e in ogni caso oggi sono tutt'al più riservati agli animali.

A suo avviso, sarebbe opportuno effettuare un'analisi comparata dei sistemi di accoglienza degli altri Paesi europei, per verificare se la soluzione individuata dal Governo rappresenti un *unicum* nel contesto europeo.

Nell'esprimere sconcerto per queste misure, che a suo avviso risultano degradanti per i minorenni, si riserva di presentare in Assemblea una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) esprime profonda contrarietà sul merito del provvedimento, nonché sulle modalità di esame del testo, licenziato dalla Camera così tardivamente da impedirne un effettivo esame in seconda lettura: peraltro, in Commissione è stato fissato un termine di meno di due ore per la presentazione degli emendamenti e in Assemblea si prevede che sarà posta la questione di fiducia da parte del Governo.

Pertanto, rinuncia a intervenire in discussione generale e pure in dichiarazione di voto in Commissione, ritenendo che l'esame in sede referente rappresenti, in questa occasione, una recita, riservandosi di esplicitare in Aula le ragioni del suo dissenso.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) stigmatizza il ricorso all'ennesimo provvedimento d'urgenza in materia di immigrazione, in quanto si impedisce un dibattito approfondito sulle politiche migratorie del Go-

verno, rendendo sostanzialmente inutile il lavoro della Commissione in seconda lettura. Considerato tra l'altro il costante aumento del numero di immigrati clandestini giunti in Italia nell'ultimo anno, sarebbe opportuno affrontare la materia in modo organico e strutturale.

Si sofferma quindi sulla necessità di tutelare i diritti del fanciullo, come prevede la Convenzione ONU sottoscritta anche dall'Italia, evitando quindi accertamenti sanitari anche invasivi sui minori non accompagnati – disposti peraltro in modo discrezionale, perché solo in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati non meglio individuati – solo per gestire i flussi migratori.

Nell'esprimere la propria contrarietà al provvedimento in esame, si riserva di intervenire più diffusamente in Aula.

Il senatore DELLA PORTA (*Fdi*) giustifica l'adozione del provvedimento in esame, in quanto il decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto « decreto Cutro »), dopo circa sei mesi di applicazione, necessita di una verifica e di un adeguamento. Anche il Presidente del Consiglio aveva riconosciuto che quell'intervento non aveva conseguito i risultati attesi; tuttavia, a novembre si è registrata una diminuzione degli sbarchi, per cui si può ritenere che le misure adottate inizino a produrre i loro effetti.

Nel sottolineare che uno Stato civile ha il diritto e il dovere di disciplinare il flusso dei migranti, soprattutto quando è un Paese di primo approdo, come l'Italia, osserva che la sentenza della Corte europea dei diritti umani si riferisce a un episodio del 2017 e quindi non coinvolge l'attuale maggioranza, che invece aspira ad affrontare le problematiche connesse al fenomeno migratorio in maniera compiuta e realistica.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) conviene sulla impossibilità di approfondire in modo adeguato il testo in esame, che è stato trasmesso al Senato solo nella giornata di ieri. In effetti, come ha sottolineato la senatrice Maiorino, sarebbe interessante un esame comparativo con gli altri Paesi europei, non solo con riferimento all'accertamento dell'età dei minori, ma anche per quanto riguarda la prima e seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. A un primo esame, tuttavia, sembra che l'Italia sia uno dei Paesi migliori sotto il profilo dell'integrazione, anche se purtroppo le conseguenze ricadono sui comuni, che sono sempre più in difficoltà sotto il profilo gestionale ed economico.

Ritiene in ogni caso che il provvedimento contenga misure condivisibili, come il divieto di accesso per lo straniero condannato per lesioni, nonché per i reati relativi a pratiche di mutilazione genitale femminile, l'espulsione dei soggiornanti di lungo periodo che risultino pericolosi per l'ordine pubblico, il divieto di rientro in Italia per chi può procurare gravi turbative all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, il potenziamento del personale presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari per il controllo dei visti, l'incremento di 400 unità del contingente delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure ».

Conclude, rilevando l'opportunità che il fenomeno migratorio sia gestito in modo unitario dall'Unione europea, aspetto questo finora risultato carente.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), a integrazione del proprio intervento, evidenzia che, per sua esperienza personale, solo il Qatar consente l'ingresso a condizione che siano eseguite misurazioni antropometriche e analisi del sangue, finalizzate ad escludere la presenza di malattie.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) esprime rammarico per l'accostamento di misure finalizzate all'accertamento dell'età dei migranti minorenni, proprio per garantire loro le maggiori tutele riconosciute dall'ordinamento e dagli accordi internazionali, a misurazioni o ispezioni che favorivano la discriminazione razziale, peraltro poste in essere anche dagli Stati Uniti, per esempio sui migranti tenuti in isolamento a Ellis Island, e che appartengono a un passato certamente da condannare.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*), a integrazione del proprio intervento, sottolinea che la legge n. 47 del 2017, che porta il suo nome, andava implementata proprio nella parte relativa all'accertamento anagrafico, sulla base di un protocollo adottato dal Consiglio d'Europa come prassi rispettosa dei diritti umani, con il quale si evitano esami invasivi che tra l'altro hanno margini di errore significativi, quindi, per esempio, le radiografie.

Non essendoci ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore LISEI (*FdI*), intervenendo in replica, esprime soddisfazione, perché la maggior parte delle norme contenute nel provvedimento non è stata censurata nel corso del dibattito, mentre tutti gli interventi hanno riguardato solo le misure relative ai minori stranieri non accompagnati.

Riconosce che la nuova disciplina modifica sostanzialmente quella precedente, tuttavia senza stravolgerla. In particolare, le misurazioni antropometriche sono gli unici accertamenti scientifici che possono dimostrare l'età di un minorenne – peraltro già adottati attualmente anche dalle forze di polizia – e consentire conseguentemente il riconoscimento dei relativi diritti di accoglienza e servizi. Nota che l'accertamento si rende sempre più necessario per l'incremento significativo dei casi in cui maggiorenni si dichiarano minorenni e ciò rappresenta una difficoltà sistemica. Infatti, il rilevante aumento del contenzioso impedisce una valutazione approfondita dei singoli ricorsi. Sottolinea tra l'altro che gli esami medici sono richiesti solo nei casi dubbi e comunque su autorizzazione della procura della Repubblica.

Concorda, infine, sulla necessità di consentire un esame approfondito dei decreti-legge anche in seconda lettura: a tale riguardo, il raffor-

zamento dell'Esecutivo potrebbe scongiurare l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza verificatosi finora e non solo con l'attuale Governo.

Il sottosegretario MOLTENI sottolinea che la complessità del fenomeno migratorio ha richiesto un lavoro organico da parte del Governo e della Camera con il provvedimento in esame, che si aggiunge ai due precedenti decreti adottati quest'anno, per consentire un costante adeguamento della normativa rispetto al mutamento del fenomeno migratorio. Del resto, l'Italia sta anticipando il dibattito tuttora in corso anche in Francia e Germania sulla disciplina dei rimpatri e delle espulsioni, nonché della gestione delle domande di asilo.

Richiama l'attenzione su quattro aspetti del provvedimento a cui il Governo annette particolare rilievo.

Innanzitutto, sottolinea l'importanza della questione dei rimpatri e delle espulsioni, affrontata all'articolo 1, soprattutto al fine di distinguere l'immigrazione legale da quella illegale.

Per quanto riguarda le domande di asilo, evidenzia che il decreto riguarda i casi atipici delle domande reiterate di protezione internazionale, al fine di verificare che non siano finalizzate solo ad evitare il provvedimento di allontanamento. Si definisce, quindi, meglio la procedura per i soggetti che adottano atteggiamenti dilatori, che si allontanano dai centri di accoglienza oppure non si presentano presso la questura per gli adempimenti richiesti.

Esprime soddisfazione, inoltre, per l'incremento del contingente dell'operazione « Strade Sicure »: insieme alle dotazioni previste anche con la legge di bilancio, si tornerà alle settemila unità originariamente previste, prima dei tagli adottati dal Governo Conte II.

Si sofferma, infine, sull'articolo 5, sottolineando che, nella disciplina finora vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, basata sul decreto legislativo n. 142 del 2015 e sulla legge n. 47 del 2017, il tema era affrontato in modo ideologico, senza tenere conto delle difficoltà emerse invece nella gestione concreta del fenomeno e rappresentate invece da sindaci e amministratori locali, soprattutto di Città metropolitane. In particolare, con riferimento alla legge n. 47, non sono mai state costituite le commissioni multidisciplinari per l'accertamento socio-sanitario dell'età, i fondi destinati agli enti locali sono risultati del tutto insufficienti e anche la distinzione tra prima e seconda accoglienza, rispettivamente a carico del Governo e degli enti locali, si è dimostrata inefficace.

Considerato l'elevato numero di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, si è quindi resa necessaria una verifica, soprattutto con l'obiettivo di accertare i veri minorenni, al fine di tutelarli in modo appropriato, e dare un sollievo agli enti locali nella gestione dell'accoglienza. A tale proposito, sottolinea che il Governo si è impegnato, nella delega fiscale e nella prossima legge di bilancio, a effettuare ulteriori stanziamenti per realizzare CAS minori e SAI minori.

Assicura quindi la disponibilità a verificare l'implementazione del provvedimento, soprattutto delle misure di cui all'articolo 5, con l'obiet-

tivo di valorizzare l'immigrazione legale, elemento su cui il Governo è molto sensibile, come testimoniato dall'elevato numero di regolarizzazioni recate dall'ultimo decreto flussi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 951

(al testo del decreto-legge)

G/951/1/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge A.S. 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno », sono emerse molteplici criticità;

ad oggi sono diversi i provvedimenti – prevalentemente decreti legge – adottati e annunciati (come l'intesa con il Governo Albanese) dal Governo Meloni in tema di flussi migratori;

il protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini *extra-Ue*, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o trasferirli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove giungono. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;

si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

le modifiche, tra l'altro, dispongono che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto;

la norma ora introdotta consente l'espulsione amministrativa anche quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, mentre a legislazione previgente era possibile solo per lo straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trovasse in stato di custodia cautelare in carcere;

si modifica anche la disciplina del diritto alla difesa: nel testo previgente la norma disponeva che lo straniero, parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale, fosse autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali fosse necessaria la sua presenza;

per effetto della modifica ora introdotta l'autorizzazione al rientro non è più automatica, ma può essere negata qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica;

ulteriori norme recate dal testo in esame prevedono che il rito abbreviato si applichi anche nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico e/o sicurezza dello Stato;

tale articolo peggiora le previsioni contenute nel testo unico sull'immigrazione, non solo interviene nei confronti di persone che vivono da lungo periodo nel territorio dello Stato ma ne riduce anche il diritto di difesa che invece andrebbe sempre salvaguardato,

impegna il Governo:

ad avviare, in sede europea, iniziative atte ad ottenere regole eque di re-distribuzione dei migranti, per cambiare il Regolamento di Dublino e sviluppare reali rapporti di cooperazioni con i Paesi Africani rispettosi dei diritti umani;

ad avviare in sede europea e nelle sedi internazionali, iniziative dirette alla creazione di corridoi umanitari e di strutture di accoglienza che sottraggano ai trafficanti e ai lager come quelli libici quanti fuggono dai conflitti, dalle crisi provocate dai cambiamenti climatici o dai paesi in cui sono negati i loro diritti;

a recedere dall'accordo sottoscritto tra il Presidente del Consiglio italiano Meloni e il Presidente del Consiglio albanese Rama e a non pro-

cedere a iniziative legislative dirette alla sua ratifica, prevedendo che i fondi destinati alla attuazione di tale accordo siano destinati a potenziare il nostro sistema di accoglienza e a finanziare le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché l'ampliamento degli organici delle Questure e delle Prefetture preposte alle attività di regolarizzazione e rilascio di permessi.

G/951/2/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge A.S. 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno », sono emerse molteplici criticità;

ad oggi sono diversi i provvedimenti – quattro decreti legge – adottati e annunciati (come l'intesa con il Governo Albanese) dal Governo Meloni per fronteggiare la crisi emigratoria;

si ricorda che i dati forniti dal Ministero dell'interno con riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 13 novembre, risultano essere 147 mila persone a fronte delle 91 mila del 2022 e delle 57 mila del 2021, a fronte di ciò non risulta che siano stati assicurati alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno della Premier, sbandierato ai quattro venti, di una caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo contro gli scafisti;

già l'Alto Commissario per i rifugiati, Filippo Grandi, in più occasioni ha dichiarato che il numero di persone costrette a migrare è superiore ai 70 milioni e, di questi, 8 su 10 sono accolti da Paesi in via di sviluppo. Ritene quindi che non ci sia una crisi relativa al numero dei migranti, bensì una crisi culturale, alimentata, tra l'altro, dal Governo italiano che punta sulla narrativa del « nemico alle porte » e del « rischio di sostituzione etnica »;

le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare serve a consentire ai migranti che si sono sta-

bilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo alla raggiunta stabilizzazione economica anche la stabilizzazione affettiva e sociale, che rappresenta una garanzia di sicurezza anche per il Paese ospitante;

addirittura, si stabilisce che in assenza di posti nelle strutture appositamente dedicate a minori il sedicenne possa essere collocato nelle strutture dedicate agli adulti, con evidenti rischi di promiscuità, di sicurezza e con pesanti riflessi sulla salute mentale dei giovani migranti, che indubbiamente per quanto hanno visto e vissuto durante il viaggio sono da considerare soggetti vulnerabili;

secondo gli ultimi dati comunicati dal Ministro dell'interno sono presenti sul nostro territorio 23.500 minori stranieri non accompagnati a fronte di 6.150 posti disponibili nel sistema accoglienza integrazione (SAI),

impegna il Governo:

ad ampliare i posti del sistema SAI e a evitare la detenzione per reati e illeciti amministrativi;

ad avviare, in sede europea, iniziative atte ad ottenere regole eque di re-distribuzione dei migranti, per cambiare il Regolamento di Dublino.

G/951/3/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge A.S. 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno », sono emerse molteplici criticità;

l'annunciato protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini *extra-Ue*, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza resta l'Italia, non l'Albania che agirebbe, in questo caso, in sua vece senza averne titolo;

si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare che serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo così alla raggiunta stabilizzazione economica anche quella affettiva e sociale: una garanzia di sicurezza in più per il Paese ospitante;

i migranti presenti nel nostro Paese, a causa del calo demografico, contribuiscono, come specificato dalla Nadef e dell'Istat, in gran parte al *welfare* italiano poiché senza il loro contributo già ora non si sarebbe in grado di garantire diversi servizi sociali;

nel 1912 il Parlamento, poiché l'Italia aveva bisogno di nuovi cittadini ed era felice di accoglierli, approvò il 13 giugno la legge n. 555, recante norme « Sulla cittadinanza italiana » che riconosceva il diritto di cittadinanza italiana sia agli stranieri residenti nel nostro Paese da almeno cinque anni, sia a quelli nati in Italia,

impegna il Governo

a promuovere iniziative legislative, così come già fatto nel 1912, dirette a modificare la legge sul diritto di cittadinanza affinché ai nati in Italia siano riconosciuti pieni diritti e doveri attraverso l'approvazione della *Ius soli*.

G/951/4/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge A.S. 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno », sono emerse molteplici criticità;

la vicenda del naufragio di Steccato di Cutro è l'emblema del fallimento dell'accordo concluso dall'Unione europea con la Turchia. L'imbarcazione naufragata, infatti, era partita proprio dalla Turchia che, nonostante l'ingente quantità di denaro riscossa dall'Unione europea, non è riuscita a contenere le partenze dei migranti;

le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il nuovo decreto inquadra il fenomeno migratorio secondo l'ottica di un'emergenza di ordine pubblico negando le ragioni di fondo legate anche ai bisogni delle persone coinvolte alla ricerca di opportunità di promozione della propria situazione, non solo economica e sociale;

il Rapporto sull'economia dell'immigrazione 2023 che la Fondazione Moressa ha recentemente presentato alla Camera, sottolinea come i 2,4 milioni di lavoratori immigrati presenti sul territorio nazionale produrranno circa il 9 per cento del prodotto interno lordo nel 2023 e che la previsione di aumento di ingressi tra il 2023 e il 2026 sia insufficiente rispetto al fabbisogno di manodopera;

inoltre, osserva che gli stranieri in Italia sono circa 5 milioni e la loro età media è di 35 anni, rispetto ai 47 di quella italiana;

infine, sottolinea che il lavoro degli imprenditori immigrati risulta positivo anche per l'impatto fiscale, in quanto gli immigrati hanno versato nell'ultimo anno 9,6 miliardi di euro di IRPEF;

tali dati meriterebbero la centralità nel dibattito parlamentare, dimostrano come la produzione normativa del Governo in materia di immigrazione dovrebbe essere rivolta a favorire la regolarizzazione degli stranieri e, in determinate situazioni e a condizioni rigorose anche la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese,

impegna il Governo:

a favorire anche attraverso le opportune iniziative legislative la regolarizzazione gli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese;

a favorire la modifica della legge sulla cittadinanza, affinché si tenga realmente conto di quanti da anni lavorano e studiano nel nostro Paese.

G/951/5/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge A.S. 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, « Disposizioni

urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno », sono emerse molteplici criticità;

il protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini *extra-Ue*, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;

si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

anche la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha affermato che il *memorandum* tra Roma e Tirana solleva diverse preoccupazioni in materia di diritti umani e si aggiunge a una preoccupante tendenza europea verso l'esternalizzazione delle responsabilità in materia di asilo. Esprime perplessità per la creazione di un regime di asilo extraterritoriale *ad hoc* e si interroga sulla normativa da applicare agli stranieri detenuti nei centri dislocati in Albania e sulla loro libertà di movimento;

le disposizioni dell'articolo 4 (Presentazione della domanda di protezione internazionale e sospensione dell'esame per allontanamento ingiustificato) modificano il decreto legislativo n. 25 del 2008, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e introducono due modifiche alla disciplina dell'instaurazione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: il mancato perfezionamento della domanda di protezione internazionale in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura; la riduzione da dodici a nove mesi del termine entro il quale può essere chiesta la riapertura dell'esame della domanda di protezione internazionale a seguito della sospensione decisa dalla Commissione territoriale nel caso in cui il richiedente si allontani senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottragga alla misura del trattenimento negli *hotspot* o nei Centri di permanenza per i rimpatri;

è necessario e improcrastinabile mettere a sistema un percorso di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati – dall'accertamento dell'età, all'accoglienza, alla possibilità di inserire minori in fami-

glie attraverso l'affido – e la possibilità di seguire un percorso di formazione e integrazione con l'estensione del permesso di soggiorno almeno fino a 21 anni;

il ricongiungimento familiare e il diritto allo studio favoriscono i processi di integrazione;

il decreto in esame finisce per complicare ulteriormente i meccanismi per avanzare domanda di protezione internazionale e sembra costituire un *vulnus* alla reale esigibilità di un diritto universalmente riconosciuto,

impegna il Governo:

a rivedere la previsione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno del 14 settembre 2023 ove si prevede la non trascurabile cifra di 4.938 euro che il richiedente asilo è chiamato a sostenere quale condizione per il sostanziale riacquisto della propria libertà di movimento;

a rendere meno complesse le procedure dei migranti che per motivo di studio e/o di ricongiungimento familiare si recano in Italia;

a riconoscere come originali le certificazioni dei familiari rilasciate dagli uffici consolari.

G/951/6/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge A.S. 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno », sono emerse molteplici criticità;

l'annunciato protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini *extra-Ue*, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;

si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo alla raggiunta stabilizzazione economica anche la stabilizzazione affettiva e sociale, che rappresenta una garanzia di sicurezza anche per il Paese ospitante;

i migranti presenti nel nostro Paese, a causa del calo demografico, contribuiscono in gran parte al welfare italiano e senza il loro contributo già ora non si sarebbe in grado di garantire i servizi sociali;

la presenza di alunni e alunne con background migratorio nelle nostre scuole è strutturale da anni ormai: sono più di *870 mila gli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana* che lo scorso anno frequentavano le nostre scuole, di cui quasi 7 su 10 nati in Italia. Bambine, bambini e adolescenti « italiani » di fatto ma non di diritto;

da anni in Italia si attende una riforma sostanziale della legge sulla cittadinanza che riconosca pienezza di diritti ai bambini e alle bambine che nascono o giungono nel nostro Paese, ma il processo legislativo non ha mai portato ad una riforma,

impegna il Governo

a favorire un processo legislativo che riconosca pieni diritti di cittadinanza ai ragazzi e ragazze che abbiano terminato nel nostro Paese il ciclo scolastico della scuola dell'obbligo, attraverso l'approvazione di una normativa che preveda lo *ius scholae*.

G/951/7/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge A.S. 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno », sono emerse molteplici criticità;

la vicenda del naufragio di Steccato di Cutro è l'emblema del fallimento dell'accordo concluso dall'Unione europea con la Turchia. L'imbarcazione naufragata, infatti, era partita proprio dalla Turchia che, nonostante l'ingente quantità di denaro riscossa dall'Unione europea, non è riuscita a contenere le partenze dei migranti;

le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il decreto in esame inquadra il fenomeno migratorio secondo l'ottica di un'emergenza di ordine pubblico negando le ragioni di fondo legate anche ai bisogni delle persone coinvolte alla ricerca di opportunità di promozione della propria situazione, non solo economica e sociale;

il Rapporto sull'economia dell'immigrazione 2023 che la Fondazione Moressa ha recentemente presentato alla Camera, sottolinea come i 2,4 milioni di lavoratori immigrati presenti sul territorio nazionale producono il 9 per cento del prodotto interno lordo nel 2023 e come la previsione di aumento di ingressi tra il 2023 e il 2026 sia insufficiente rispetto al fabbisogno di manodopera;

osserva gli stranieri in Italia sono circa 5 milioni e la loro età media è di 35 anni, rispetto ai 47 di quella italiana;

ricorda che gli stranieri occupati, prevalentemente in lavori manuali, sono 2,4 milioni, principalmente nel settore dell'agricoltura e dell'edilizia;

sottolinea che il lavoro degli imprenditori immigrati risulta positivo anche per l'impatto fiscale, in quanto gli immigrati hanno versato 9,6 miliardi di euro di IRPEF;

tali dati meriterebbero la centralità nel dibattito parlamentare, dimostrano come la produzione normativa del Governo in materia di immigrazione dovrebbe essere rivolta a favorire la regolarizzazione degli stranieri e, in determinate situazioni e a condizioni rigorose anche la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire un processo legislativo che riforma la legge sulla cittadinanza (*Ius soli*) mettendola al passo con i tempi e che sia rispondente alla domanda di appartenenza delle nuove generazioni come già accade in molti altri Paesi europei per rispondere alla domanda di appartenenza da parte di bambini e giovani che sono nati in Italia e/o arrivati da piccoli e qui cresciuti. Minori che di fatto si sentono italiani ma formalmente non lo sono, e che per questo motivo non possono partecipare pienamente e attivamente alla vita sociale, e in prospettiva futura anche politica ed economica, del Paese.

G/951/8/1

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame introduce norme che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero essere volte a dare maggiore garanzia di efficacia alla esecuzione dei provvedimenti di espulsione e ai controlli, ma sempre in un'ottica emergenziale;

l'Italia è tra i pochi Paesi europei a non essere dotato di una organica normativa in materia di asilo, in quanto si continua ad adottare un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno strutturale, costante e che colpisce regolarmente il nostro Paese per via della sua posizione geografica e dei numerosi accessi via mare;

nell'intento di produrre norme che garantiscano, nella situazione di emergenza, una gestione più o meno efficace del sistema di identificazione, accoglienza e protezione o espulsione dei migranti, si rischia, direttamente o indirettamente di comprimere i diritti loro garantiti dalle norme nazionali, comunitarie e internazionali;

tale eventualità si concretizza certamente nel comma 17-*bis*, introdotto dal decreto oggetto di conversione, all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il quale prevede che, quando il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di una decisione adottata dalla Commissione territoriale, ex art. 28-*bis*, comma 2, lettera *b-bis*), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

tale previsione, tra l'altro aperta a molteplici e differenti interpretazioni applicative, rischia di scoraggiare il patrocinio da parte dei professionisti, con il risultato di produrre una carenza di legali che seguano i molteplici casi di richiesta di protezione internazionale e, conseguentemente, un'ingiustificata ed illegittima compressione dei diritti dei migranti;

ancora più critica risulta la modifica introdotta all'articolo 130-*bis*, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, la quale prevede che, quando l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto ad alcun compenso, pur avendo predisposto gli atti del ricorso;

risulta evidente che l'impugnazione di un provvedimento rientra nell'esercizio dei diritti del migrante e la previsione legislativa che disponga che il legale che ha esercitato la difesa, non abbia diritto al proprio onorario, oltre a scoraggiare i professionisti ad assumere la difesa di migranti nell'ambito di una richiesta di protezione internazionale, potrebbe apparire passibile di censura costituzionale;

relativamente ad un precedente articolo del medesimo DPR 30 maggio 2022, n. 115, che prevedeva che, in particolari, casi gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico, fossero decurtati della metà, la Corte Costituzionale si è già espressa dichiarandone la parziale l'incostituzionalità,

impegna il Governo

a verificare l'impatto delle disposizioni di cui in premessa e a emanare norme, anche di natura correttiva, che garantiscano tanto il pieno diritto alla difesa, quanto il diritto del professionista a vedersi riconosciuto il proprio onorario, anche al fine scongiurare possibili censure da parte della Consulta.

G/951/9/1

GIORGIS, VALENTE, MELONI, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 tratta dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

a Milano e in molti comuni il sistema di accoglienza è saturo e la mancanza di un meccanismo di redistribuzione nazionale, che si basi sulle reali capacità ricettive di ogni territorio, rischia di influire negativamente sulla qualità dell'accoglienza e dei percorsi dei ragazzi e delle ragazze che, una volta rintracciati, vengono collocati in altre città o sono costretti ad aspettare per giorni che si liberi un posto nelle strutture;

in assenza di un sistema di accoglienza coordinato il sistema di determinazione dei costi rispetto ai comuni rischia di essere iniquo,

impegna il Governo:

a prevedere l'attivazione di almeno un centro di prima accoglienza in Lombardia che si occupi delle necessarie procedure di accoglienza e di successiva ricollocazione dei minori stranieri in strutture a loro dedicate;

ad avviare, nel medio periodo, un meccanismo di redistribuzione a livello nazionale specifico per i minori stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge n. 47 del 2017, rafforzando, nel contempo, il sistema di seconda accoglienza e coinvolgendo gli enti locali nella riorganizzazione.

G/951/10/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessò che:

in sede di esame del disegno di legge A.S. 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno », sono emerse molteplici criticità;

le disposizioni dell'articolo 5 in materia di minori stranieri non accompagnati modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducono significative penalizzazioni in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per migranti;

l'articolo in esame introduce alcune novità particolarmente pesanti in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché per l'accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore;

al comma 1, lettera *a*), si stabilisce che « in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture per migranti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni » ciò viola l'articolo 31 della Costituzione sulla protezione dell'infanzia, oltre che le convenzioni internazionali e le normative comunitarie, tanto più che l'articolo 7, comma 1, lettera *c*) prevede « nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti, determinando così una inevitabile promiscuità tra minori di anni 16 e adulti in luoghi che diventeranno ancor più affollati ed invivibili »;

infine, particolarmente negativa è la previsione del, comma 1, lettera *b*), il quale stabilisce un termine di impugnazione, pari a 5 giorni, degli atti rivolti ad accertamenti volti all'individuazione dell'età, ciò contrasta con i principi costituzionali costituzionalmente garantiti delle garanzie processuali,

impegna il Governo

a garantire che i tempi e le modalità di impugnazione degli atti di espulsione siano accompagnati da sufficienti garanzie procedurali, che comprendono chiaramente, sia il diritto interno che in quello dell'Unione europea, nonché la partecipazione informata alla procedura di determinazione.

G/951/11/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge A.S. 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno », sono emerse molteplici criticità;

le disposizioni dell'articolo 5 in materia di minori stranieri non accompagnati modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducono significative penalizzazioni in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al

bisogna preliminarmente sottolineare che l'articolo art. 5 del decreto modifica in modo restrittivo la Legge 47/2017 limitando in maniera estremamente preoccupante i diritti dei minori stranieri che giungono in Italia;

diverse sono le novelle introdotte come: *a)* la previsione che i minori di età non inferiore a 16 anni possano essere accolti in una sezione dedicata nei centri di accoglienza per adulti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni; *b)* in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti alla valutazione dell'età, di cui deve essere redatto un verbale da notificare all'interessato e all'autorità giudiziaria;

si ricorda che la Corte EDU ha rilevato che l'interesse degli Stati nel controllo delle frontiere in materia di immigrazione non deve privare i minori stranieri, specialmente se non accompagnati, della protezione giustificata dal loro *status*;

si devono pertanto conciliare la tutela dei diritti fondamentali e le restrizioni imposte dalla politica di uno Stato in materia di immigrazione, fermo restando che l'estrema vulnerabilità del minore è il fattore decisivo e prevale sulle considerazioni relative al suo status di immigrato. A tal fine fondamentale per una piena tutela del minore è l'applicazione del principio della presunzione della minore età, che la Corte ritiene essere un elemento inerente alla tutela del diritto internazionale e costituzionale che sostengono il sistema dei diritti riconosciuti ai minori stranieri che giungono in Italia;

in tema di accertamento dell'età, la Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione dell'Assemblea generale 45/158 del 18 dicembre 1990, stabilisce espressamente che « Gli Stati dovrebbero astenersi dal-

l'utilizzare metodi medici basati su analisi ossee e dentali, che possono essere imprecise, con ampi margini di errore, e possono anche essere traumatiche e dare luogo a procedimenti legali non necessari. Gli Stati dovrebbero assicurare che le loro decisioni possano essere riesaminate o appellate dinanzi a un idoneo organismo indipendente »;

nella sua decisione del 15 giugno 2018, il Comitato europeo dei diritti sociali ha ritenuto, tra l'altro, che « le determinazioni mediche dell'età applicate attualmente possano avere gravi conseguenze per i minori e che l'uso dell'esame osseo per determinare l'età dei minori stranieri non accompagnati sia inopportuno e inattendibile ». L'uso di tale esame viola pertanto l'articolo 17.1 della Carta sociale europea;

il principio di presunzione implica che la procedura pertinente debba essere accompagnata da sufficienti garanzie procedurali, che comprendono chiaramente, sia nel diritto interno che in quello dell'Unione europea, la nomina di un rappresentante legale o di un tutore, l'accesso a un difensore e la partecipazione informata alla procedura di determinazione dell'età della persona la cui età sia considerata dubbia;

le garanzie previste dal diritto dell'Unione europea e internazionale disegnano una procedura di determinazione dell'età olistica e multidisciplinare, che non può essere garantita attraverso l'esecuzione di soli esami sanitari, già ritenuti condotta in violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU;

la giurisprudenza della Corte, ha sottolineato che gli Stati devono fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate alle loro esigenze. In particolare, le condizioni di accoglienza dei minori richiedenti asilo devono essere definite in relazione alla loro età, per assicurare che non creino una situazione di stress e ansia, con conseguenze traumatiche, che potrebbero addirittura raggiungere la soglia di gravità richiesta per essere comprese nell'ambito della proibizione di cui all'articolo 3 della Convenzione,

impegna il Governo:

ad evitare di infliggere a minori e a persone fragili esami fisici che possano creare situazioni di stress e ansia, per stabilire l'esatta età del minorenne migrante;

a fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate alle loro esigenze anche attraverso l'allestimento di nuove strutture in spazi attualmente disponibili.

G/951/12/1

MUSOLINO

Il Senato,

premessò che:

il sistema italiano per l'accoglienza dei migranti è un insieme complesso, in continuo mutamento, da un lato per l'avvicinarsi di numerose modifiche legislative varate nel giro di una manciata di anni, dall'altro lato per il decentramento del sistema stesso, che individua in Regioni e Comuni enti di particolare importanza, portando ad una estrema differenziazione territoriale e a una grande frammentazione degli interventi;

si potrebbe anche ritenere che l'Italia sia tra i pochi Paesi europei non dotati di una organica normativa in materia di asilo, in quanto si continua ad adottare un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno strutturale, costante e che colpisce regolarmente il nostro Paese per via della sua posizione geografica e dei numerosi accessi via mare;

l'articolo 5 del provvedimento oggetto di conversione reca nuove disposizioni in merito agli stranieri non accompagnati, modificando quanto previsto nella previgente versione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

le disposizioni introdotte prevedono, al fine di perseguire le dovute esigenze di soccorso e di protezione immediata, che i minori non accompagnati siano accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate per il tempo strettamente necessario all'identificazione, comunque non superiore a quarantacinque giorni;

il fatto che la norma disponga che il processo di identificazione debba concludersi entro dieci giorni, mentre la permanenza massima sia fissata in quarantacinque, rende la previsione nebulosa, aperta a interpretazioni estensive e che appaiono lontane dal principale obiettivo che dovrebbe essere la garanzia dell'interesse del minore;

al termine della fase di prima accoglienza i minori non accompagnati sono poi inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili;

in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con capienza ridotta ad un massimo di 50 posti, che, prevedono le disposizioni, può essere eccezionalmente aumentata fino al 50 per cento in più;

inoltre, infine, in caso di momentanea indisponibilità di tali strutture temporanee dedicate, su disposizione del Prefetto, si dispone una provvisoria accoglienza del minore, ma soltanto di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015;

l'estrema incertezza delle norme fin qui illustrate, in combinato disposto con le disposizioni che regolano l'accertamento dell'età anagrafica dei minori non accompagnati, pure previste nell'articolato, rischiano di comportare incertezze, difficoltà e l'inserimento di minori al di sotto dei 16 anni, o peggio dei 14, in strutture non adatte e comunque dannose per la loro condizione di soggetti vulnerabili,

impegna il Governo:

ad avviare un monitoraggio sulle modalità applicative delle nuove disposizioni introdotte, con particolare riferimento a quelle relative all'accoglienza dei minori non accompagnati, all'esito del quale, introdurre nuove norme, anche di natura correttiva, che garantiscano certezza sui tempi e sulle procedure di inserimento dei minori in strutture adeguate alle loro condizioni di soggetti vulnerabili;

ad avviare in tempi brevi la realizzazione di nuove strutture dedicate ai minori, tanto di prima e seconda accoglienza che di accoglienza straordinaria, la cui capacità sia realmente commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio e che siano in grado di garantire, l'una rispetto all'altra, una omogeneità di servizi tale da assicurare una ordinata permanenza del minore, senza arrecare pregiudizio alle sue necessità e in considerazione della sua condizione di soggetto vulnerabile.

G/951/13/1

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce norme che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero essere volte a dare maggiore garanzia di efficacia alla esecuzione dei provvedimenti di espulsione e ai controlli;

alcune norme attengono alle attività svolte per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, introducendo un irrigidimento della normativa, che tradisce una grave disattenzione verso i diritti di soggetti vulnerabili, che, in quanto fragili, risultano bisognosi di maggior tutela;

la disposizione si dimostra particolarmente carente sul piano degli accorgimenti necessari per assicurare ai minori stranieri adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia e, tra le altre misure poco attente alle cautele che sarebbero necessarie nell'approccio all'accoglienza, all'ospitalità e alla libera espressione dei minori, emerge in particolare quella che modifica l'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 142 del 2015;

detto articolo disciplina, tra l'altro, la procedura da seguire nel caso sussistano dubbi sull'età dichiarata dal medesimo, rimettendo alle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali e alla presenza del tutore o dei tutori provvisori, se già nominati, l'accertamento dell'età dell'interessato, da effettuarsi secondo modalità che vengono modificate dal presente provvedimento;

in particolare, al citato articolo 19-*bis* vengono introdotti due nuovi commi, il 6-*bis* e il 6-*ter*;

con il nuovo comma 6-*ter* dell'articolo 19-*bis* si introduce, nel citato decreto legislativo n. 142 del 2015, una deroga al comma 6 che consente, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, all'autorità di pubblica sicurezza, di procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici e di disporre, nell'immediatezza, anche lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del minore medesimo;

non sono meglio specificati nel provvedimento quanto questi accertamenti possano essere invasivi nei confronti di un minore, già fisicamente debilitato e accolto in strutture spesso non adeguate né, con conoscendo nel dettaglio la loro natura se ne può comprendere l'affidabilità;

in considerazione che, a tutela dei minori, da un lato l'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici, dall'altro i minori di sedici anni non devono essere inseriti, neppure in una sezione dedicata, in centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, tali accertamenti, ove eccessivamente invasivi o non sufficientemente affidabili, esporrebbero la salute, la tutela, i diritti e la sicurezza del minore a grave pregiudizio,

impegna il Governo

ad attivare, sin dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accurato e celere monitoraggio al fine di accertare gli effetti distorsivi delle norme citate, con particolare riferimento all'ambito interpretativo e applicativo delle stesse, all'esito del quale, emanare urgenti disposizioni, anche di natura correttiva, che garantiscano, nell'am-

bito del processo di identificazione, accoglienza e protezione del minore, i diritti e le peculiarità che devono essere oggetto di particolare tutela, in considerazione del suo status di soggetto vulnerabile.

G/951/14/1

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionali ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere alle Camere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata che dia conto delle condizioni dei minori stranieri non accompagnati all'interno delle strutture di accoglienza per adulti tenuto anche conto del sovrappollamento che si potrebbe verificare all'interno di tali centri determinato anche dal possibile aumento di capienza previsto dal decreto stesso.

G/951/15/1

GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionali ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati *standard* quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in

strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere alle Camere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata sullo stato di applicazione della normativa europea ed internazionale relativa alla tutela e alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei minori.

G/951/16/1

MELONI, VALENTE, PARRINI, GIORGIS

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati *standard* quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata che sulle condizioni in cui versano i minori stranieri non accompagnati all'interno delle summenzionate strutture per adulti e, ove non si riscontrino i presupposti per garantire ai minori i diritti riconosciuti dalla normativa nazionale ed internazionale, ad individuare strutture alternative.

G/951/17/1

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionali ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento, con cadenza mensile, una relazione dettagliata che dia conto del numero delle presenze e del tempo di permanenza dei minori stranieri non accompagnati all'interno dei singoli centri di accoglienza per adulti.

G/951/18/1

GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nel-

l'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento, con cadenza bimestrale, una relazione dettagliata che dia conto del numero delle presenze all'interno dei singoli centri di accoglienza, di tutte le tipologie previste, e dei CPR, anche specificando la capienza massima prevista per ogni struttura.

G/951/19/1

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge oggi in discussione, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;

ogni persona, ogni richiedente asilo, ogni rifugiato che arriva sulle nostre coste porta con sé la propria storia, la propria ragione per aver lasciato il suo paese e il proprio percorso migratorio che, in molti casi, può rappresentare già di per sé un evento altamente traumatico;

tra tutti quelli che arrivano, vi è sicuramente una categoria particolarmente meritevole di tutela, i minori e tra questi quelli che arrivano in Italia senza genitori, ovvero i minori stranieri non accompagnati (Msna);

dopo un'estate di sbarchi e di polemiche politiche sia a livello nazionale che europeo, il nuovo decreto-legge si concentra proprio sui Msna, comprimendone diritti e garanzie, impattando gravemente su molti giovani e ragazzi senza per altro aiutare a gestirne il fenomeno migratorio;

il decreto, infatti, introduce la possibilità di tenere i minori in centri per adulti. Situazione altamente inadeguata che, infatti, è prevista per un periodo di 90 giorni ed esclusivamente nei confronti di minori di età non inferiore a sedici anni;

al di là di come, in queste primissime fasi, venga determinata l'età del minore (non di rado i minori che arrivano in Italia non dispongono di documenti di identità, ma l'assenza di documenti non può pregiudicare la sua tutela come minore) è bene sottolineare che la disposizione riguarderà oltre due terzi dei minori stranieri non accompagnati;

la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non fa alcun distinguo tra italiani o stranieri, maschi o femmine, con o senza documenti. I minori, in quanto tali, vanno difesi e sono uguali davanti al diritto internazionale, come per la nostra Costituzione e il nostro diritto interno;

per tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti che abbiano meno di 18 anni, nessuno escluso, la stessa Convenzione, la più firmata al mondo prevede un'accoglienza in affidamento in famiglia o in strutture loro dedicate, mai in promiscuità con adulti e certamente non in sezioni di centri destinati a questi ultimi, dei quali peraltro è nota la realtà di profonda inadeguatezza per un minorenni;

oltre a non costituire una strategia sostenibile per affrontare un fenomeno strutturale e in aumento come la migrazione, il nuovo decreto comprime anche i diritti dei minori che possono essere scambiati per adulti in seguito ad accertamenti che rischiano di essere approssimativi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di rivedere le disposizioni che consentono la possibilità di tenere i minori non accompagnati che arrivano sulle nostre coste in centri per adulti poiché chiunque abbia meno di 18 anni è un minorenne e ha diritto a vivere e ad essere protetto e accolto come tale, difeso dai rischi di abusi, sostenuto nel proprio sviluppo, senza condizioni e senza distinzioni come affermato dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

G/951/20/1

VALENTE, MELONI, GIORGIS, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei

minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

particolarmente gravi sono poi le nuove disposizioni introdotte sulla determinazione dell'età dei minori, in base alle quali in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta;

tale disposizione supera l'approccio sin qui seguito dalla legislazione vigente in base alla quale sono state sino ad oggi applicate metodologie multidisciplinari, con gradualità e con la minore invasività possibile allo scopo, trattandosi di minori di età e dunque di soggetti più fragili, di scongiurare il rischio che un minore di età potesse essere per errore considerato un adulto,

impegna il Governo

ad adottare una circolare interpretativa atta a chiarire che anche nel caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, gli accertamenti sanitari radiografici ai fini dell'individuazione dell'età di un presunto minore possono essere disposti solo come estrema *ratio* una volta espletate tutte le procedure con un minor grado di invasività.

G/951/21/1

GIORGIS, MELONI, VALENTE, PARRINI

Il Senato,

premesso che:

questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

particolarmente gravi sono poi le nuove disposizioni introdotte sulla determinazione dell'età dei minori, in base alle quali in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'imme-

diatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta;

tale disposizione supera l'approccio sin qui seguito dalla legislazione vigente in base alla quale sono state sino ad oggi applicate metodologie multidisciplinari, con gradualità e con la minore invasività possibile allo scopo, trattandosi di minori di età e dunque di soggetti più fragili, di scongiurare il rischio che un minore di età potesse essere per errore considerato un adulto,

impegna il Governo

ad adottare una circolare interpretativa atta a chiarire che anche nel caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati gli accertamenti sanitari radiografici ai fini dell'individuazione dell'età di un presunto minore possono essere disposti solo se ogni ulteriore metodologia o tentativo, in un approccio multidisciplinare, si sia rivelato di per sé insufficiente ad accertare l'età del presunto minore.

G/951/22/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge A.S. 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno », sono emerse molteplici criticità;

le disposizioni contenute all'articolo 6 modificano l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I) intervenendo sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età;

si ricorda che il T.U.I. in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo;

il decreto-legge n. 20 del 2023 ha specificato che tale permesso può essere rilasciato « previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente », nonché ha limi-

tato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso;

in particolare, la disposizione in esame individua nei consulenti del lavoro o in altri professionisti (avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

si dispone, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti,

impegna il Governo

a prevedere che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possano ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di ricongiungimento familiare, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo.

G/951/23/1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge A.S. 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, « Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno », sono emerse molteplici criticità;

le disposizioni contenute all'articolo 6 modificano l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I) intervenendo sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età;

si ricorda che il T.U.I. in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1-*bis* e 1-*ter*) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo;

lunedì 20 novembre si è celebrata la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, occasione in cui ci si interroga sugli sforzi internazionali e le azioni intraprese per garantire ai bambini e

alle bambine i diritti fondamentali come quello alla vita, alla famiglia, alla salute, alla protezione da ogni forma di abuso e sfruttamento, al gioco e allo svago;

questa data, come sostiene Amnesty International segna il fallimento del raggiungimento dei diritti per bambine e bambini nel mondo: ce lo dimostra quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza. Tra le vittime civili israeliane dell'attacco di Hamas del 7 ottobre si contano anche 33 minori innocenti uccisi e circa 30 rapiti. Atti ingiustificabili. Ma al tempo stesso non è giustificabile e accettabile la reazione militare israeliana che si traduce in una punizione collettiva sulla popolazione della Striscia di Gaza e in atti di violenza diffusa in tutta la Palestina, che hanno causato l'uccisione di almeno 11.078 palestinesi a Gaza, di cui almeno 4.506 bambini e bambine: uno ogni 10 minuti. Almeno altre 6.000 persone, tra cui 4.000 minori risultano dispersi sotto le macerie. 15.500 bambine e bambini sono rimasti feriti e 17.500 orfani. In Cisgiordania, dal 7 ottobre si contano almeno 53 bambine e bambini uccisi;

almeno 900.000 bambine e bambini nella Striscia di Gaza non hanno più accesso ad acqua potabile, cibo, medicine e cure mediche per le quali sono essenziali carburante ed energia elettrica;

il 31 ottobre scorso i vertici dell'UNICEF hanno dichiarato che «Gaza è diventata un cimitero per migliaia di bambine e bambini. Per tutti gli altri è un inferno»;

uccidere civili è un crimine di guerra inaccettabile, non ammesso da diritto e convenzioni internazionali,

impegna il Governo:

a realizzare, previa intesa le Organizzazioni nazioni unite rifugiati palestinesi (UNRWA), un corridoio umanitario per l'arrivo in sicurezza in Italia dei minori orfani di guerra che ne fanno richiesta;

ad adoperarsi, in ambito europeo ed internazionale, per un immediato cessate il fuoco umanitario, per il rilascio dei bambini e delle bambine presi in ostaggio da Hamas senza porre condizioni e vengano scarcerati i minori palestinesi detenuti arbitrariamente da Israele;

a favorire ogni iniziativa utile a riprendere il processo di pace in Medio Oriente, quello che guarda alla soluzione dei due popoli e due Stati, perché sia israeliani che palestinesi hanno diritto di vivere in pace e sicurezza.

G/951/24/1

ZAMPA, GIORGIS, VALENTE, PARRINI, MELONI

Il Senato,

premessso che:

questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del « superiore interesse del minore », richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a consentire la provvisoria accoglienza del minore ultrasedicenne in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture per adulti solo se, conformemente alla normativa internazionale e dell'Unione europea, sia stato certificato il superiore interesse del minore.

G/951/25/1

ZAMPA, MELONI, PARRINI, GIORGIS, VALENTE

Il Senato,

premessò che:

questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del « superiore interesse del minore », richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani fondamentali, per adulti e minori all'interno dei centri.

G/951/26/1

PARRINI, GIORGIS, VALENTE, MELONI

Il Senato,

premessò che:

questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del « superiore interesse del minore », richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alle differenti posizioni giuridiche ed esigenze delle persone trattenute.

G/951/27/1

VALENTE, PARRINI, GIORGIS, MELONI

Il Senato,

premessò che:

questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del « superiore interesse del minore », richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'Unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, con particolare riguardo alla condizione dei minori di età.

G/951/28/1

PARRINI, VALENTE, GIORGIS, MELONI

Il Senato,

premessò che:

come emerso durante il dibattito parlamentare una condizione di particolare fragilità è rappresentata dalla condizione delle donne migranti vittime di violenza che necessitano di percorsi adeguati e specifici in relazione alla loro presa in carico, al fine soprattutto di non pregiudicare ulteriormente la salute fisica e psicologica di persone già molto provate;

è evidente infatti, specie nei casi in cui tali violenze siano state accertate dai servizi socio-sanitari di riferimento, che tali donne debbano essere indirizzate alle reti territoriali anti-violenza e in sezioni specifiche nell'ambito dei centri Sai, affinché possano seguire percorsi mirati e con personale preparato per fronteggiare questa condizione di particolare vulnerabilità,

impegna il Governo

ad indirizzare le donne migranti vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari territoriali di riferimento a percorsi presso le reti territoriali anti-violenza e a creare sezioni specifiche nell'ambito dei centri Sai, prevedendo in tempi rapidi le risorse necessarie.

G/951/29/1

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Il Senato,

premessò che:

è all'esame della Camera l'A.S. 951 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;

tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;

specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo al comune di Taranto, interessato anche da arrivi consistenti di migranti.

G/951/30/1

PARRINI, GIORGIS, VALENTE, MELONI

Il Senato,

premesso che:

è all'esame della Camera l'A.S. 951 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;

tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Se-

nato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;

specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo ai comuni della provincia di Brindisi interessati da arrivi consistenti di migranti.

G/951/31/1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;

il decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1 (convertito dalla legge numero 15 del 2023) reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

il provvedimento ha di fatto inasprito, in modo inaccettabile, il codice di condotta per i salvataggi in mare delle navi umanitarie prevedendo multe e sanzioni per i trasgressori;

la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha infatti chiesto ripetutamente all'Italia di ritirare il decreto sulle navi umanitarie o almeno di rivedere alcune norme perché in palese violazione dei trattati internazionali e dei diritti umani dei migranti;

nonostante le richieste europee, navi umanitarie sono state multate e sottoposte a fermo amministrativo dopo aver salvato vite in mare: l'ultima in ordine temporale la nave *Open Arms* il 30 settembre 2020 « colpevole » di aver soccorso in tre differenti operazioni 176 persone (di

cui 94 minori in un gommone, senza familiari e provati dal viaggio). In tutti e tre i casi *Open Arms* era l'unica nave nei pressi delle imbarcazioni in pericolo ed ha informato preventivamente le autorità competenti senza però ricevere alcuna risposta;

Open Arms sarebbe stata interdetta e multata solamente per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà, dopo aver effettuato il primo intervento di recupero coordinato con le autorità, durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato, peraltro uno degli approdi più lontani rispetto alle operazioni di salvataggio;

si tratta peraltro di una nave umanitaria (che collabora fattivamente con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto) già sanzionata dalle autorità italiane nello scorso mese di agosto 2023 soltanto per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato;

punire e sanzionare le navi umanitarie è una condotta apertamente in contrasto con i principi e le norme consuetudinarie e pattizie del diritto internazionale che garantiscono il diritto a tutti gli individui di essere soccorsi in mare, parallelamente all'obbligo degli Stati di prestare soccorso;

appare inoltre incomprensibile l'atteggiamento delle autorità italiane che vorrebbero imporre alle navi umanitarie quanti e quali imbarcazioni soccorrere, senza valutare preventivamente la gravità degli eventi;

è altrettanto palese come l'intervento delle navi umanitarie sia sempre più necessario, a causa dell'aumento incontrollato degli sbarchi di migranti, raddoppiato secondo i dati del Viminale rispetto al 2022 e pari a oltre 89 mila nei primi sette mesi dell'anno;

limitare, rallentare e bloccare le navi umanitarie non ha quindi come conseguenza la riduzione degli sbarchi ma soltanto l'aumento esponenziale di morti in mare, spesso bambini. A maggior ragione visto che, a fronte dell'aumento consistente degli arrivi, si registra una riduzione significativa della percentuale dei salvataggi da parte delle navi delle Ong, che passano dall'11 per cento del 2022 al 4 per cento del 2023;

appare quindi necessario modificare la normativa attuale ed abrogare, in particolare, le norme che prevedono l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere l'illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare, nonché, dalla struttura preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad abrogare, in relazione a quanto espresso in premessa e nel primo provvedimento utile, i periodi

secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 2-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, come modificato dal decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1.

G/951/32/1

PARRINI, VALENTE, MELONI, GIORGIS

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;

il decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1 (convertito dalla legge numero 15 del 2023) reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

il provvedimento ha di fatto inasprito in modo inaccettabile, il codice di condotta per i salvataggi in mare delle navi umanitarie prevedendo multe e sanzioni per i trasgressori;

la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha infatti chiesto ripetutamente all'Italia di ritirare il decreto sulle navi umanitarie o almeno di rivedere alcune norme perché in palese violazione dei trattati internazionali e dei diritti umani dei migranti;

nonostante le richieste europee navi umanitarie sono state multate e sottoposte a fermo amministrativo dopo aver salvato vite in mare: l'ultima in ordine temporale la nave *Open Arms* il 30 settembre 2020 « colpevole » di aver soccorso in tre differenti operazioni 176 persone (di cui 94 minori in un gommone, senza familiari e provati dal viaggio). In tutti e tre i casi *Open Arms* era l'unica nave nei pressi delle imbarcazioni in pericolo ed ha informato preventivamente le autorità competenti senza però ricevere alcuna risposta;

Open Arms sarebbe stata interdetta e multata solamente per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà, dopo aver effettuato il primo intervento di recupero coordinato con le autorità, durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato, peraltro uno degli approdi più lontani rispetto alle operazioni di salvataggio;

si tratta peraltro di una nave umanitaria (che collabora fattivamente con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto) già sanzionata dalle autorità italiane nello scorso mese di agosto 2023 soltanto per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato;

nel caso specifico del fermo della nave *Open Arms* dello scorso settembre, il fermo ha creato ulteriori problemi in quanto alla nave è stato imposto di ormeggiare non al porto, ma in rada, e costretta ad utilizzare per gli spostamenti da e verso il porto un'agenzia che per ogni viaggio ha chiesto il pagamento di 300 euro. Tutto ciò è avvenuto nonostante *Open Arms* abbia gommoni abilitati, ma in quel caso non autorizzati a tali spostamenti;

appare francamente incomprensibile gravare ulteriormente logisticamente ed economicamente sulle navi umanitarie già costrette a fermi incomprensibili dopo aver collaborato attivamente con le Capitanerie di Porto,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a chiarire, in relazione a quanto espresso in premessa e nel primo provvedimento utile, che per « fermo amministrativo della nave » (di cui all'articolo 1, comma 2-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130) si intenda riferirsi alla sola unità navale principale ad esclusione delle lance di salvataggio di pertinenza, comunque denominate.

G/951/33/1

MELONI, GIORGIS, VALENTE, PARRINI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame segna l'ennesimo provvedimento emergenziale in materia di immigrazione dall'inizio della legislatura che, lungi dall'affrontare in modo strutturale il tema dell'immigrazione nella sua complessità, introduce ulteriori misure di natura repressiva senza intervenire sui nodi del sistema di accoglienza italiano;

contestualmente, con il decreto-legge n. 161 del 2023, recante « disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano », il Governo ha manifestato l'intenzione di adottare il cosiddetto « Piano Mattei » quale nuovo paradigma nuovo modello di cooperazione, sviluppo e partenariato paritario con i Paesi del continente africano, nel tentativo di arginare i flussi migratori contrastandone le cause profonde nei Paesi di origine;

in quest'ottica, è da ritenersi fondamentale il contributo delle associazioni e degli enti, *profit* e *no profit*, che negli anni hanno accumulato esperienza e *know-how* in materia di cooperazione, così come quello delle diaspore, strumento fondamentale nello sviluppo di efficaci

politiche di cooperazione allo sviluppo in quanto ponte tra i Paesi e le società e attori chiave nello scambio economico, culturale e sociale tra l'Italia e i Paesi di provenienza dei migranti residenti o dei cittadini italiani con *background* migratorio;

il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, normato dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), già contiene già molti strumenti per favorire lo sviluppo socio-economico dei Paesi di origine e transito dei flussi migratori che spesso non vengono sufficientemente valorizzati;

la sopracitata legge n. 125 del 2014, ha istituito, al capo III, articolo 16, comma 1, il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, *profit* e *no profit*, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato;

al Capo III, articolo 16, comma 2 della medesima legge è stipulato che il Consiglio nazionale strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione;

tale Consiglio non si riunisce da più di un anno a causa della mancata convocazione da parte del Ministero competente, in aperta contraddizione con l'intenzione dichiarata dal Governo nel contesto dell'approvazione del Piano Mattei di investire sulle politiche di cooperazione allo sviluppo;

nella legge di bilancio per il 2023 sono stati tagliati i fondi alla cooperazione allo sviluppo, ferma allo 0,31 per cento, allontanando sempre più la possibilità per l'Italia di raggiungere l'obiettivo dello 0,70 per cento entro il 2030, come indicato dall'obiettivo 17 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile,

impegna il Governo:

a convocare il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo entro la fine dell'anno;

a riferire con sollecitudine al Parlamento le ragioni della sua mancata convocazione nel primo anno di Governo;

a ripristinare nel primo provvedimento utile i fondi alla cooperazione tagliati con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, riportandoli in linea con l'obiettivo ONU dello 0,7 per cento del PIL al 2030.

G/951/34/1

FREGOLENT, MUSOLINO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, investendo le prefetture di compiti importanti per la gestione dell'immigrazione e per l'accoglienza;

il Ministero dell'interno, in particolare per il tramite proprio delle prefetture, è altresì investito di diverse funzioni relative alla certificazione antimafia, anche per tipologie di aziende con un relativo impatto sul tessuto economico del paese;

un esempio di questo impegno è quello previsto dalla normativa sulla certificazione antimafia relativa alle aziende agricole che ricevono finanziamenti anche esigui da parte dello Stato o dell'Unione europea;

in generale, il Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo 6 novembre 2011, n. 159) dispone correttamente che le pubbliche amministrazioni sono tenute alla verifica della relativa documentazione precisando però anche i casi in cui tale documentazione non deve essere richiesta e, tra questi, la norma in vigore fino al 18 novembre 2017 ha incluso « i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro »;

successivamente, la legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha introdotto una disposizione per la quale la documentazione antimafia di cui all'articolo 83 e l'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia fossero sempre necessarie in caso di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di contributi per la politica agricola comune (PAC) a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei;

questa norma non solo ha rischiato di bloccare l'erogazione dei fondi della PAC, ma ha determinato anche un aumento degli adempimenti per le aziende in fase di presentazione delle domande, e soprattutto un aumento degli adempimenti in fase di istruttoria per le pubbliche amministrazioni, tra le quali appunto le prefetture;

già con la legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, entrata in vigore solo 17 giorni dopo, il 6 dicembre, il legislatore ha iniziato a introdurre modifiche, deroghe e proroghe di questa disposizione introducendo, in questo caso, una soglia di finanziamento minimo pari a 5.000 euro per i terreni agricoli;

la legge di bilancio per il 2018 oltre a precisare che le disposizioni per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017, ha anche disposto una proroga al 31 dicembre 2018 dell'esonero, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro;

detta proroga è stata ripetutamente rinnovata di anno in anno fino a quella al 31 dicembre 2021 e infine, con la legge di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021 si è finalmente stabilizzata la soglia a 25.000 euro come livello minimo di finanziamento europeo;

questo ripetuto susseguirsi di proroghe, deroghe e modifiche delle soglie è certamente un indizio di quanto la norma sia controversa e di dubbia efficacia, ma soprattutto ha generato incertezza, non ha risolto l'aggravio in termini di risorse impiegate e tempo perso per le amministrazioni coinvolte e crea un grave danno alle aziende non solo per il peso burocratico, ma anche perché la normativa prevede che a seguito della richiesta di certificazione o di informativa da parte del soggetto istruttore debbano decorrere 30 giorni prima di poter procedere alla liquidazione o alla autorizzazione della domanda di pagamento se la prefettura competente non abbia risposto;

in ragione dell'intasamento burocratico generato anche dalla stessa normativa ciò comporta spesso un ulteriore ritardo nell'erogazione del contributo;

per venire incontro alle difficoltà del tessuto produttivo e per liberare le amministrazioni dal peso degli adempimenti che le distolgono da vecchie e nuove funzioni loro assegnate a tutela della sicurezza pubblica, si ritiene necessario uno strumento di semplificazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire sulla legislazione vigente per rendere omogenea la soglia di finanziamento sotto la quale non sono necessarie la documentazione e l'informativa antimafia per tutte le aziende, sia che esse non detengano terreni, sia nel caso li detengano, innalzandola per queste ultime.

Art. 01.

01.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

Art. 1.

1.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo

1.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

oa) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: « di soggiorno per motivi di lavoro », sono aggiunte le seguenti: « per motivi di studio, per motivi di ricongiungimento familiare ».

1.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il prefetto dispone il provvedimento amministrativo di espulsione allorché costui costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la pubblica sicurezza, sulla base degli elementi indicati nel comma 4 e nel comma 11 e mai per motivi economici. ».

1.4

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere in fine i seguenti periodi: « Il magistrato si pronuncia sulla richiesta quando lo straniero è ancora detenuto o internato in un istituto penitenziario e mancano meno di tre mesi dalla fine dell'esecuzione della pena detentiva. Il Magistrato si pronuncia sentito lo straniero e il suo difensore, con l'ausilio di un interprete se non conosce la lingua italiana, e adotta un decreto scritto e motivato con cui autorizza l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione se persiste la pericolosità sociale dello straniero, se è stata accertata la sua identità e nazionalità, se non sussistono e i divieti di espulsione previsti nell'articolo 19. Lo straniero al quale non sia stata revocata la misura di sicurezza dell'espulsione non può essere ammesso a misure alternative alla detenzione prima della pronuncia del magistrato di sorveglianza e dopo il provvedimento che autorizza l'esecuzione dell'espulsione, lo straniero sottoposto alla misura di sicurezza dell'espulsione. Qualora sussistano gli impedimenti temporanei indicati nell'articolo 14, comma 1 il magistrato di sorveglianza insieme con l'accoglimento della domanda del questore dispone che al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio per almeno tre mesi e in tal caso si applica l'articolo 14, comma 5. ».

1.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 1, comma 1, dopo lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: « dispone che lo straniero », aggiungere la parola: « maggiorenne ».

1.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) All'articolo 29, comma 1, lettera d) punto 1-bis) dopo le parole: « al rilascio delle certificazioni, » sono aggiunte le seguenti: « da considerarsi a tutti gli effetti certificazioni originali ».

Art. 2.**2.0.1**

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***« Art. 2-bis.***(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130)*

1. All'articolo 1, comma 2-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, come modificato dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 15, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi. ».

2.0.2

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***« Art. 2-bis.***(Interpretazione autentica del fermo amministrativo della nave ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130)*

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, per “fermo amministrativo della nave” si fa riferimento alla sola unità navale principale ad esclusione delle lance di salvataggio di pertinenza, comunque denominate. ».

2.0.3

MAIORINO, CATALDI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Potenziamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle sue articolazioni territoriali)*

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in rela-

zione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere entro il 30 giugno 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la lettera a) è soppressa.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».

2.0.4

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente

« Art. 2-bis.

(Istituzione di corridoi umanitari europei)

1. Al fine di contrastare gli afflussi irregolari di migranti e il traffico di esseri umani, favorire l'ingresso nei territori nazionali in condizioni di

sicurezza e legalità di potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie dei soggetti più vulnerabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e degli affari esteri, adotta le iniziative, nelle competenti sedi europee e internazionali, al fine di realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei. ».

2.0.5

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Potenziamento degli uffici immigrazione e degli sportelli unici per l'immigrazione del Ministero dell'interno)

1. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito di un anno.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

2.0.6

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Procedura semplificata del rilascio del visto di ingresso)

1. Al fine di agevolare e semplificare il rilascio dei visti di ingresso in favore delle donne provenienti da Paesi di origine in cui sia vietato o non garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, nonché siano in atto forme di discriminazione contro esse, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il

Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alla procedura semplificata e le forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto di ingresso di cui al presente articolo. ».

2.0.7

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o carte prepagate con codice iban per i lavoratori stranieri)

1. Per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'articolo 22 comma 6 del D.Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo, il lavoratore straniero ha diritto all'apertura di un conto base di cui all'art. 126-*noviesdecies* del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o all'attivazione di una carta prepagata con codice Iban, presentando presso le banche o la società Poste italiane S.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati, un documento di identità in corso di validità, internazionalmente riconosciuto, senza la necessità di traduzioni giurate, il proprio codice fiscale provvisorio o definitivo e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno ».

Art. 3.

3.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

3.2

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. All'articolo 9 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, il comma 3 è abrogato. »

3.3

MUSOLINO

Al comma 1, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* « questore, sulla base del parere del »;

b) *sostituire le parole:* « ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando » *con le seguenti:* « , acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità quando ».

3.4

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: « questore, sulla base del parere del. ».

3.5

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: « questore » *fino a:* « procedura di allontanamento », *con le seguenti:* « presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità ».

3.6

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: « questore » fino a: « procedura di allontanamento », con le seguenti: « presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità. ».

3.7

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: « sulla base del parere » aggiungere le seguenti: « vincolante reso, anche per le vie brevi, con atto scritto e motivato,. ».

3.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso « 1-bis », dopo le parole: « è in corso il predetto allontanamento » aggiungere le parole: « sentito il Ministero dell'interno ».

3.9

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: « procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e », aggiungere le seguenti: « , acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ».

3.10

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: « senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento. ».

Art. 4.**4.1**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

4.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

4.3

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso « 3-bis » con il seguente:

« 3-bis. L'ufficio di polizia di fronte al quale lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale contatta immediatamente i competenti uffici della Questura per fissare la data, l'orario e il luogo in cui si svolgeranno i rilievi fotodattiloscopici indicati negli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e la verbalizzazione entro i termini indicati dall'articolo 26, nonché la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Tali date, orari e luoghi sono indicati in atto scritto e tradotto in lingua comprensibile allo straniero che è a lui immediatamente consegnato. Nel caso in cui lo straniero, senza giustificato motivo e salvi i casi di forza maggiore, non si presenti nel giorno e nel luogo che gli sia stato indicato nell'atto a lui consegnato, la manifestazione di volontà

precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato. ».

4.4

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: « lo straniero » inserire le seguenti: « , senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo, ».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:

dopo le parole: « protezione internazionale » inserire le seguenti: « e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi »;

sostituire le parole: « non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato » con le seguenti: « si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis) ».

4.5

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « lo straniero » inserire le seguenti: « , senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo, »;*

b) *dopo le parole: « protezione internazionale » inserire le seguenti: « e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi, »;*

c) *sostituire le parole: « non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato » con le seguenti: « si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis). ».*

4.6

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « lo straniero », inserire le seguenti: « , senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo, »;*

b) *dopo le parole: « protezione internazionale », inserire le seguenti: « e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi, »;*

c) *sostituire le parole: « non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato. » con le seguenti: « si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b-bis). ».*

4.7

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3-bis » apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « lo straniero » inserire le seguenti: « , salvi i casi di forza maggiore, »;*

b) *inserire, in fine, le parole: « , salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo. ».*

4.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) capoverso « 3-bis », dopo le parole: « non si presenti », sono aggiunte le seguenti: « senza un giustificato motivo ».

4.9

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.10

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

4.0.1

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni per la designazione di un paese di origine sicuro ai fini della presentazione della domanda di protezione internazionale)

1. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un paese di origine designato come sicuro, si applica quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo del 28 gennaio 2008, n. 25, se in tale paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti. ».

Art. 5.**5.1**

ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

5.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

la lettera a) è soppressa;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

a) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

« 3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

b) alla lettera b) capoverso 6-ter, dopo le parole: « le famiglie nelle quarantotto successive », aggiungere: « Fino all'emanazione delle norme di cui all'art. 1, comma 25 Legge 206 del 2021, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni. »

c) alla lettera b) capoverso 6-ter, dopo le parole: « del codice di procedura civile », aggiungere: « La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenni sia sottoposto alla procedura prevista dal presente articolo ».

5.4

MUSOLINO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) alla lettera b), numero 3):

1) sostituire le parole: « sono aggiunti i seguenti » con le seguenti: « è aggiunto il seguente: »;

2) sopprimere il capoverso 6-ter.

5.5

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.

5.6

GIORGIS, ZAMPA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.7

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre, solo nell'esclusivo e prevalente interesse del minore, così come previsto dalle normative vigenti, la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. La scelta dell'invio del minore presso una sezione separata di un centro per adulti deve essere comunicata al Tribunale dei Minori per la conferma della valutazione che ciò sia nell'effettivo interesse del minore stesso ».

5.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) All'articolo 19, al comma 3-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto, sentita l'autorità giudiziaria competente, può disporre la provvisoria accoglienza di età non inferiore a diciassette anni in una struttura dedicata nei centri di cui all'articolo 9 per un periodo comunque non superiore a trenta giorni ».

5.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, la lettera a) apportare le seguenti modifiche:**a) all'articolo 19, il comma 3-bis è così modificato:*

« In caso di momentanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore

di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni ».

5.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « agli articoli 9 e 11 », con le seguenti: « all'articolo 9 ».

5.11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , trascorsi i quali il minore è posto senza indugio in libertà ».

5.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , trascorsi i quali il minore è posto senza indugio in una struttura idonea ».

5.13

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1.

5.14

VALENTE, ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.1).

5.15

GIORGIS, ZAMPA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.2) con il seguente:

1.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, per un numero di posti commisurato all'effettivo numero di stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale e tenendo conto delle esigenze del territorio. Le strutture di prima accoglienza sono gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. ».

5.16

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), sopprimere le parole: « e le parole “anche in convenzione con gli enti locali” sono soppresse ».

5.17

ZAMPA, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

1.3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli *standard* strutturali, i servizi da erogare e le risorse finanziarie necessarie in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18, in coerenza con la normativa nazionale. ».

5.18

GIORGIS, ZAMPA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2, con il seguente:

« 2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono trasferiti

nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema deve a tal fine essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. ».

5.19

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.

5.20

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il numero 3) con il seguente:*

« 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per

l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190." »;

b) *al numero 4), capoverso 3-bis, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.*

5.21

GIORGIS, ZAMPA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.22

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

5.23

ZAMPA, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

5.24

GIORGIS, ZAMPA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, sopprimere il sesto periodo.

5.25

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, sesto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « in una sezione dedicata » inserire le seguenti: « , separata ed autonoma nell’ambito degli spazi »;*

b) *inserire, in fine, le parole: « nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti di agibilità ».*

5.26

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, sesto periodo, sostituire le parole: « non superiore a novanta giorni » con le seguenti: « non superiore a quarantacinque giorni ».

5.27

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 3-bis, inserire, in fine, il seguente periodo: « Al predetto minore, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, è garantita l’erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza. ».

5.28

PARRINI, ZAMPA, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**5.29**

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**5.30**

MAIORINO, CATALDI

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:**a) sopprimere il numero 1);**b) al numero 3), capoverso 6-ter, sostituire il quarto periodo con il seguente: « Si applicano i commi 7 e 8. ».*
_____**5.31**

ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
_____**5.32**

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

5.33

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 3.

5.34

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: « sono aggiunti i seguenti » con le seguenti: « è aggiunto il seguente: »;*

b) *sopprimere il capoverso 6-ter.*

5.35

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-bis, sostituire le parole da: « di cui », fino a: « n. 281 », con le seguenti: « il 19 luglio 2020 ».

5.36

ZAMPA, PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.

5.37

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso 6-ter.

5.38

VALENTE, ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

« 6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici e di altri accertamenti sanitari, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 206 del 2021, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 10 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenni sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis. ».

5.39

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso 6-ter con il seguente:

« 6-ter. In attuazione del comma 4, nel caso di afflussi massicci e continui, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di accertamenti socio-sanitari dell'età nel rispetto delle modalità di cui ai commi 5 e 6, previa richiesta alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le fa-

miglie che si esprime per iscritto nel termine di cinque giorni. Si applicano i commi 7, 8 e 9. ».

5.40

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: « a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera. ».

5.41

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) punto 3, capoverso 6-ter, sostituire le parole: « può disporre », con la seguente: « dispone ».

5.42

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) al punto 3, capoverso 6-ter, dopo le parole: « rilievi antropometrici », aggiungere le seguenti: « , una valutazione psicologica o neuropsicologica, una visita pediatrica auxologica ».

5.43

ZAMPA, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: « anche radiografici, ».

5.44

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, primo periodo, sopprimere le parole: « anche radiografici, ».

5.45

GIORGIS, ZAMPA, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sopprimere il secondo periodo.

5.46

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sopprimere il secondo periodo.

5.47

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) al punto 3, capoverso 6-ter, dopo le parole: « confermata per iscritto », aggiungere le seguenti: « dall' autorità giudiziaria minorile comunque investita del caso ».

5.48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) al punto 3, capoverso 6-ter, sostituire le parole: « i minorenni entro cinque giorni », con le seguenti: « i minorenni entro 60 giorno e comunque fino alla nomina del tutore provvisorio ».

5.49

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) al punto 3, capoverso 6-ter, sostituire le parole: « i minorenni entro cinque giorni », con le seguenti: « i minorenni entro 30 giorni e comunque fino alla nomina del tutore provvisorio ».

5.50

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: « entro 5 giorni dalla notificazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile », con le seguenti: « entro 15 giorni dalla notifica, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. ».

5.51

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) al punto 3), capoverso 6-ter, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « entro 5 giorni », con le seguenti: « entro 60 giorni ».

5.52

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) al punto 3), capoverso 6-ter, ovunque ricorrano, sostituire le parole: « entro 5 giorni », con le seguenti: « entro 30 giorni ».

5.53

ZAMPA, PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, quinto periodo, sostituire le parole: « entro 5 giorni dalla notifica », con le seguenti: « entro 10 giorni dalla notifica ».

5.54

VALENTE, ZAMPA, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: « La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minore sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis. »

5.55

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: « La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minore sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis. »

5.56

ZAMPA, PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni. »

5.57

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo la lettera b) aggiungere le seguenti lettere:

« b-bis) all'articolo 19, il comma 1 è così modificato:

al primo periodo dopo le parole: “protezione immediata,” è aggiunta la parola: “tutti”. Dopo le parole: “comunque non superiore a” la parola: “trenta” è modificata con la parola: “quarantacinque”;

al secondo periodo dopo le parole: “è situata la struttura,” sono aggiunte per parole: “per un numero di posti commisurato all’effettiva entità di arrivi in frontiera ovvero rintracci sul territorio,”. Dopo le parole: “dal Ministero dell’interno” sono eliminate le parole: “anche in convenzione con gli enti locali”;

al terzo periodo dopo le parole: “gli *standard* strutturali,” sono eliminate le parole: “in coerenza con la normativa regionale”. Dopo le parole: “e i servizi da erogare” sono aggiunte le parole: “e le risorse finanziarie necessarie”. Dopo le parole: “di cui all’articolo 18,” sono aggiunte le parole: “in coerenza con la normativa nazionale.”;

b-ter) all’articolo 19, il comma 2 è così modificato:

al primo periodo sono inserite le seguenti parole: “A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, tutti”. Dopo le parole: “i minori non accompagnati sono” la parola: “accolti” è sostituita dalla parola: “trasferiti”;

dopo le parole: “nell’ambito del” le parole: “Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati” sono sostituite da: “Sistema di accoglienza e integrazione”;

al secondo periodo dopo le parole: “la capienza del Sistema” la parola: “è” viene sostituita dalle parole: “deve a tal fine essere”;

dopo le parole: “non accompagnati” sono aggiunte le parole: “nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle” e sono eliminate le parole: “nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle”;

dopo le parole: “da riprogrammare annualmente” sono aggiunte le parole: “rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari”.

b-quater) all’articolo 19, il comma 3 è così modificato:

“In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l’attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all’articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell’interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. ».

5.58

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo è incrementato di euro 187.500.000,00 annui, a decorrere dall’anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di euro 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l’accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 187.500.000 a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

5.59

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. All’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale.” ».

5.60

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di fronteggiare l’accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell’accoglienza, il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50

milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

Art. 6.

6.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

6.2

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

6.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

6.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Al comma 1-*bis* dell'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “previo parere positivo” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere, da esprimersi entro il termine di trenta giorni”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La mancata espressione del parere di cui al periodo precedente non preclude il rilascio del permesso di soggiorno”. ».

6.5

MAIORINO, CATALDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis è abrogato. ».

6.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: « ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce il mandato », con le seguenti: « sentito il Ministero del lavoro e gli uffici territoriali dei servizi per l'impiego ».

6.7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: « dei datori di lavoro », sono aggiunte le seguenti: « e delle organizzazioni sindacali ».

6.8

MUSOLINO

Al comma 1, capoverso « 1-bis.1 », sopprimere l'ultimo periodo.

6.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Misure di assistenza nei confronti dei minori orfani di guerra nella striscia di Gaza)

1. Previa intesa con le autorità locali della striscia di Gaza, il Ministro degli affari esteri è autorizzato a garantire in sicurezza l'arrivo in Italia dei minori orfani di guerra che ne fanno richiesta.

2. Ai comuni, agli enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che accolgono minori, di cui al comma 1, provenienti dalla striscia di Gaza, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *f*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli *articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184*, è riconosciuto, dal Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite, nel limite di spesa complessiva di euro 200.000 per l'anno 2023. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 200.000 per l'esercizio finanziario 2023.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, nei limiti di euro 200.000 per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 7.

7.1

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

7.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Sopprimere l'articolo.

7.3

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Ai beneficiari delle misure di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30

dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono assicurati, nel corso e alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, il monitoraggio e la verifica dello stato di salute psico-fisica e dello stato di salute mentale, in particolare con riguardo alla rilevazione precoce di segnali di rischio o di disagio. ».

7.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 10 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e all'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo. ».

7.5

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 6-bis, il comma 2 è abrogato. ».

7.6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) all'articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

“1-bis. Sono garantiti servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, devono consistere in colloqui indivi-

duali, almeno settimanali, atti a stabilire la sussistenza di condizioni minime di serenità psicologica e psichica, in considerazione delle esperienze vissute, tali da garantire la sicurezza personale e nei rapporti con gli altri. Deve essere assicurata, nell'ambito dell'erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale, una informativa di cultura legale riguardo i principi e i valori comunemente riconosciuti nella Comunità Europea, con particolare riguardo al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel paese di origine". ».

7.7

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.8

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.9

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: « si può derogare » fino alla fine della lettera, con le seguenti: « nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della salute e di intesa con le regioni, in attuazione del modello di accoglienza diffusa, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso. ».

7.10

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: « ai parametri di capienza » fino alla fine del periodo con le seguenti: « , solo

ed esclusivamente per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo ove non siano presenti sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis, e sempre garantendo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, dei parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, nonché del divieto di trattamenti degradanti di cui all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore alla metà dei posti previsti dalle medesime disposizioni. ».

7.11

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: « ai parametri di capienza », fino alla fine del periodo con le seguenti: « , per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate, ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti. ».

7.12

MUSOLINO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a):*

1) dopo le parole: « si può derogare » inserire le seguenti: « , per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate, »;

2) dopo le parole: « medesime disposizioni » inserire le seguenti: « e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti. ».

b) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: « e dopo le parole “genitori singoli”, sono inserite le parole “o le famiglie” ».*

7.13

MUSOLINO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « si può derogare » inserire le seguenti: « , per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate, »;*

b) *dopo le parole: « medesime disposizioni » inserire le seguenti: « e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti. ».*

7.14

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) le parole: « al doppio dei posti » sono sostituite dalle seguenti: « al 20 per cento dei posti ».

7.15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « al doppio dei posti », con le seguenti: « al 25 per cento dei posti ».

7.16

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « La commissione tecnica provvede, altresì: ad adeguare l'erogazione e la qualità dei servizi di accoglienza, i requisiti igienico-sanitari e i parametri di agibilità degli spazi rispetto alla capienza dei predetti centri e delle predette strutture; a garantire l'effettiva separazione, autonomia ed adeguatezza degli spazi delle sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis; ad assicurare l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza dei predetti minori; a verificare la congruità delle

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in ordine all’attuazione delle misure previste e delle funzioni assegnate dal presente comma. ».

7.17

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all’articolo 17, comma 1, dopo le parole: “genitori singoli” sono inserite le seguenti: “o le famiglie”. ».

7.18

MUSOLINO

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « e dopo le parole “genitori singoli” », sono inserite le parole: « o le famiglie ».

7.19

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: « e dopo le parole: “genitori singoli”, sono inserite le seguenti: “o le famiglie” ».

7.20

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« b-bis) all’articolo 22:

1) al comma 1, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici giorni” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il permesso di soggiorno di cui al periodo precedente può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”;

2) il comma 2 è abrogato. ».

7.21

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'articolo, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, i Comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di 12 mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del DPR 151 del 2011 ed il termine di 36 mesi per l'adeguamento. ».

7.22

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

« 1-ter. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri e delle strutture di cui al comma 1, lettera a), in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli *standard* e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito *internet* del dicastero. ».

7.23

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

« 1-ter. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di dodici mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del de-

creto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ed il termine di trentasei mesi per l'adeguamento. ».

7.24

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

« 1-ter. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. ».

7.25

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

« 1-ter. Le donne straniere immigrate vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari di riferimento, possono essere indirizzate alle reti territoriali antiviolenza, ai fini della relativa presa in carico. All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

7.26

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

« 1-ter. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, l'articolo 6-ter è abrogato. ».

7.27

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-ter. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di dodici mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ed il termine di trentasei mesi per l'adeguamento. ».

7.28

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1 Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 130.000.000 per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e che necessitano di un'assistenza specifica al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. ».

7.29

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il

finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. ».

7.0.1

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-*bis*, 572, 582, 583, 583-*bis*," è inserita la seguente: "583-*quinquies*,". ».

7.0.2

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4)

1. Alla legge 11 gennaio 2018 n. 4, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Cambio del cognome per le vittime di reato di matrimonio forzato)

1. Le vittime del reato di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome.

2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dalla persona vittima del reato di cui al medesimo comma 1.

3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.

4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.

5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396". ».

7.0.3

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento in deroga delle qualifiche delle professioni sanitarie delle rifugiate provenienti dall'Afghanistan)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario alle professioniste cittadine afgane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

2. Le professioniste di cui al comma 1 possono esercitare le professioni sanitarie o socio-sanitarie a seguito del rilascio del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professioniste, a seguito, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. ».

7.0.4

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. ».

7.0.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il

finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. ».

Art. 8.

8.1

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

8.2

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-*bis*. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera "San Giovanni di Dio" di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico. ».

8.3

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-*bis*. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani

è concesso un contributo ulteriore pari a 200.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo sono aggiunti i seguenti:

« Art. 8-bis.

(Misure di sostegno economico ai Comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)

Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione del, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 8-ter.

(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli

artt. 9, 11 e 11-*bis* del d.lgs. 142/2015 e 10-*ter* comma 1-*bis* del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 8-*quater*.

(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)

Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti col-

lettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

8.0.2

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

“Art. 16-bis.

(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

1. Il piano nazionale di accoglienza indicato all'articolo 16 provvede a pianificare le seguenti strutture:

- 1) i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9;
- 2) gli eventuali centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11;
- 3) le strutture governative di prima accoglienza per minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 1;
- 4) le strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione.

2. Il piano nazionale di accoglienza fissa i criteri di ripartizione regionale indicati nell'articolo 16 in osservanza degli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione e stabilisce con cadenza biennale il numero complessivo annuo di posti immediatamente disponibili ogni anno per l'accoglienza nell'ambito delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, non inferiore alla media del numero complessivo annuo delle persone, inclusi i minori, che negli ultimi cinque anni hanno ottenuto in Italia la protezione internazionale e il permesso di soggiorno per protezione speciale e hanno presentato domanda di protezione internazionale, anche tenendo conto degli alloggi messi a disposizione in Italia da privati che si convenzionino col Sistema di accoglienza e integrazione o da enti abilitati a supportare gli ingressi per motivi umanitari. La programmazione annuale è differenziata, anche in relazione ai numero dei

posti, tra i richiedenti protezione internazionale che abbiano concluso le operazioni di identificazione, di soccorso, di orientamento e di prima accoglienza nei centri indicati all'articolo 9, non siano trattenuti ai sensi dell'articolo 6 e siano sprovvisti dei mezzi sufficienti di sussistenza indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 14, e i beneficiari di protezione internazionale o speciale, che siano tuttora sprovvisti di tali mezzi, e tra i posti ordinari e i posti da riservare alle diverse tipologie di persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 e, nei limiti indicati al comma 4, tiene conto anche degli indicatori socio-economici e demografici dei diversi territori in caso di sensibile modifica delle previsioni di arrivo e in ogni caso in cui il numero complessivo nazionale dei posti da mettere a disposizione sia superiore alla media annuale dei cinque anni precedenti il Piano è aggiornato su base annuale.

3. In caso di insufficienza dei posti immediatamente disponibili o attivabili rapidamente nell'ambito dei posti pianificati ai sensi del comma 2 nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione il Ministero dell'interno, autorizza i Prefetti ad attivare i centri di accoglienza straordinaria ai sensi dell'articolo 11 il Ministero stesso convoca i componenti del Tavolo al fine di adeguare il prima possibile il piano nazionale di accoglienza in modo da reperire nuovi posti nell'ambito del sistema di accoglienza ed integrazione sufficienti a soddisfare le nuove ed imprevedibili esigenze.

4. La ripartizione tra le regioni dei posti nelle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione è effettuata in proporzione della popolazione residente. I posti spettanti ad ogni regione sono ripartiti in modo che in ogni comune siano operativi posti in strutture di accoglienza in numero proporzionale alla popolazione residente. Sono esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni in cui sia in vigore lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, emanato con decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i comuni che si trovano nelle zone rosse dei piani di evacuazione per rischio vulcanico. Possono essere altresì esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, i comuni, la cui superficie terrestre comprende soltanto una o più isole minori, i comuni la cui superficie si trova interamente in zone in cui è molto elevato il livello di attenzione per il rischio idrogeologico e i comuni, diversi dai capoluoghi di provincia o di regione, i quali abbiano una popolazione residente fino a cinquantamila abitanti e nel cui territorio siano collocati i punti di crisi ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i centri di permanenza per il rimpatrio, i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9 e i centri di primo soccorso e accoglienza.

5. Il piano indicato al comma 1 prevede anche i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurate da ogni Comune, sia nell'ambito delle proprie funzioni amministrative ordinarie, sia nell'ambito di ogni struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, in relazione alle peculiarità e ai

requisiti di ciascuna tipologia di struttura, nonché il fabbisogno standard per l'erogazione di ogni prestazione, anche in relazione alla diversa tipologia di ospiti, nel rispetto del presente decreto legislativo, e il costo standard dell'adeguamento e della gestione di tali strutture e dell'erogazione delle prestazioni.

6. Lo Stato, anche mediante fondi dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali, provvede con la massima tempestività all'integrale finanziamento ad ogni comune in cui è collocata una struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione dei costi standard necessari per l'adeguamento e per la gestione di tali strutture e per l'erogazione delle prestazioni, in relazione ai posti delle strutture di accoglienza collocate nel suo territorio nell'ambito della programmazione annuale e nei limiti del fabbisogno standard per i livelli essenziali, nonché all'integrale finanziamento dei costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività delle strutture di accoglienza.

7. Eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali possono essere predisposte dal comune o dalla regione in cui si trova la struttura, con costi a carico del sistema di assistenza comunale o regionale.

8. Lo Stato può altresì predisporre a proprie spese, anche con le procedure previste dall'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che determinati edifici appartenenti al demanio dello Stato o al patrimonio dello Stato ovvero gestiti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, siano riadattati all'uso quali strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione e siano poi trasferiti o concessi gratuitamente in uso al comune in cui si trovano al fine della successiva gestione da parte del comune nell'ambito del Sistema stesso.

9. L'effettivo funzionamento delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione collocate nel proprio comune e l'effettiva erogazione delle prestazioni che devono erogate ad ogni straniero sono garantiti dal comune stesso, anche consorziato con altri comuni, mediante l'utilizzo in tutto o in parte di proprio personale o di propri enti o di qualificati enti del terzo settore, individuati attraverso procedure di accreditamento e di successiva co-progettazione degli interventi e mediante la previsione di procedure e strumenti di verifica permanente del buon funzionamento di ogni struttura." ».

8.0.3

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 8-bis.***(Misure di sostegno economico ai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30.374.400 euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 30.374.400 euro per l'anno 2023.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

3. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30.374.400 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8.0.4

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 8-bis.***(Risorse in materia di sicurezza urbana)*

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni destinatari dei finanziamenti del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e

10-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

3. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ».

8.0.5

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 8-bis.

(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle

prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

8.0.6

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. ».

Art. 9.

9.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « delle Forze armate », aggiungere le seguenti: « esclusivamente per specifiche esigenze di prevenzione della criminalità internazionale ».

Art. 11.**11.1**

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 11.***(Misure per il potenziamento dell'organico di Questure e Prefetture per lo svolgimento dei servizi connessi al rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e alla registrazione delle domande di asilo)*

1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione, si dispone, presso le Prefetture, l'ampliamento dell'organico nella misura di 100 unità di personale della carriera prefettizia e 2500 unità di personale tra dirigenti e altri funzionari.

2. Al fine di rendere maggiormente rapide ed efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, e la registrazione delle domande di asilo presso le Questure, la pianta organica del Ministero dell'interno, in aggiunta ai lavoratori in somministrazione attualmente impiegati, è ampliata di 5000 unità, da selezionarsi mediante procedure concorsuali pubbliche. ».

11.2

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

11.0.1

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 11-bis.***(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)*

1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi alle procedure d'appalto per la gestione delle strutture ricettive temporanee per cittadini extracomunitari da parte del Ministero dell'interno e delle Prefetture, il personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 tab. 1 confluisce in un ruolo ad esaurimento, con il medesimo trattamento economico in godimento previsto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali. Al personale del predetto costituendo ruolo ad esaurimento potranno essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica dei posti di funzione di dirigente di II fascia, in deroga ai limiti percentuali previsti dallo stesso articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno. ».

Plenaria**140^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta pomeridiana, si è conclusa la discussione generale e sono state svolte le repliche.

Si dovrebbe pertanto passare alla illustrazione e votazione di emendamenti e ordini del giorno, tenendo conto che il provvedimento è calendarizzato in Aula alle ore 10 di domani, giovedì 30 novembre.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che è realisticamente impossibile un esame serio del provvedimento, considerati i tempi ristretti a disposizione e l'impossibilità di modificare il testo in esame. È infatti ormai da tempo in vigore una sorta di monocameralismo alternato, aggravato dal recente aumento del ricorso alla decretazione d'urgenza, che lede le prerogative parlamentari.

Per questo motivo, ricorda di aver proposto al presidente Tosato, nella seduta antimeridiana di oggi, di affrontare tale questione nel prossimo Ufficio di Presidenza, costituendo un comitato ristretto o un gruppo di lavoro incaricato di formulare alcune ipotesi di soluzione.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), a tale proposito, chiede di incardinare in sede referente il disegno di legge costituzionale n. 892, a sua firma, da abbinare al disegno di legge costituzionale n. 574 (*Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge*), d'iniziativa del senatore Paroli, di cui è già stato avviato l'esame.

Il PRESIDENTE assicura che si procederà in tal senso nella seduta convocata per le ore 14 di domani.

Considerato l'elevato numero di emendamenti e ordini del giorno presentati e il fatto che l'Atto Senato n. 951 in titolo è iscritto all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea di domani mattina, prende atto dell'impossibilità di concludere l'esame del provvedimento con il conferimento del mandato al relatore.

Comunica quindi che riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori, rappresentando che la Commissione non ha potuto concludere l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,10.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria

102^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, assegnato alla Commissione Affari Costituzionali in sede referente e alla Commissione giustizia in sede consultiva per l'espressione di un parere.

Il provvedimento consta di 15 articoli suddivisi in V Capi.

Per le parti di competenza della Commissione Giustizia segnala anzitutto l'articolo 01, che è stato introdotto durante l'esame da parte della Camera e novella l'articolo 4, comma 3, terzo periodo del Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), che disciplina le condizioni che consentono l'ingresso regolare di uno straniero nel territorio nazionale, prevedendo che non sia ammesso l'ingresso in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per il reato di lesione personale commesso contro persona incapace, per età o infermità, che causi una malattia superiore a venti giorni (articolo 582, secondo comma, secondo periodo del codice penale), nonché per i reati relativi a pratiche di mutilazione genitale fem-

minile e per il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, previsti dal codice penale (articoli 583-*bis* e 583-*quinqüies* del codice penale). L'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'espulsione dello straniero modificando il Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). In particolare, per quanto di specifica competenza della Commissione, il comma 1 (lettere da *a*) ad *e*) aggiorna i riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso di soggiorno ai fini del rilascio del permesso, facendo riferimento alle categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 16 del Codice delle leggi antimafia.

Viene poi ribadita la competenza del giudice amministrativo nell'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di espulsione disposti dal ministro dell'Interno (con applicazione del rito abbreviato previsto dal codice del processo amministrativo secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1) e quella del giudice ordinario contro quelli del prefetto. Nel corso dell'esame da parte della Camera è stato circoscritto il margine di discrezionalità del giudice nel comminare la misura dell'espulsione quale misura di sicurezza dello straniero di un Paese terzo che sia condannato per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza prevedendo che il giudice ordina (e non « può ordinare » come stabilito dalla norma vigente) l'espulsione dello straniero condannato per quei delitti, fermo restando che egli risulti socialmente pericoloso.

Il comma 3 disciplina la procedura di espulsione dello straniero nei casi in cui sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale. Si tratta di una fattispecie non prevista in precedenza dall'ordinamento, che prevedeva esclusivamente l'ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale non in stato di custodia cautelare in carcere.

Il comma 4-*bis*, inserito nel corso dell'esame nell'altro ramo del Parlamento, introduce la possibilità dell'espulsione del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione entro il limite di 3 anni della pena, così come già previsto dall'ordinamento per i cittadini di Paesi terzi (entro il limite di 2 anni della pena).

L'articolo 3, al comma 1, lettera *b*) e *c*), introdotte nel corso dell'esame da parte della Camera, interviene in materia di procedimento di espulsione e cessata ammissione al gratuito patrocinio. Nel dettaglio le disposizioni prevedono che il questore, una volta eseguita l'espulsione nei casi di domanda reiterata di protezione internazionale senza addurre nuovi motivi e di domanda manifestamente infondata, ne deve dare comunicazione alle commissioni territoriali che a loro volta la trasmettono tempestivamente al giudice ai fini della dichiarazione della cessata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice dichiara cessata l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato quando: rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia

esecutiva della decisione adottata dalla commissione territoriale, in caso di domanda di protezione internazionale presentata direttamente alla frontiera da un richiedente proveniente da un Paese designato Paese sicuro, oppure quando rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di rigetto, la comunicazione dell'avvenuta espulsione da parte della commissione territoriale.

Infine, il comma 2, sempre in materia di gratuito patrocinio, modifica la disciplina generale riguardante l'esclusione dal diritto alla liquidazione del compenso del difensore in caso di impugnazione inammissibile.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati. Nel dettaglio l'articolo, anch'esso modificato dalla Camera, introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore. È stata introdotta in particolare la possibilità per il giudice di disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di false dichiarazioni sull'età ((lettera *b*), n. 1)).

In relazione alla procedura di identificazione dei minori (lettera *b*), n. 2 e n. 3), è stata introdotta la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati, di ordinare l'effettuazione di misurazioni antropometriche o di altri esami sanitari, inclusi quelli radiografici, al fine di determinare l'età, informando immediatamente la Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, che ne autorizza l'attuazione in forma scritta ovvero, in casi di particolare urgenza, oralmente con successiva conferma scritta.

Infine, per completezza, segnala che il Capo III (articoli 7 e 8) interviene in materia di accoglienza, con la finalità – esplicitata nella relazione illustrativa – di « introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per assicurare forme di sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati nel proprio territorio », mentre il Capo IV (articoli da 9 a 12) introduce misure per il supporto alle politiche di sicurezza e per la funzionalità del Ministero dell'interno, anche in considerazione dei maggiori impegni connessi al predetto afflusso migratorio.

Propone infine, per le parti di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi in discussione generale intervengono per annunciare il voto contrario dei rispettivi Gruppi sulla proposta di parere non ostativo i senatori LOPREIATO (*M5S*), CUCCHI (*Misto-AVS*), SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) e BAZOLI (*PD-IDP*). Annunciano invece il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), BERRINO (*FdI*), PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e POTENTI (*LSP-PSd'Az*).

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) interviene per chiedere che la Commissione possa svolgere l'audizione, eventualmente anche congiuntamente con la Commissione giustizia della Camera dei deputati, del ministro della Difesa in ordine ad alcuni contenuti, riguardanti la magistratura, di un'intervista rilasciata da quest'ultimo alla stampa quotidiana nei giorni scorsi.

Si associano alla richiesta della senatrice Cucchi il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) e la senatrice LOPREIATO (*M5S*).

Il presidente SISLER fa presente che la questione sarà sottoposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SISLER comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 30 novembre, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 29 novembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

Presidenza della Presidente
CRA XI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 936 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 2023, N. 161, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
PER IL « PIANO MATTEI » PER LO SVILUPPO IN STATI DEL CONTINENTE
AFRICANO)*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria

108^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(851) Deputato Patrizia MARROCCO e altri. – *Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Patrizia Marrocco e altri; Maria Elena Boschi e altri; Rizzetto e altri; Bicchielli e altri; Furfaro e altri; Gilda Sportiello; Elisabetta Gardini e altri; del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Panizzut e altri; Luana Zanella) (Parere alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e per la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Presso le Commissioni di merito 2^a e 10^a riunite, esso è stato congiunto con altri disegni di legge simili e al contempo è stato adottato come testo base per l'esame. I disegni di legge vertono sul cosiddetto diritto all'oblio, essendo tesi a far fronte al fenomeno ricorrente per cui, nonostante l'avvenuta guarigione clinica, una consistente parte di persone guarite dal tumore sperimenta discriminazioni nell'esercizio dei propri diritti, in particolare con riferimento all'accesso a servizi finanziari, bancari e assicurativi.

Il disegno di legge n. 851 si compone di 5 articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento normativo, in attuazione anche degli articoli 7 (sul rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (sulla protezione dei dati personali), 21 (sulla non discriminazione), 35

(sulla protezione della salute) e 38 (sulla protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44.

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che non è ammessa la richiesta – in sede di stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati – di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui essa sia stata affetta in precedenza, qualora il trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta; tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del ventesimo anno di età.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone che le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscano alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipulazione o del rinnovo dei predetti contratti.

Il comma 3 aggiunge che, in tali casi, non possono essere applicati costi o oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti.

Il comma 4 sancisce il divieto per i soggetti prima citati di richiedere alla controparte l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma, ed è prevista la nullità delle clausole difformi da tale divieto.

L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla legge sulle adozioni, stabilendo che le indagini concernenti la salute dei richiedenti non possono avere ad oggetto patologie oncologiche qualora siano trascorsi più di dieci anni dalla fine del relativo trattamento terapeutico, senza recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventesimo anno di età.

L'articolo 4 introduce, nell'ambito delle procedure selettive, il divieto di richiedere informazioni sullo stato di salute dei candidati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e guariti da più di dieci anni, ovvero da più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventesimo anno di età.

L'articolo 5, infine, detta le disposizioni transitorie e finali.

Il Relatore presenta, quindi, un conferente schema di parere favorevole, in cui si richiama la risoluzione del Parlamento europeo, del 16 febbraio 2022, sul rafforzamento in Europa della lotta contro il cancro e in cui si chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per

i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere, analogamente alla posizione assunta alla Camera. Ricorda tuttavia che l'Italia arriva in ritardo, rispetto ad altri Paesi europei, su un provvedimento che completa la guarigione fisica anche con quella sociale. Prospetta, infine, la possibilità di stabilire in futuro norme analoghe anche per la guarigione da altre malattie specifiche.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (n. 90)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA, relatore, riepiloga i contenuti principali dello schema di osservazioni già illustrato in precedenza che, in attuazione a una parte della delega fiscale, reca l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, che recepisce l'accordo sul cosiddetto Secondo pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, per l'introduzione della cosiddetta *global minimum tax*.

Propone quindi di formulare osservazioni non ostantive, evidenziando due rilievi di natura formale. In particolare, all'articolo 9, comma 1, le parole « Direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 », andrebbero sostituite con le parole « direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 », al fine di tenere conto della rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE L 013, del 16 gennaio 2023, pag. 9; all'articolo 9, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere il riferimento alla versione dell'11 marzo 2022 del Commentario alle regole OCSE, essendo già stata annunciata la prossima pubblicazione di una versione aggiornata, alla stessa stregua delle Guide amministrative, ivi citate senza riferimento temporale, sebbene una prima versione sia già stata pubblicata a febbraio 2023.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo) (COM(2023) 416 definitivo)

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, sulla proposta di direttiva in titolo, relativa al monitoraggio sullo stato del suolo, in cui si ritiene la proposta in linea con il principio di sussidiarietà, ma suscettibile di miglioramento con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento a una serie di punti specifici, elaborati anche alla luce dell'intervento svolto dalla senatrice Murelli.

In particolare, rileva la necessità di un migliore coordinamento tra la proposta in esame e la proposta di « legge europea sul ripristino della natura » (COM(2022) 304). Rileva, inoltre, aspetti relativi al coinvolgimento delle regioni, alla presenza naturale di inquinanti in alcune zone, alla necessità di chiarire meglio le definizioni di servizi ecosistemici, siti potenzialmente contaminati, suolo sano e suolo non sano.

Propone di rilevare, inoltre, la necessità di una maggiore coerenza normativa tra più requisiti sovrapposti dettati da altre normative e tra il riferimento agli eventi scatenanti e un approccio basato sul rischio, nonché di limitare il ruolo dell'autorità competente alla supervisione e approvazione della valutazione del rischio in funzione del sito, e di limitare il registro pubblico ai soli siti contaminati, distinguendoli da quelli potenzialmente contaminati.

Ritiene opportuno anche rilevare che le sanzioni dovrebbero essere proporzionate alla natura e alla gravità della condotta illecita e non al fatturato della persona giuridica o della persona fisica che ha commesso la violazione, e che le procedure di bonifica relative al ripristino dei suoli contaminati dovrebbero essere maggiormente uniformate a livello europeo. Rileva infine l'opportunità di alcune modifiche agli allegati.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede anzitutto di poter rinviare la votazione. Chiede inoltre chiarimenti sui possibili oneri amministrativi connessi con l'introduzione di un meccanismo volontario di certificazione

della salute del suolo, nonché sul riferimento alle attività che consentono di individuare un sito come potenzialmente contaminato.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di rinvio del voto. Nel prendere atto del lavoro svolto dal Relatore nel merito dei diversi aspetti che compongono la proposta di direttiva, si dissocia dalla posizione assunta, che non si limita a integrare o mitigare la proposta, ma si spinge sino a depotenziarne gli effetti. Ciò rispecchia l'approccio politico generale della maggioranza sui temi ambientali, ritenuti un ostacolo allo sviluppo delle attività imprenditoriali.

Il relatore MATERA (*FdI*) replica riaffermando l'impegno dell'attuale maggioranza di governo nei confronti dei temi ambientali, ritenendo al contempo opportuno evitare inutili oneri burocratici e finanziari per le amministrazioni pubbliche e per i privati, in linea con il principio di proporzionalità. Si dichiara peraltro disponibile ad accogliere eventuali indicazioni concrete per trovare una linea su cui poter convenire.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano
(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SATTÀ (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 161 del 2023, che prevede il cosiddetto « Piano Mattei », finalizzato alla costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Tale cooperazione è attuata attraverso la condivisione e la partecipazione degli Stati africani all'individuazione, definizione e attuazione degli interventi previsti dal Piano, nonché l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali, perseguendo obiettivi di interesse condiviso quali la promozione di una crescita comune, la creazione di opportunità di lavoro, il miglioramento dell'istruzione e della formazione professionale.

L'articolo 1 del disegno di legge enuncia i settori di cooperazione entro i quali verrà attuato il Piano, per il quale è prevista una durata quadriennale (fatta salva la possibilità di essere aggiornato prima della scadenza). I settori interessati dal Piano sono molteplici e vanno dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale, dalla promozione delle esportazioni e degli investimenti all'agricoltura, alla sicurezza alimentare. Il partenariato tra Ita-

lia e Paesi africani verrà attuato nel solco di strategie territoriali, riferite a specifiche aree del continente africano.

L'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per l'implementazione del Piano. La Cabina è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), da altri ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.a., uno della società SACE S.p.a. e uno della società Simest S.p.a. Fanno parte della Cabina di regia anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del mondo universitario e della ricerca, rappresentanti di enti pubblici o privati, oltre che esponenti della società civile e del terzo settore.

Ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento, che spettano al Presidente del Consiglio, l'articolo 3 elenca i compiti della Cabina di regia, tra cui: coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati africani svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche; « finalizzare » il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti; monitorare la sua attuazione, anche ai fini del suo aggiornamento; approvare la relazione annuale al Parlamento; promuovere iniziative finalizzate all'accesso a risorse dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.

L'articolo 4 reca l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, di un'apposita struttura di missione a supporto del Presidente del Consiglio e del Ministro degli esteri, con funzioni relative alla cura del segretariato e alla predisposizione della relazione annuale al Parlamento.

Riguardo agli oneri relativi al personale composto da 19 unità, la relazione tecnica specifica che sono utilizzati i medesimi criteri di quantificazione valevoli per la struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ogni anno. La relazione al Parlamento dovrà stabilire le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano medesimo e ad aumentarne l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi fissati.

L'articolo 6 reca la disposizione finanziaria e quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4 e provvede alla relativa copertura. Gli oneri previsti per l'istituzione della suddetta struttura di missione ammontano a euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a partire dal 2024.

Infine, l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) esprime la propria contrarietà nei confronti del provvedimento in esame, che prevede una Cabina di regia,

struttura pletorica che dovrebbe svolgere funzioni non del tutto chiare, e su cui chiede al Relatore una integrazione di istruttoria per mettere maggiormente in luce le funzioni, i compiti e in particolare gli oneri finanziari. Ritiene inoltre necessario approfondire quali risorse finanziarie siano impiegate nella strategia di coinvolgimento dei paesi africani, relativamente ai quali evidenzia peraltro l'avvicinamento politico ad altre realtà statali.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ribadisce che il decreto-legge fissa una cornice procedurale che richiederà successivamente ulteriori risorse. Esprime quindi piena condivisione e sostegno all'approccio avviato dal Governo sull'Africa e sottolinea come il contingente italiano in Niger sia stato l'unico a cui sia stato chiesto di restare nell'area, così confermando la bontà dell'approccio complessivo, di partenariato, portato avanti con i paesi africani.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*) sottolinea l'importanza di un approccio che tenga conto della necessità di favorire e promuovere lo sviluppo dei Paesi africani e ritiene che la linea incentrata sul cosiddetto Piano Mattei ne sia una chiara espressione, in grado di rafforzare il ruolo che l'Italia potrà esplicare per la stabilità della regione e per gli interessi nazionali ed europei.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene che il provvedimento sul Piano Mattei andrebbe reso coerente con le politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e con i fondi che tale settore ha a disposizione. Il rischio è che altrimenti si creino profili di evidente sovrapposizione di funzioni, con grave pregiudizio per le finalità che il testo in esame mira a perseguire e con le concrete possibilità che si producano effetti opposti a quanto ottimisticamente affermato dal Governo.

Il relatore SATTA (*FdI*) ricorda che il decreto in conversione costituisce solo un tassello di un quadro complessivo relativo a un piano strategico pluriennale che si dovrà strutturare e sviluppare. Conviene peraltro sulla necessità di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 851

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati e adottato quale testo base dalle Commissioni di merito, recante disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del cosiddetto diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche;

rilevato che il disegno di legge mira a dare attuazione agli articoli 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), 8 (protezione dei dati di carattere personale), 21 (non discriminazione), 35 (protezione della salute) e 38 (protezione dei consumatori) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44);

rilevato altresì che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 16 febbraio 2022 sul rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (P9_TA(2022)0038), « ritiene che le compagnie di assicurazione e le banche non dovrebbero considerare la storia clinica delle persone colpite da cancro; chiede che la legislazione nazionale garantisca che i sopravvissuti al cancro non siano discriminati rispetto ad altri consumatori; prende atto dell'intenzione della Commissione di collaborare con le imprese per elaborare un codice di condotta che assicuri che i progressi compiuti in relazione ai trattamenti oncologici e la loro maggiore efficacia siano rispecchiati nelle pratiche aziendali dei fornitori di servizi finanziari; sostiene, nel contempo, la promozione dei progressi compiuti in Francia, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, dove i sopravvissuti al cancro godono del “diritto all'oblio”; chiede che entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età; chiede l'introduzione di norme comuni per il diritto all'oblio nel quadro delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei consumatori del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di superare la frammentazione delle pratiche nazionali nel campo della valutazione del merito di credito e garantire la parità di accesso al credito per i sopravvissuti al cancro; chiede che il diritto all'oblio per i sopravvissuti al cancro sia incluso nella pertinente legislazione UE al fine di prevenire la discriminazione e migliorare l'accesso dei sopravvissuti al cancro ai servizi finanziari »;

valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 90

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il decreto legislativo in titolo, recante norme in materia di fiscalità internazionale, in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, che ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla revisione del sistema tributario italiano;

considerato che:

– il titolo I (articoli da 1 a 7) introduce norme volte alla revisione della residenza fiscale in relazione con l'estero, nonché a conformare il sistema d'imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche con norme per i lavoratori impatriati e per il *reshoring* di imprese o attività produttive che tornano a investire in Italia;

– l'articolo 4 dispone un nuovo quadro giuridico di riferimento per una politica di incentivi fiscali compatibile con la disciplina europea, in particolare con le norme in materia di aiuti di Stato, nell'ottica di assicurare alle imprese la certezza del regime di favore accordato;

– il titolo II (articoli da 8 a 60) reca disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, che recepisce, nel mercato unico, l'accordo sul cosiddetto Secondo pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, per l'introduzione di un livello d'imposizione fiscale minimo pari al 15 per cento, in tutti i 145 Stati aderenti, per i grandi gruppi multinazionali d'impresa, cosiddetta *global minimum tax*, in forza della legge delega fiscale 9 agosto 2023, n. 111, che fissa procedure e criteri di delega sul modello della legge di delegazione europea;

ricordato che:

– nell'ambito del Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS (*OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS – Base Erosion and Profit Shifting*), che conta oggi 145 Stati ed è volto a contrastare le strategie di pianificazione fiscale che sfruttano le lacune e le discrepanze nelle norme fiscali per spostare artificialmente i profitti verso luoghi con aliquote fiscali più basse, che procurano perdite di gettito annuale per i governi pari a 100-240 miliardi di dollari l'anno (4-10 per cento del gettito fiscale globale sul reddito delle società), 140 Paesi hanno aderito alla Soluzione dei Due Pilastri, dell'8 ottobre 2021, relativa all'Azione n. 1 sulle sfide

fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, in cui il Primo pilastro riguarda la corretta allocazione dei profitti soggetti a tassazione e il Secondo pilastro l'introduzione della tassazione minima del 15 per cento (alla cui attuazione, ad oggi, più di 50 giurisdizioni fiscali nazionali hanno dato concreto avvio), e alle « regole GloBE » (*Global Anti-Base Erosion Model Rules*) del 14 dicembre 2021, con il relativo Commentario del 14 marzo 2022, a cui ha fatto seguito l'adozione della Guida amministrativa il 13 luglio 2023;

– la direttiva (UE) 2022/2523, entrata in vigore il 23 dicembre 2022 e che deve essere attuata negli Stati membri entro il 31 dicembre 2023, ricalca sostanzialmente il modello impositivo del citato accordo OCSE/G20 dell'ottobre 2021, salvo alcune differenze tra cui quella di estendere la disciplina anche ai gruppi nazionali di imprese (sempre con un fatturato consolidato minimo di 750 milioni di euro) e quella di assoggettare ad imposizione integrativa (*top-up tax*) tutte le imprese localizzate in uno Stato membro a bassa imposizione, incluse le controllanti capogruppo che applicano l'imposta minima integrativa, in relazione alle controllate non residenti;

– la stessa direttiva afferma, ai considerando nn. 6, 11, 22, 24 e 27, che gli Stati membri, nell'applicare la direttiva, devono tenere conto di tutti i documenti e orientamenti adottati dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, come fonte illustrativa e interpretativa delle norme stabilite dalla direttiva, e che gli Stati membri possono scegliere di recepirli nei propri ordinamenti nazionali;

valutato che lo schema di decreto legislativo, al titolo I, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'UE e, al titolo II, reca una corretta ed esaustiva attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, alla luce di tutti i documenti e orientamenti adottati dal Quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS in relazione al Secondo pilastro dell'Azione 1 sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole « Direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 », con le seguenti « direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 », al fine di tenere conto della rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE L 013, del 16 gennaio 2023, pagina 9;

all'articolo 9, comma 3, si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alla versione dell'11 marzo 2022 del Commentario alle regole OCSE, essendo già stata annunciata la prossima pubblicazione di una versione aggiornata, alla stessa stregua delle Guide amministrative, ivi citate senza riferimento temporale, sebbene una prima versione sia già stata pubblicata a febbraio 2023.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 416 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4^a Commissione permanente,

esaminata la proposta di direttiva COM(2023) 416 relativa al monitoraggio sullo stato del suolo e la sua resilienza, la cui salvaguardia presenta aspetti di forte preoccupazione nell'Unione europea;

considerato che:

– il processo di degrado del suolo non si arresta ai confini nazionali, ma li trascende, inficiando il potenziale di fertilità dello stesso, la biodiversità, la salute umana e la risposta agli eventi meteorologici estremi, ai rischi legati al clima e agli incendi, e che il perdurante stato di degrado del suolo evidenzia la presenza di significative lacune normative e operative nelle vigenti politiche nazionali e dell'UE;

– la proposta integra la legislazione ambientale europea vigente, come le direttive sulle emissioni industriali, sui rifiuti, sulle discariche, sulla responsabilità ambientale, nonché sulla tutela penale dell'ambiente, contemplando tutti i tipi di contaminazione del suolo, compresa quella storica, e definisce un quadro omogeneo di monitoraggio, per la produzione e la valutazione di dati comparabili sulla salute del suolo, aumentarne la resilienza e di garantirne un uso sostenibile, con l'obiettivo di ottenere suoli sani in tutta l'UE entro il 2050;

tenuto conto della relazione del Governo, del 5 ottobre 2023, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,

si ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

È necessario che vi sia un coordinamento tra la proposta in esame e la proposta di « legge europea sul ripristino della natura » (COM(2022) 304), su cui il Consiglio e il Parlamento europeo, il 9 novembre scorso, hanno raggiunto un accordo politico. In particolare, occorre delineare chiaramente i rapporti fra l'obbligo di aumento del *trend* di incremento degli spazi verdi urbani a partire dal 2031 (articolo 6 della legge europea

sul ripristino della natura), l'obiettivo del consumo di suolo netto pari a zero nel 2050 (stabilito dalla Strategia dell'UE per il suolo COM(2021) 699) e i principi sulla mitigazione e compensazione della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici (articolo 11 della proposta di direttiva in esame).

In relazione alla nuova *governance* del suolo, si rileva che l'istituzione dei distretti del suolo e delle relative autorità competenti (articoli 4 e 5 della proposta), non potrà prescindere dal coinvolgimento pieno delle regioni, sia per le competenze legislative e amministrative, sia per la programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti delle stesse in tema di governo del territorio (anche in materia di bonifica di siti inquinati).

Si ritiene anche opportuno tenere conto delle diffuse eterogeneità nella composizione del suolo e sottosuolo del territorio come quello italiano, in cui la presenza di inquinanti in talune zone (come l'arsenico o altri metalli) dipenda non da emissioni antropiche ma dalla particolare composizione storica o geologica del suolo e del sottosuolo.

Riguardo alle definizioni, si evidenzia la scarsa chiarezza di quella di « servizi ecosistemici » enunciata nell'articolo 3, numero 3), della proposta di direttiva. Con riferimento all'articolo 11, recante principi di mitigazione del consumo di suolo, si ritiene preferibile migliorarne la definizione con una formulazione più generica, anche per il rapporto sinergico che questo articolo ha con la « gerarchia del consumo di suolo », prevista nella già citata Strategia dell'UE per il suolo per il 2030.

Inoltre, la lettera *b*) del medesimo articolo 11 potrebbe essere integrata con la locuzione « entro i limiti della fattibilità tecnica ed economica », analogamente alla lettera *a*), per indicare una compensazione effettiva della perdita di capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici, ossia fattibile sotto il profilo sia tecnico sia economico.

Sempre sulle definizioni di cui all'articolo 3, sarebbe opportuno distinguere i « siti potenzialmente contaminati » da quelli « contaminati », utilizzando due distinte definizioni. Conseguentemente, la definizione di « contaminazione del suolo » dovrebbe tenere conto della presenza di prove sul fatto che la sostanza o l'agente chimico nel suolo comporta un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.

Inoltre, la definizione di « suolo sano » dovrebbe incorporare la distinzione tra i diversi suoli e gli usi del suolo, discriminanti anche per la valutazione del rischio e la definizione di salute.

All'articolo 9 la definizione di « suolo non sano » prevede che, se uno dei criteri non è soddisfatto, il suolo sarà considerato automaticamente non sano (come nella valutazione dello stato dei corpi idrici nella direttiva delle acque), escludendo a prescindere la capacità di fornire determinati servizi ecosistemici. Tale fattispecie rischia di eccedere gli

obiettivi della proposta, considerata anche la problematicità dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque.

Inoltre, l'introduzione di un meccanismo di certificazione della salute del suolo per le transazioni fondiari, anche se volontaria, potrebbe aggravare di oneri amministrativi supplementari il trasferimento dei siti, che non soddisfano la definizione di « suolo sano ».

L'articolo 13 della proposta definisce i siti potenzialmente contaminati come i luoghi, individuati dagli Stati membri, in cui si sospetta una contaminazione del suolo sulla base di prove raccolte in linea con una serie di criteri. Tali criteri sembrano tuttavia anticipare eccessivamente la tutela nei confronti della potenziale contaminazione, in quanto si stabilisce che è sufficiente l'esercizio di un'attività, conclusa o in corso, a rischio di essere potenzialmente contaminante, indipendentemente dal verificarsi di un qualsiasi incidente o altro evento che possa aver provocato una contaminazione del suolo o il superamento di valori limite di inquinamento, per identificare il sito come potenzialmente contaminato. Sarebbe opportuno, quindi, una migliore e più puntuale definizione dei casi, in presenza dei quali poter stabilire la sussistenza di un rischio o pericolo di contaminazione concreto e a cui ricondurre gli obblighi e adempimenti che ne conseguono.

In merito, si ricorda che il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), definisce un sito come potenzialmente contaminato quando sia accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali, tale da rappresentare un potenziale rischio per la salute umana, da cui fa discendere specifici obblighi di adempimento.

Per quanto riguarda ancora gli articoli 13 e 14, la legislazione nazionale e quella dell'Unione europea dovrebbero essere coerenti per evitare i doppi requisiti (ad esempio, le disposizioni sul suolo per i siti di produzione industriale contenute nella direttiva sulle emissioni industriali IED); l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati dovrebbe basarsi sulla caratterizzazione del sito stesso e non dall'esercizio di una certa attività sul sito; l'introduzione di « eventi scatenanti » non risponde pienamente al contesto dei siti potenzialmente contaminati per i quali la proposta stessa prevede un approccio basato sul rischio.

Riguardo l'articolo 15, il ruolo dell'autorità competente dovrebbe essere quello di garantire che la valutazione del rischio sia eseguita in modo appropriato e di approvare tale valutazione, piuttosto che effettuare una valutazione specifica del sito, lasciando le valutazioni del rischio specifiche per sito alla parte responsabile, sulla base della metodologia di valutazione e del rischio definita dallo Stato.

L'introduzione del registro pubblico, prevista dall'articolo 16, dovrebbe limitarsi ai soli siti contaminati e non anche ai siti potenzialmente contaminati o in subordine predisporre due sezioni separate del registro,

con la possibilità di rimozione, in entrambi i casi, dalla lista quando siano condotte le attività di bonifica.

Nell'allegato I, parte B, i criteri indicanti la buona salute del suolo dovrebbero essere chiariti al fine di collegarsi alla metodologia di valutazione del rischio, che tiene conto della finalità e dell'uso del suolo.

Nell'allegato II, parte B, sarebbe opportuno ampliare il numero di metodologie di analisi per ottenere dei risultati analitici che, considerando i diversi tipi di suolo, permettano di ottenere valutazioni complete ed accurate.

Le sanzioni, previste dall'articolo 23, dovrebbero essere proporzionate alla natura e alla gravità della condotta illecita e non al fatturato della persona giuridica o della persona fisica che ha commesso la violazione.

Nell'Allegato I (parte B e C), considerato che il suolo è una risorsa fondamentale per l'agricoltura, si dovrebbe considerare non solo l'eccesso di nutrienti nel suolo, ma anche la loro carenza. Sarebbe opportuno aggiungere tra i principi di gestione sostenibile del suolo, elencati nell'Allegato III, anche la *Nutrient Use Efficiency* (cosiddetta NUE), il cui monitoraggio, favorisce le buone pratiche di fertilizzazione.

Infine, si ritiene opportuno che le procedure di bonifica, ivi incluse le pratiche burocratiche per l'avvio di tali procedure, relative al ripristino dei suoli contaminati, siano maggiormente uniformate a livello europeo. La proposta, infatti, chiarisce nella sua relazione illustrativa, che per quanto riguarda la bonifica e il ripristino di siti contaminati, l'opzione prescelta è quella che consente un'elevata flessibilità, che però « può comportare un rischio maggiore di non conseguire l'obiettivo di conseguire la salute dei suoli entro il 2050 ».

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 29 novembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e
il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 12

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

156^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

**(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133,
recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale,**

nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 1, occorre chiedere conferma della sostenibilità a valere sulle risorse a legislazione vigente delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, lettera *a*), capoversi 3-*bis*) e 3-*ter*), che prefigurano attività ed adempimenti aggiuntivi posti a carico delle strutture periferiche del Dipartimento della pubblica sicurezza, prevedendo che l'allontanamento sia immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

Per quanto concerne l'articolo 2, fa presente che andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. Riguardo, invece, alla indisponibilità di posizioni nei ruoli di sovrintendenti ed ispettori, che potrebbe riflettersi in fabbisogni aggiuntivi di personale per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, al fine di garantire l'assolvimento dei livelli di servizio previsti a legislazione vigente, osserva che occorre avere conferma in merito alla piena sostenibilità.

Relativamente all'articolo 3, comma 2, rileva che andrebbe confermato che la modifica introdotta non determini alcun onere, considerato il tenore letterale della norma sostituita che prevedeva che « al difensore non è liquidato alcun compenso ».

Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), numeri 2 e 3, laddove la relazione tecnica originaria certifica che le disposizioni rivestono carattere meramente ordinamentale, limitandosi all'apposizione di un termine, andrebbe valutato se tale modifica possa determinare fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali, onde assicurare lo svolgimento dei previsti accertamenti entro i termini e riflettersi di conseguenza sulle dinamiche di spesa annuali scontate sui saldi.

In merito al capoverso « 6-*ter.* » del numero 3) della suddetta lettera *b*), laddove si riconosce all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del sedicente minore, andrebbero forniti chiarimenti su quali « altre prestazioni sanitarie » potrebbero essere richieste dall'autorità di pubblica sicurezza al fine di determinare l'età del minore e quali siano i relativi oneri.

Per quanto riguarda l'articolo 12, laddove si prevede che possa essere disposto il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, osserva che andrebbe fornita conferma in merito alla compatibilità con il fabbisogno di cassa del settore statale da ritenersi già scontato a legislazione vigente, sia dal lato della sua formazione che della sua copertura.

In relazione a quanto rappresentato, chiede l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 102.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame, che viene resa disponibile. Evidenzia che risultano così superati i rilievi del relatore.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Non essendovi ulteriori interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Lotito, nel presupposto che il disegno di legge in titolo non venga modificato dalla Commissione di merito, propone di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha presentato gli emendamenti 1.0.1000, 2.0.1000, 4.0.1000, 13.0.1000, 21.1000 e 21.0.1000, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che i relatori hanno presentato gli emendamenti 3.0.500, 3.0.501, 12.0.500, 13.0.500, 14.0.500, 15.0.500 e 21.0.500, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che sono state presentate le riformulazioni 7.15 (testo 2) e 18.0.31 (testo 2), pubblicate in allegato.

Informa poi che gli emendamenti 1.0.7 e 18.0.25 sono stati ritirati e trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G/912/12/5 e G/912/13/5, pubblicati in allegato.

Gli emendamenti 13.0.59 e 17.0.21 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G/912/14/5, pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

- **(Tab.1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che è stata presentata la riformulazione 62.7 (testo 2), pubblicata in allegato.

Comunica poi che è stato ritirato l'emendamento 63.0.33.

Informa altresì che è stato presentato l'ordine del giorno G/926/19/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 926

G/926/19/5 (testo 2)

POTENTI, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premesso che:

il Titolo XI reca misure in materia di calamità naturali ed emergenze, tra le quali agevolazioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'articolo 73 introduce credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

la Toscana è stata colpita da violente ondate di maltempo tra fine ottobre e inizio novembre che hanno provocato numerosi danni sul territorio ed enormi disagi alla popolazione;

l'evento alluvionale del 2 e 3 novembre u.s., che ha portato la Regione Toscana a proclamare lo stato di emergenza regionale e successivamente a chiedere quello nazionale, ha avuto conseguenze particolarmente drammatiche: sono decedute 8 persone, i fiumi sono straripati ed oltre 40 mila utenze sono rimaste senza corrente, inondate case e capannoni, allagati garage, uffici, cantine e magazzini, interrotte arterie strategiche come la Fi-Pi-Li, oltre ad aver registrato difficoltà di accesso ad ospedali e Pronto Soccorso della zona;

l'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, ha stimato in circa 2,1 miliardi di euro il totale dei danni subiti da famiglie ed imprese;

ad oggi almeno 150 delle industrie colpite tra Prato, Pistoia, la Città metropolitana di Firenze e Lucca, sono inattive a causa dei danni, il

che ne amplifica notevolmente gli impatti considerando che molte di esse sono parte di filiere produttive anche molto articolate;

ma danni importanti sono stati registrati anche in altre province della Toscana, con decine di famiglie sfollate e con danni imponenti a imprese e filiere strategiche, che rendono necessario l'estensione dello stato di emergenza anche alle province di Lucca e Massa se non all'intera regione, per tutelare tutti quei comuni che hanno subito ingenti danni alluvionali già precedentemente al giorno di emanazione dei decreti di emergenza,

impegna il Governo

ad estendere lo stato di emergenza a tutte le province interessate dagli eventi alluvionali di fine ottobre e del 2 e 3 novembre 2023 nella regione Toscana, prevedendo lo stanziamento urgente di risorse adeguate ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi a supporto delle esigenze delle popolazioni colpite, incluse misure per l'immediata sospensione degli oneri fiscali.

Art. 62.

62.7 (testo 2)

BASSO, IRTO, FINA, MANCA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*. L'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute. ».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 912

(al testo del decreto-legge)

G/912/12/5 (già em. 1.0.7)

SPINELLI, LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premessi che:

la figura del lavoratore frontaliero è costituita da quei lavoratori dipendenti che sono residenti fiscalmente in Italia e che quotidianamente si recano all'estero, in zone di frontiera o Paesi limitrofi, per svolgere la prestazione di lavoro;

si tratta esclusivamente di quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano, appunto, all'estero in Paesi confinanti ovvero in Paesi limitrofi;

il lavoratore frontaliero è oggetto di una particolare imposizione fiscale in ragione della continua mobilità tra luogo di residenza in Italia e luogo di svolgimento dell'attività lavorativa;

da tempo i lavoratori transfrontalieri con San Marino pongono all'attenzione delle istituzioni centrali, Governo e Parlamento la necessità di un trattamento eguale per tutti i lavoratori transfrontalieri al fine di eliminare le differenze di trattamento ancora insite nel lavoro frontaliero e l'opportunità di istituire un Osservatorio permanente sul lavoro di frontiera;

impegna il Governo:

a prevedere che, con decorrenza 1° gennaio 2024:

a) le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5 per cento;

b) le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

G/912/13/5 (già em. 18.0.25)

ZULLO, LIRIS, ZEDDA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, istituisce l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale;

tale Agenzia ha lo scopo primario di sostenere l'occupazione, accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, nonché, evitare pregiudizio alla operatività ed efficienza portuali;

considerato che:

il legislatore ha originariamente previsto che tale Agenzia fosse istituita per un periodo massimo di settantotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017;

ritenuto altresì che:

una proroga di tale misura costituirebbe una efficace azione di sostegno ai lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

impegna il Governo:

a prevedere che il periodo di istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale sia prorogato, da settantotto mesi a novantadue mesi e, pertanto, a disporre una dotazione finanziaria di 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

a prorogare, altresì, la scadenza da trentasei mesi a novantadue mesi del termine per la trasformazione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

G/912/14/5 (già em. 13.0.59 e em. 17.0.21)

MENNUNI, GELMETTI, AMBROGIO, LIRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 912),

premesso che:

il provvedimento in esame rifinanzia con 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini), la quale costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi su-

bordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

considerato che:

si registra un importante ritardo nell'applicazione della normativa che prevede la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19 dovuta alla ristrettezza dei tempi a disposizione per la definizione dei necessari iter amministrativi a livello regionale, la quale non ha consentito di procedere in tempo utile alla fase attuativa, che rende fruibili per tutti i cittadini i cicli di riabilitazione termale attualmente riconosciuti ai soli assicurati INAIL;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il termine di ammortamento da 6 a 8 anni e di 12 mesi la durata del preammortamento sui finanziamenti SACE concessi alle imprese italiane al fine di garantirne la necessaria liquidità;

al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza messe in atto per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19, a valutare la possibilità di garantire a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 1.

1.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente

« Art. 1-bis.

(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'ANPAL)

1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro e della Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il beneficio di

cui al citato articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è riconosciuto anche per i predetti anni tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022, l'indennità *una tantum* di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e tenendo conto di quanto già percepito dal personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, i fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale dirigenziale, sono incrementati, per l'anno 2023, di complessivi euro 1.281.675. Per il personale dirigenziale della Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante l'incremento per l'anno 2023 dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'importo complessivo di euro 178.541.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 23.428.458 in riferimento al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e ad euro 726.841 in riferimento al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

Art. 2.

2.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Al capo II, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

“Art. 34-bis.

(Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione)

1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.

2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.

4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35. In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.

5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati ad una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza, la natura delle prestazioni professionali o operazioni instaurate o eseguite, il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.

6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.

7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informazione alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.

8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati di cui al comma 1 per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.

10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via *web* o tramite cooperazione applicativa alla banca dati del gestore, nonché le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.

11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati di cui al comma 1 e al comma 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto ivi previsto, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali senza nessun ulteriore utilizzo.

12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:

a) garantire l'integrità, la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonché la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti

autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;

b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.

14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.

15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 1 e del comma 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di 10 anni.

16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

17. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:

a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 debbono essere trasmessi alla banca dati informatica;

b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;

c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.

18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3." ».

2. Al capo III, della sezione III, del titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 nell'articolo 37, dopo il comma 2 è introdotto il seguente:

« 2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'ar-

articolo 34-*bis* istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. ».

Art. 3.

3.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *g*), e all'articolo 52, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "articoli 114 e 135" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 105, 114 e 135".

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2024 ».

3.0.501

I RELATORI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

« Art. 3-*bis*.

(Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "organi costituzionali" inserire le seguenti: "o di rilevanza costituzionale,";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 2.” ».

Art. 4.

4.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Misure di semplificazione e di tutela del contribuente e modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato e all’articolo 37, comma 2-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole: “secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate” sono sostituite dalle seguenti: “e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.”;

b) la lettera c-bis) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole: “, nonchè le schede relative alle scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione” sono soppresse.

2. All’articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

3. All’articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: “, su richiesta,” sono soppresse.

4. All’articolo 63, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “Nei casi in cui l’adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei

relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui al periodo precedente è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento.".

5. La decorrenza delle disposizioni di cui al comma 4 è individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e comunque per le adesioni alle proposte di transazione espresse dal 1° febbraio 2024 ».

Art. 7.

7.15 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA, TAJANI, MARTELLA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

« 4-bis. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. ».

Art. 12.

12.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

« **Art. 12-bis.**

(Disposizione in materia di garanzie)

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,

n. 162, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024.” ».

Art. 13.

13.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale)

1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale – CIN alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati.

2. Nel caso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere, l'ente territoriale è tenuto all'automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell'iscrizione nella banca dati nazionale ai sensi dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni

decorrenti dall'entrata in vigore del presente articolo. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e, comunque, entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.

3. Il CIN è assegnato dal Ministero del turismo, previa presentazione in via telematica di un'istanza da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico ricettiva, corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 7:

a) nelle regioni e nelle province autonome che non hanno disciplinato le procedure di attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale ovvero nel caso delle regioni e delle province autonome, che hanno già attivato delle banche dati territoriali, che non hanno attribuito il codice regionale e provinciale nel termine di conclusione del procedimento previsto dalla propria normativa. In tale ultima ipotesi, l'istanza deve essere presentata nel termine di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento;

b) nel caso di omessa ricodificazione dei codici da parte delle regioni e delle province autonome che hanno già attivato delle banche dati territoriali e dell'omessa trasmissione dei codici e dei relativi dati al Ministero del turismo, secondo le modalità e nei termini previsti dal comma 2. In tale ipotesi, l'istanza deve essere presentata, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati antecedentemente all'entrata in vigore del presente articolo, nel termine di sessanta giorni decorrenti da tale data e, per i titolari di codici regionali o provinciali assegnati successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di attribuzione del codice regionale o provinciale.

Nei casi di cui al presente comma il Ministero del turismo trasmette immediatamente il codice così generato agli enti detentori di una banca dati territoriale funzionante e resa interoperabile con la propria banca dati o, comunque, entro sette giorni dalla sua attribuzione.

4. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurati, ai fini dell'inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3, anche dai comuni che, nell'ambito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la ricodificazione dei codici identificativi regionali, provinciali o locali assegnati dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente articolo, è subor-

dinata all'attestazione dei dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura da parte dell'istante e, per i locatori, alla sussistenza dei requisiti di cui al successivo comma 7.

6. Chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera, è tenuto ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ovvero della struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera. I soggetti di cui al primo periodo sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.

7. Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, le medesime unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installarsi in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021.

8. Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune del territorio in cui è svolta l'attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la segnalazione certificata di inizio attività è presentata dal legale rappresentante.

9. Il titolare di una struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 ad euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile. La mancata esposizione e indicazione del CIN di cui al comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prive dei requisiti di cui al comma 7 è punito, in caso di assenza dei requisiti di cui al primo periodo, con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile e, in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo, con la sanzione pecuniaria da euro 600 ad euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.

Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 8 del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

11. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 12, alle funzioni di controllo e verifica e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 9 provvede il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico ricettiva alberghiera o extra alberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione, attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I relativi proventi sono incamerati dal medesimo comune e sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

12. Al fine di contrastare l'evasione nel settore delle locazioni per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza effettuano, con le modalità definite d'intesa e anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate, specifiche analisi del rischio orientate, prioritariamente, al-

l'individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all'amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali".

13. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere individuate le modalità di interoperabilità tra le banche dati nazionale e regionali.

14. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'avviso attestante l'entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l'assegnazione del CIN ».

13.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

(Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici)

1. La misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermo il limite massimo di risorse ad essa destinate, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 10, a valere sulle giacenze del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è estesa alle imprese esportatrici, localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del

3 novembre 2023, in relazione ai comprovati danni diretti subiti in conseguenza dei medesimi eventi.

2. La misura di cui al comma 1 è altresì estesa alle imprese non direttamente operative sui mercati esteri ma parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita secondo le modalità di cui al comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 61 del 2023, derivi da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese esportatrici, secondo termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Le domande di finanziamento agevolato presentate a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, presentate entro il 31 dicembre 2024 dalle imprese localizzate nei territori cui si applica la misura prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ivi inclusi quelli di cui al comma 1 del presente articolo, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione di forme di garanzia.

4. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla fine, aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dal decreto interministeriale adottato in attuazione del primo periodo".

5. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 11.121.000 euro;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 4.550.000 euro;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.757.000 euro;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 2.526.000 euro;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 200.000 euro;

- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 25.000 euro;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4.518.000 euro;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 4.044.000 euro;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 8.790.000 euro;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5.624.000 euro;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 3.160.000 euro;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.595.000 euro;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 90.000 euro ».

Art. 14.

14.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

« Art. 14-bis.

(Disposizioni relative alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25)

1. La società di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, di seguito "concessionario", è reintegrata, secondo le modalità e con la decorrenza indicati al comma 5, nella concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009 (di seguito "Convenzione Unica"), fino alla scadenza naturale della medesima, rideterminata tenendo conto del periodo affidato alla gestione di ANAS S.p.a. ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 68 del 2022, subordinatamente:

a) al deposito, presso le sedi competenti, da parte del concessionario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi

al rapporto concessorio, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelativi connessi, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico e di ANAS S.p.a., con compensazione delle spese;

b) alla sottoscrizione da parte del concessionario della dichiarazione di accettare, senza riserve, condizioni o pretese nei confronti di ANAS S.p.a., l'impegno a subentrare nella concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le infrastrutture autostradali, i beni immobili e i beni immateriali necessari per la gestione e la manutenzione ordinaria delle autostrade A24 e A25, nonché a subentrare nei contratti stipulati da ANAS per la gestione dell'infrastruttura nel periodo tra l'8 luglio 2022 e la data di reintegro del concessionario determinata ai sensi del comma 5.

2. Entro la data di reintegro del concessionario, la Convenzione Unica è integrata dall'atto aggiuntivo, corredato dal relativo piano economico e finanziario (PEF) asseverato da una primaria società di revisione, sottoscritto dal concessionario. Il concedente è autorizzato a sottoscrivere i predetti atti, che sono approvati per effetto della presente disposizione in deroga alla procedura di cui all'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a condizione che i medesimi recepiscano i seguenti requisiti:

a) il valore iniziale della concessione alla data di reintegro del concessionario è calcolato:

1) secondo i criteri di cui alla convenzione unica del 18 novembre 2009, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;

2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del punto 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0., lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009 e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti di ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;

4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del punto 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;

b) per l'intero periodo residuo della concessione restano invariati i livelli tariffari rispetto a quelli applicati al 31 dicembre 2017;

c) è inserita, nell'ambito del PEF, una spesa annua, a carico del concessionario, per l'intero periodo residuo della concessione, pari a 40 milioni di euro per manutenzioni ordinarie;

d) è fissato, per l'intero periodo residuo della concessione, il tasso di remunerazione indicato nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 reso dall'Autorità Regolazione dei Trasporti (ART) in attuazione dell'articolo 17, punto 3 della Delibera n. 66 del 19 giugno 2019 della medesima Autorità, applicato al valore iniziale della concessione alla data del reintegro, calcolato ai sensi della lettera *a)*;

e) è determinato l'importo del valore di subentro alla scadenza della concessione, sulla base delle linee di indirizzo della Commissione europea di cui alla Decisione C (2018)2435, tenuto conto dei relativi pareri dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nei confronti di ANAS S.p.a. alla regolazione dell'importo di cui al comma 2, lettera *a)*, punto 2), nell'ambito delle risorse appostate per aggiornamenti del contratto di programma ANAS dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto:

a) del valore contabile dei relativi crediti, come certificati nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a.;

b) dei ricavi da pedaggio complessivamente riscossi da ANAS nel periodo di gestione delle tratte autostradali A24 e A25, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e manutenzione ordinaria;

c) dell'importo di cui all'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo del decreto-legge n. 68 del 2022;

d) della quota non vincolata di residui passivi iscritti nell'ultimo bilancio di esercizio dell'ANAS S.p.a., comunque non riferibili ad interventi non ancora conclusi e collaudati.

4. Per l'intero periodo residuo della concessione non sono ammesse ulteriori revisioni del piano economico finanziario.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con il concessionario le modalità e i tempi di deposito degli atti di rinuncia di cui al comma 1, lettera *a)*. Il termine di conclusione della gestione da parte di ANAS S.p.a. delle tratte autostradali A24 e A25 e il conseguente termine di reintegro del concessionario è individuato alle ore 00:00 del 1° gennaio 2024, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia di cui al primo periodo. Nelle more del reintegro, ANAS S.p.A. prosegue nella gestione delle tratte autostradali.

6. In considerazione delle rinunce da parte del concessionario di cui al comma 1, lettera *a)*, è riconosciuto a quest'ultimo la somma di 500

milioni di euro, di cui 250 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024. Ai fini di cui al primo periodo, è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata alla Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero di un conto corrente bancario infruttifero intestato alla medesima direzione, sulla quale confluiscono le risorse di cui al primo periodo.

7. Alla liquidazione delle somme di cui al comma 6 a favore del concessionario si provvede nel rispetto delle seguenti scadenze:

a) quanto a 250 milioni di euro, entro quindici giorni dal reintegro;

b) quanto agli ulteriori 250 milioni, entro il 31 maggio 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede, quanto a 250 milioni di euro per il 2023 e 250 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 3 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, come integrato dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.

9. Dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5 cessano di avere efficacia, subordinatamente al deposito degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, limitatamente al terzo periodo, 11 e 12, del decreto-legge n. 68 del 2022.

10. All'articolo 7-ter, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 68 del 2022 le parole: “dai trasferimento della titolarità della concessione relativa all'infrastruttura autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 alla società in *house* di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, mediante apposito versamento all'entrata del bilancio dello Stato, effettuato a valere sui ricavi da pedagagio complessivamente riscossi alla data del citato trasferimento, al netto di quelli impiegati per i costi di gestione e di manutenzione ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla retrocessione dell'ANAS S.p.a. dalla gestione della concessione relativa all'infrastruttura stradale costituita dalle autostrade A24 e A25 mediante compensazione con i crediti relativi alle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0., lettera c), della convenzione unica del 18 novembre 2009”. La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dalla data di reintegro del concessionario nella concessione autostradale di cui al comma 5. ».

Art. 15.**15.0.500**

I RELATORI

*Dopo l'articolo 15, inserire il seguente***« Art. 15-bis.***(Fondo di garanzia per le PMI)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fermo restando il limite di impegno massimo assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, opera con le seguenti modalità:

a) l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è pari a euro 5.000.000,00;

b) fatto salvo quanto previsto alla lettera c) e fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013 in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo in favore di *start-up* innovative e di incubatori certificati, la garanzia è concessa, mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia e con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione, fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di "micro, piccola e media impresa" di cui all'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 (nel seguito, "PMI") rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. La misura massima è altresì innalzata all'80 per cento nel caso di operazioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione. Per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, la predetta misura massima è pari al 50 per cento;

c) in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a euro 40.000,00, ivi comprese, le operazioni finanziarie di microcredito di me-

desimo importo massimo, di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero fino a euro 80.000,00 nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati la garanzia del Fondo è rilasciata nella misura massima dell'80 per cento. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui di cui alla parte IX, paragrafo A, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo;

d) possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonché al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000,00 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui di cui alla parte IX, delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del terzo settore, anche se non iscritti al Repertorio economico amministrativo, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, alle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuarsi secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del fondo può essere concessa, nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo;

e) la garanzia del Fondo può essere concessa, nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo, in favore di imprese, con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499 oltre che nell'ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. In favore delle predette imprese la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è riconosciuta fino alla misura massima del 30 per cento per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità; la predetta percentuale è innalzata al 40 per cento nel caso di ope-

razioni finanziarie aventi ad oggetto il finanziamento di programmi di investimento nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo;

f) in relazione alle garanzie rilasciate in favore di imprese di cui alla precedente lettera e), i soggetti richiedenti la garanzia versano al Fondo, con le modalità previste dalle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, a pena di decadenza, una commissione “*una tantum*” pari all'1,25 per cento dell'importo garantito dal medesimo Fondo;

g) in favore delle microimprese, come definite ai sensi del richiamo allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Per quanto non diversamente disposto al comma 1, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017.

3. La commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 marzo 2017 è dovuta unicamente sulle operazioni di garanzia diretta qualora, in relazione a ciascun soggetto richiedente, la percentuale annua delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo e non successivamente perfezionate superi la soglia del 5 per cento rispetto al numero delle operazioni finanziarie garantite dal Fondo nel corso dello stesso anno per il medesimo soggetto richiedente. La commissione non è dovuta sulle operazioni non perfezionate a seguito di rinuncia al finanziamento da parte del beneficiario.

4. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: “2 milioni” sono sostituite dalle parole: “500 mila”.

5. Le economie derivanti dagli interventi della sezione speciale di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono utilizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per il finanziamento dell'operatività del Fondo di garanzia. Per la medesima finalità, sono altresì utilizzate le risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; il predetto comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, è, conseguentemente, abrogato.

6. È istituito un Comitato consultivo composto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dal Ministro dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni o da un suo delegato, da un rappresentante per le associazioni rappresentative delle imprese del settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della cooperazione e del terzo settore, nonché delle banche, degli

operatori di microcredito e dei confidi. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* e la vicepresidenza spetta al Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è convocato anche su impulso del Consiglio di gestione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Presidente del Consiglio di gestione. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Al comma 48, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono soppresse le seguenti parole: “nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese”. Conseguentemente, a decorrere dall'entrata in funzione del Tavolo di cui al comma 6, il predetto Consiglio di gestione è composto unicamente dai rappresentanti delle amministrazioni previsti all'articolo 1, comma 48, comma *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *e*), del presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea. ».

Art. 18.

18.0.31 (testo 2)

PIRRO, PATUANELLI, DAMANTE, CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 marzo 2024. »

Art. 21.**21.1000**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, sono aggiunti i seguenti commi:

« 9-bis. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con deliberazione del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni – Commissari delegati e dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis, tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 13 decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 e all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, lettere a) e b), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis. ».

21.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

« Art. 21-bis.

(Differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni indicati nell'allegato 1, annesso al presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 19 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i termini degli adempimenti tributari in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 19 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 20 dicembre 2023. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche agli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche, previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei comuni citati.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 19 dicembre 2023. ».

21.0.1000

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 21-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 901 è inserito il seguente:

“901-*bis*. Per l'attuazione delle misure del Piano di cui al comma 900, di competenza degli Organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti Organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli Organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007” ».

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria

99^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA FASE ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DEL GOVERNO NN. 88 E 90

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione alla fase istruttoria degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale, per quanto riguarda l'Atto del Governo n. 88, sono stati acquisiti i documenti di CGIL, CISL, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confindustria, Confprofessioni, LAPET, Lega del filo d'oro e UIL.

Avverte, inoltre, che nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 90 è stata acquisita la documentazione di Alleanza Cooperative, Confindustria e Satispay. Sarà, ulteriormente acquisita la documentazione di Anitec-Assinform, su segnalazione del senatore Croatti.

Ricorda, infine, che nella seduta di questo pomeriggio alle 14,30, in sede di Uffici di Presidenza congiunti alla VI Commissione della Camera dei deputati, si svolgeranno le audizioni informali sull'Atto del Governo n. 90.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano
(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (*Fdi*) illustra il decreto-legge in titolo, il quale introduce e disciplina il documento programmatico strategico, denominato « Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei ».

Il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Il Piano Mattei, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente alla scadenza, individuerà ambiti di intervento e priorità di azione in svariati settori, prevedendo strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, come previsto dall'articolo 1.

L'articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del piano, i cui compiti sono definiti dal successivo articolo 3. Il comma 4 stabilisce che il segretariato della cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione, disciplinata dal successivo art. 4.

L'articolo 4 al comma 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai sensi del comma 2, la struttura, tra l'altro, assicura supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio e a quelle del Ministro degli esteri come vice presidente della cabina di regia. Ne cura il segretariato e predispone la relazione annuale al Parlamento. Il comma 3 definisce la composizione della struttura, che comprende due unità dirigenziali di livello generale, due unità dirigenziali di livello non generale e quindici unità di personale. Il comma 4 assegna alla struttura alla un contingente di esperti che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. I commi 5 e 6 definiscono la posizione giuridica del personale della struttura che non appartiene alla Presidenza del Consiglio.

L'articolo 5 prevede, infine, che entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina, che indichi le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Conclude la relazione illustrativa preannunciando la proposta di un parere favorevole.

Il presidente MELCHIORRE propone di votare la proposta di parere nella seduta pomeridiana di oggi.

Intervengono il senatore CROATTI (*M5S*) e la senatrice TAJANI (*PD-IDP*) chiedendo di rinviare la votazione del parere dopo la conclusione delle audizioni programmate nella Commissione Affari esteri sul disegno di legge in titolo, rilevando che il decreto-legge si limita a prevedere la organizzazione della struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio senza affrontare questioni di merito che potranno essere oggetto delle citate audizioni.

Interviene il relatore ORSOMARSO (*FdI*), a giudizio del quale, senza precludere fin d'ora eventuali arricchimenti e miglioramenti del te-

sto, sarebbe opportuna una convergenza di tutte le forze politiche sugli obiettivi che sono alla base del decreto emanato dal Governo.

Il presidente MELCHIORRE, in relazione alla richiesta avanzata dai senatori Croatti e Tajani, si riserva di compiere gli approfondimenti anche in relazione al calendario dei lavori della 3^a Commissione. Dichiarò quindi aperta la discussione generale.

Interviene nel merito il senatore TURCO (*M5S*), il quale, dopo aver preannunciato la presentazione di un parere contrario, ne illustra le motivazioni, giudicando carente il decreto-legge rispetto agli strumenti e alle azioni che verranno poste in essere per raggiungere gli obiettivi di protagonismo politico sullo scacchiere africano che la maggioranza annette al provvedimento; osserva che, in assenza di strumenti validi tale protagonismo rischia di essere velleitario e propagandistico. Dopo aver criticato l'istituzione della struttura di missione, ritiene che su alcune questioni, prima di tutto l'approvvigionamento energetico, la rivendicazione di un ruolo dell'Italia senza una prospettiva reale rispetto ai numerosi Paesi del continente africano che possono essere coinvolti, non dà alcuna certezza rispetto alla appropriatezza e raggiungibilità di tali obiettivi.

Replica brevemente il relatore ORSOMARSO (*FdI*), a giudizio del quale la strategia di fondo sottesa al provvedimento emanato è chiaramente identificabile in un rafforzamento del ruolo cruciale dell'Italia rispetto al continente africano con particolare focus sulla sponda mediterranea: la creazione di una specifica struttura amministrativa di alto profilo risponde a tale obiettivo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 novembre.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) avverte che presenterà uno schema di parere favorevole nella seduta pomeridiana.

Il senatore CROATTI (*M5S*) illustra una proposta di parere contrario, pubblicato in allegato alla seduta, dandone ampiamente conto e formu-

lando osservazioni critiche circa il contenuto dello schema di decreto legislativo, nel quale non si ravvisano reali benefici per i percettori di reddito più basso.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) dichiara in premessa che avrebbe preferito confrontare le proposte di parere dell'opposizione con quella del relatore: in attesa di conoscere gli orientamenti della maggioranza, preannuncia la presentazione di un parere contrario, insistendo sul carattere temporaneo delle misure recate dall'Atto in titolo e sull'incoerenza dell'abrogazione della ACE rispetto agli obiettivi di sostegno della struttura produttiva. Rileva un'analogia incoerenza anche rispetto agli obiettivi di sostenere gli enti del Terzo settore che, viceversa, sono penalizzati dalla proposta governativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame recante disposizioni di attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 111 del 2023 di « Delega al Governo per la riforma fiscale », il quale reca i principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Nell'esercizio della delega il Governo si attiene a una serie di principi e criteri direttivi che riguardano l'introduzione di misure per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento (lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*), *m*) del suddetto comma 1 dell'articolo 16); interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria (lettere *h*), *i*) e *l*)); misure dirette a rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria (lettere *c*), *d*), *o*), *q*) ed interventi concernenti l'amministrazione finanziaria (*n*), *p*), *r*)).

In particolare, per quanto riguarda i principi e criteri direttivi che attengono alla semplificazione e allo snellimento delle procedure dichiarative e di versamento delle imposte, la lettera *a*) individua quale canale privilegiato di riscossione del carico fiscale, l'adempimento spontaneo; la lettera *b*) prevede l'armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto; la lettera *e*) indica quale criterio di delega quello di semplificare la modulistica prescritta per gli adempimenti degli obblighi dichiarativi e di versamento; la lettera *f*) ha previsto l'ampliamento delle forme di pagamento; la lettera *g*) prevede di incentivare con

sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessati e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici, mentre la lettera *m*) prevede l'adozione di misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Un ulteriore gruppo di principi e criteri di delega, connesso al precedente, individua come obiettivo da perseguire con la legislazione delegata l'ampliamento dell'accesso da parte di cittadini e dei professionisti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria. In particolare la lettera *h*) prevede di semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, attraverso l'ampliamento e la semplificazione delle modalità per il rilascio delle deleghe, anche esclusive ai professionisti abilitati, mentre la lettera *i*) prevede di incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini. Nello stesso ambito si colloca la lettera *l*), che richiede di rafforzare i contenuti conoscitivi del « cassetto fiscale ».

Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi è orientato ad introdurre disposizioni volte a migliorare o riequilibrare la posizione del contribuente rispetto all'Amministrazione finanziaria anche al fine di tenere conto dei periodi ordinariamente destinati alla riduzione delle attività lavorative. In primo luogo la lettera *c*) prevede che il Governo sia tenuto a disporre l'esclusione dalla decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità; il principio di cui alla lettera *d*) prevede di rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale; la lettera *o*) stabilisce che il Governo preveda la sospensione nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno dell'invio da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie, fermi restando tuttavia i termini di decadenza; infine la lettera *q*) prevede il principio di progressiva armonizzazione dei tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti.

Tre principi si riferiscono specificamente ad attività ed adempimenti dell'Amministrazione finanziaria. In particolare il principio di cui alla lettera *n*) è diretto a prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni; il principio di cui alla lettera *p*) delega il Governo a prevedere per l'Agenzia delle entrate la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta alle istanze di interpello; la lettera *r*) prevede inoltre di rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria.

Lo schema di decreto legislativo non attua i principi di cui alle lettere *p*), in materia rispettivamente di sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta alle istanze di interpello (che è tuttavia attuato dal-

l'articolo 11, comma 5, dell'Atto del Governo 97, il quale dispone la sospensione per il mese di agosto dei termini per la risposta agli interpelli), *q*) in materia di progressiva armonizzazione dei tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti, *r*) in materia di rafforzamento della specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento al principio di cui alla lettera *e*) non è stata prevista una specifica disposizione che stabilisca che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo di norma non superiore a 60 giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono.

Con riferimento al principio di cui alla lettera *g*), infine, non sono previste in questo schema di decreto legislativo specifiche disposizioni che prevedano esplicitamente strumenti di facilitazione dell'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici nonché dirette ad incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali.

Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato alla 6^a Commissione permanente in sede consultiva il 14 novembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 14 dicembre 2023.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da 27 articoli.

In estrema sintesi le disposizioni dello schema di decreto legislativo introducono innanzi tutto norme dirette a semplificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i sostituti d'imposta e la relativa modulistica (articoli 1, 2, 14, 15, 16, 19, 20) ovvero gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze sia dei pagamenti che delle dichiarazioni (articoli 8, 9, 11, 12, 17, 18).

In attuazione di specifici principi di delega sono poi previste delle misure di semplificazione in materia di adempimenti concernenti gli Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA (articoli 5, 6 e 7), sulla sospensione dell'invio ai contribuenti di specifici atti di contestazione o di invito alla *compliance* (articolo 10), una misura diretta ad evitare la decadenza dai benefici fiscali in un caso specifico di inadempimento solamente formale in dichiarazione (articolo 13), una disposizione concernente la creazione di un modello unico di delega per i professionisti che si interfacciano con l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione (articolo 21), una norma volta a rafforzare i servizi digitali dell'Agenzia delle entrate per i contribuenti e gli intermediari (articolo 22), una specifica disposizione per aumentare le informazioni disponibili nel cosiddetto « cassetto fiscale » (articolo 23), una norma concernente specificamente la più agevole comunicazione tra Agenzia delle entrate e comuni in merito alle attività di frazionamento immobiliare (articolo 25) e una norma diretta ad estendere le soluzioni software utilizzabili ai fini della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 24).

Alcune norme contengono infine specifiche semplificazioni o rimozione di oneri burocratici (articolo 3, 4).

Gli articoli 26 e 27 contengono le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

Rispetto all'articolato così illustrato, il relatore sottopone alla Commissione alcune osservazioni che potranno costituire parte della proposta di parere.

In particolare, in riferimento all'articolo 11 (revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali) appare utile modificare i termini della presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IRES, al 30 settembre, facendoli coincidere con i tempi di pagamento delle imposte, peraltro pressoché coerenti con gli ordinari obblighi conseguenti all'approvazione dei bilanci. In relazione all'articolo 15 (semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRES e all'IRAP) sembra utile, nell'ambito delle semplificazioni rivolte ad eliminare rischiosità a carico del contribuente, prevedere l'eliminazione dell'obbligo di compilazione del quadro RU, ove da riferirsi a crediti di imposta il cui importo maturato è già noto all'Amministrazione finanziaria. Infine all'articolo 17 (addebito in conto del F24 con scadenze future) sembra utile prevedere la possibilità di utilizzare i crediti IVA maturati dai contribuenti a fronte dei piani di rateizzazione del versamento dell'imposta sul valore aggiunto ovvero di versamenti di altra imposta non pagata nello stesso periodo d'imposta o a fronte di dichiarazioni integrative del precedente periodo d'imposta.

Il senatore TURCO (*M5S*) sottolinea il rilievo della terza osservazione avanzata dal relatore e si dichiara fin d'ora disponibile a contribuire affinché tale proposta possa essere accolta dal Governo, stante la sua indubbia validità rispetto agli interessi dei titolari di partita IVA.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) specifica che l'allineamento tra il versamento delle rate in materia di IVA e la fruibilità dei crediti IVA maturati costituisce un obiettivo di interesse generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
TURCO, CROATTI E BARBARA FLORIDIA SUL-
L'ATTO DEL GOVERNO N. 88**

La 6^a Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto del Governo n. 88),

premessi che:

gli interventi sull'Irpef consistono nella rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, che passano da quattro a tre, nell'incremento della detrazione per lavoro dipendente e in un intervento di contenimento delle detrazioni per oneri. La loro applicazione è disposta per il solo 2024;

viene ridotta di due punti (dal 25 al 23 per cento) l'attuale aliquota del secondo scaglione (redditi tra 15.000 e 28.000 euro), allineandola a quella del primo;

gli scaglioni di imposta, pertanto, passano da quattro a tre, mediante l'accorpamento dei primi due. Rimangono invece invariate le aliquote applicabili agli scaglioni di reddito superiori: il 35 per cento tra 28.000 euro e 50.000 euro e il 43 per cento oltre 50.000 euro;

l'articolo 5 dispone, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

valutato che:

il combinato disposto delle disposizioni presenti in legge di bilancio e delle disposizioni contenute negli schemi di decreti attuativi della delega fiscale danneggia sia i cittadini che le imprese;

le fasce più fragili dei contribuenti non avranno vantaggi ulteriori né dal taglio del cuneo fiscale – previsto per altro per il solo anno 2024 – né dall'allargamento fino ai 28.000 euro di reddito lordo annuo, del primo scaglione Irpef del 23 per cento, con la cancellazione dell'altra aliquota del 25 per cento;

come affermato dallo stesso viceministro dell'economia, Maurizio Leo, si tratta di una mera partita di giro: aumentando automaticamente la base imponibile con il taglio del cuneo contributivo, i beneficiari rischiano di veder annullato il beneficio dell'incremento del prelievo fiscale;

le misure di favore introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame sebbene comportino complessivamente una riduzione della pressione fiscale, si traducono in un intervento di carattere temporaneo, limitato al solo anno 2024. Manca, dunque, un connotato essenziale della riforma fiscale ovvero il carattere strutturale dell'intervento;

quanto agli effetti finanziari dell'intervento sull'IRPEF, si evidenzia il carattere estemporaneo delle risorse utilizzate. Come illustrato nella relazione tecnica al provvedimento, l'onere finanziario conseguente all'effetto combinato della riduzione dell'aliquota e dell'innalzamento della *no tax area* per i lavoratori dipendenti è stimato, relativamente all'IRPEF e alle addizionali locali, in complessivi 4,6 miliardi di euro;

di contro, l'effetto positivo complessivo dell'intervento in materia di detrazioni citate risulta pari a 243,5 milioni di euro. L'onere residuo pari a 4,2 miliardi per l'anno 2024 viene coperto, quanto a 4,06 miliardi, con una corrispondente riduzione del fondo per la riduzione della pressione fiscale e, quanto ai residui 216,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale. Si rammenta tuttavia come si tratti di fondi per i quali non è stata prevista una dotazione finanziaria predefinita e programmata nel tempo bensì si alimentano attraverso le maggiori entrate conseguibili da diverse misure, il cui gettito non può essere determinato con certezza. Ne consegue la scarsa solidità finanziaria delle misure introdotte e l'incertezza della conferma per le annualità future;

valutato altresì che:

l'ACE, introdotta nel 2011, ha l'obiettivo di ristabilire la neutralità fiscale della tassazione del reddito di impresa rispetto alle fonti di finanziamento. In particolare, serve a controbilanciare la deducibilità degli interessi passivi come remunerazione del capitale di debito e rendere neutrali le scelte di finanziamento sull'investimento marginale, prevedendo la deducibilità anche della remunerazione figurativa del capitale proprio (senza distinguere tra nuove azioni e autofinanziamento) e tassando quindi solo gli extra profitti;

come noto, infatti, il trattamento fiscale agevolato, denominato aiuto alla crescita economica (ACE), spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Al fine di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE consente di dedurre dal reddito delle

società di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilità ordinaria, un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale;

considerato che:

come rilevato da Confindustria nel corso delle audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio 2024, il costo stimato di questa misura (circa 1 miliardo di euro di minore imposta) raffrontato con l'impatto della abolizione ACE (circa 4,7 miliardi di euro di maggiori imposte), dà la misura della penalizzazione per le imprese;

l'abrogazione della misura dimostra ancora una volta la totale assenza di visione nel settore della politica industriale,

esprime parere contrario.

Plenaria**100^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (n. 88)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera *a*), e 9, comma 1, lettera *g*), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) presenta una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato, rimarcando comunque che la proposta del relatore affronta le questioni del terzo settore, costituenti una parte dei rilievi del proprio Gruppo.

Interviene nuovamente sul punto il senatore TURCO (*M5S*), rimarcando l'opportunità di semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Il sottosegretario SAVINO esprime un parere favorevole sulla proposta del relatore e contrario sulle proposte di parere alternativo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, è approvato a maggioranza, con l'astensione del senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), il parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore.

È quindi preclusa la votazione dei pareri presentati dal senatore Turco e dalla senatrice Tajani.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MELCHIORRE, in accoglimento alla richiesta dei Gruppi dell'opposizione, avverte che la Commissione procederà alla votazione del parere sul decreto-legge « Piano Mattei » la prossima settimana.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) chiede di poter svolgere ulteriori audizioni sul decreto legislativo n. 90, coinvolgendo i sindacati dei lavoratori frontalieri per quanto riguarda le disposizioni recate dall'articolo 1 del citato decreto legislativo.

Il presidente MELCHIORRE, come già previsto per altri soggetti ed enti, ritiene che la Commissione, potrà utilmente acquisire la documentazione sulle questioni di maggiore interesse, in vista dell'esame della proposta di parere.

Prende atto la Commissione.

Il presidente MELCHIORRE, in relazione agli Atti nn. 90 e 93, preso atto della mancanza di iscrizioni a parlare in discussione generale, propone di sconvocare la Commissione già convocata domani, giovedì 30 novembre, alle ore 9,15.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 30 novembre, alle ore 9,15, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sull'Atto del Governo n. 90 (Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità), svolte oggi in sede di Uffici di Presidenza congiunti con la VI Commissione della Camera dei deputati, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella già acquisita in relazione all'esame dell'Atto del Governo n. 88 (Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo

di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 88

La 6^a Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88),

rammentato che lo schema di decreto legislativo in esame mira ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), e di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *g*), della legge n. 111 del 2023, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF), nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi;

considerato che il comma 4 dell'articolo 1 prevede che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2;

rilevata l'opportunità di un approfondimento degli effetti applicativi della citata disposizione, anche al fine di apprezzarne la compatibilità con l'esigenza di massima semplificazione degli oneri dichiarativi a carico dei contribuenti;

valutato inoltre che, in relazione alla revisione della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, per le erogazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 2, appare opportuno garantire, in ogni caso, il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono delle dette erogazioni liberali;

considerato infine che, analogamente al comma 4 dell'articolo 1, il comma 7 dell'articolo 4 dispone che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, nonché nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, non si tenga conto delle disposizioni in merito alla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui al medesimo articolo;

preso atto infine dei contenuti dell'intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata, il 9 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», sullo schema di decreto legislativo in esame,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo – tenuto conto della condivisa intenzione di rendere prioritario e attuale il percorso di semplificazione fiscale oggetto della «Delega al Governo per la riforma fiscale» – l'opportunità di verificare gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1;

b) valuti il Governo l'opportunità di approfondire le disposizioni relative alla revisione della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, per le erogazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire il massimo sostegno alle forme associative beneficiarie delle medesime erogazioni;

c) valuti il Governo – tenuto conto della condivisa intenzione di rendere prioritario e attuale il percorso di semplificazione fiscale oggetto della «Delega al Governo per la riforma fiscale» – l'opportunità di verificare, in termini di oneri informativi per le imprese, gli effetti applicativi della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 4.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
CRISTINA TAJANI, BOCCIA E LOSACCO SULL'ATTO
DEL GOVERNO N. 88**

La 6^a Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (A.G. 88);

premesso che,

obiettivo della legge 9 agosto 2023, n. 111, di delega per la riforma del sistema fiscale, era, nelle intenzioni del Governo, quello di riscrivere l'intero sistema tributario italiano anche al fine di razionalizzare il sistema;

il primo provvedimento di attuazione, invece, prevede interventi relativamente limitati che, almeno formalmente, non hanno carattere strutturale perché limitati al solo 2024;

l'intervento per il 2024 si sostanzia, in particolare, nella rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni, che passano da quattro a tre, nell'incremento della detrazione per lavoro dipendente e nell'abbattimento, per i redditi superiori a 50.000 euro, di 260 euro su una serie di detrazioni, principalmente quelle per oneri al 19 per cento (ad eccezione delle spese sanitarie) e quelle per liberalità e per assicurazioni per eventi calamitosi;

la riforma dell'IRPEF contenuta nel provvedimento in esame è un'operazione parziale, che non affronta il problema più rilevante, quello dell'erosione delle basi imponibili, e determina una perdita di progressività del sistema e un peggioramento dell'equità distributiva;

la scelta di introdurre misure valide solo per un anno, che affrontano singoli aspetti della tassazione e interessano platee limitate di contribuenti, piuttosto che concentrare le risorse su interventi organici e strutturali, aumenta la complessità del sistema, peggiorando le criticità esistenti, e i costi amministrativi e di adempimento, anche per gli enti territoriali e per i sostituti di imposta, perché rende necessario adeguare anche la struttura delle addizionali locali solo per un anno e obbliga a effettuare il calcolo degli acconti Ires e Irpef in base al sistema vigente che non tiene conto delle modifiche;

come ricordato dall'UPB nel corso dell'audizione sul DDL di bilancio per il 2024, l'operare congiunto del primo modulo di riforma dell'Irpef e della decontribuzione generalizzata aumenta l'erraticità delle aliquote marginali effettive sul reddito da lavoro dipendente, sulla cui sistemazione era intervenuta la riforma dell'Irpef entrata in vigore nel 2022; inoltre, la deduzione maggiorata per i costi riferiti agli incrementi occupazionali si affianca ad altre agevolazioni esistenti – aventi la stessa finalità e con durata equivalente o superiore – che si configurano come esoneri parziali o totali dal versamento dei contributi sociali a carico del datore di lavoro, accrescendo la complessità del sistema;

anche il vantaggio fiscale può risultare estremamente variabile se si tiene conto della presenza di detrazioni per oneri e addizionali regionali e comunali: per i contribuenti sopra i 50.000 euro vi è un diverso risparmio fiscale, compreso tra zero e 260 euro, a seconda dell'ammontare degli oneri detraibili, un aspetto che riduce ulteriormente il principio di equità orizzontale; addirittura i redditi superiori a 240.000 euro, per i quali già a legislazione vigente le detrazioni sono azzerate, beneficeranno di un risparmio Irpef di 260 euro;

l'introduzione di misure attuative della delega per un solo anno alimenta l'incertezza sulla futura evoluzione della politica fiscale perché implica l'impegno, che non emerge dal bilancio, a finanziare le stesse negli anni successivi, ipotecendo così le manovre finanziarie future per reperire le coperture per più di 4 miliardi di euro necessarie, replicando la vecchia clausola di salvaguardia sull'IVA che ha pesantemente condizionato le manovre di bilancio negli anni passati;

quello sull'Irpef è un intervento limitato finalizzato esclusivamente a tenere alta una promessa, quella della *flat tax*, che se resa effettiva non potrebbe che tradursi in tagli brutali alle spese di welfare a partire dalla salute, come dimostra l'esperienza dei paesi, arretrati, in cui la *flat tax* esiste davvero, e come dimostra anche l'inserimento di questo schema di decreto legislativo all'interno di una manovra che lascia drammaticamente defanziata la sanità;

complessivamente, gli oneri finanziari netti dell'intervento sono stimati in circa 4,2 miliardi di euro (di cui 444 milioni di euro di riduzione delle detrazioni) cui il Governo intende far fronte principalmente cancellando in modo permanente l'agevolazione ACE;

l'ACE costituisce un incentivo permanente alla patrimonializzazione delle imprese e, pertanto, una sua abolizione, senza la riduzione dell'aliquota dell'Ires sugli utili reinvestiti o la maggiorazione delle deduzioni del costo degli investimenti previsti dalla delega, aumenterà il costo degli investimenti autofinanziati, in un momento in cui il canale bancario per le imprese diviene sempre più proibitivo con i tassi di interesse in crescita;

tra le voci di spesa che non potranno essere portate in detrazione rientrano anche le erogazioni liberali;

tale intervento appare in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) che all'articolo 83, comma 1, prevede la possibilità del contribuente di detrarre dall'imposta lorda sul reddito un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore, elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;

le ultime stime sulle donazioni riportano un trend in crescita-incremento del 5 per cento dei donatori e del 40 per cento del valore della donazione in tre anni – dimostrando come l'incremento della quota di detrazione dal 26 al 30 per cento abbia avuto un effetto volano sulle donazioni;

dalla relazione tecnica dello schema di decreto emerge, inoltre, che l'impatto complessivo dell'intervento sulle detrazioni ammonta a circa 243 milioni di euro a fronte dei circa 4 miliardi di euro previsti della revisione dell'aliquota Irpef;

anche in considerazione del numero limitato di contribuenti con tassazione positiva che si avvalgono delle detrazioni (circa il 2 per cento), l'effettività capacità di fare cassa tagliando le detrazioni sulle donazioni appare estremamente limitata, a fronte di un segnale molto negativo per il Terzo Settore che proprio nelle agevolazioni fiscali per il contribuente trova un importante strumento di raccolta fondi,

esprime parere contrario.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria

79^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

indi del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Esame e rinvio)

La relatrice BUCALO (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso, composto da due articoli, reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, con l'obiettivo di incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e attuata dagli articoli 26, 27 e 28 del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022, in tal modo contribuendo al potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, fa presente che il testo originariamente deliberato dal Consiglio dei ministri e trasmesso in Senato conteneva anche l'articolo 3, relativo all'aggiornamento della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti. A seguito delle determinazioni assunte dalla Presidenza del Senato ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento lo scorso 22 novem-

bre, le disposizioni recate in tale articolo sono state oggetto di stralcio e sono confluite in un autonomo disegno di legge (A.S. 924-*bis*), con il titolo « revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti », assegnato in sede redigente alla Commissione, che ne potrà avviare l'esame non appena conclusa la sessione di bilancio.

Dà, indi, conto dell'articolo 1, che, mediante l'inserimento di un apposito articolo 25-*bis* nel decreto-legge n. 144 del 2022, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale.

Specifica che nella nuova filiera formativa sono ricompresi: i percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, che saranno attivati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 25-*bis*; i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) di cui alla legge n. 99 del 2022; i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005; i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

Evidenzia che l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale è espressamente correlata con la finalità di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni, nonché alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale « Industria 4.0 ».

Richiamando la relazione illustrativa al disegno di legge originariamente trasmesso in Senato, chiarisce che l'istituzione della filiera intende realizzare l'interconnessione, che deve necessariamente sussistere, tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro attraverso la ridefinizione e l'ampliamento dei contenuti dell'offerta formativa, in modo tale che essi contribuiscano a un costante adeguamento delle competenze rispetto alle esigenze economico-sociali e alle caratteristiche dei territori e che consentano ai giovani di accedere a una preparazione più qualificata anche sotto un profilo tecnico-pratico.

Il provvedimento in esame – prosegue la relatrice – nel rispetto delle competenze costituzionali poste in capo allo Stato e alle Regioni in materia di istruzione e formazione, intende realizzare un'integrazione tra gli interventi statali relativi al sistema educativo e di istruzione e gli interventi regionali sul sistema educativo dell'istruzione e formazione professionale.

Con apposite disposizioni viene pertanto disciplinato il ruolo delle regioni nell'ambito della nuova filiera. Si stabilisce che – ferme restando le competenze regionali in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale – le regioni possano aderire alla filiera mediante la stipula con gli Uffici scolastici regionali di accordi funzionali alle esigenze specifiche dei territori e finalizzati ad ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali attivati ai sensi del comma 2.

I suddetti accordi possono anche prevedere l'istituzione di reti, denominate « *campus* », in grado di offrire percorsi formativi condivisi e integrati con i vari soggetti che ne fanno parte (i soggetti che erogano i percorsi di formazione tecnologico-professionali inclusi nella filiera, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, le Università, le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché altri soggetti pubblici e privati).

La definizione delle modalità di avvio delle reti e delle condizioni di adesione ad esse è demandata a un decreto interministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Al comma 6 del nuovo articolo 25-*bis* sono espressamente individuati i contenuti dei predetti accordi e dei percorsi sperimentali che saranno attivati ai sensi del comma 2: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa; la promozione dei passaggi fra percorsi diversi; la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale e all'adozione di metodologie innovative; la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche.

Sono, altresì, individuati contenuti facoltativi dei medesimi accordi, tra i quali: l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare; la promozione di accordi di partenariato; la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore e di proprietà industriale realizzati all'interno dei percorsi formativi della nuova filiera e il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Sono poi disciplinate le modalità di accesso agli ITS *Academy* da parte dei soggetti che hanno concluso i percorsi quadriennali previsti per il conseguimento di un titolo di diploma professionale (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 226 del 2005). Sottolinea, al riguardo, che, come evidenziato nella Relazione illustrativa, l'accesso diretto agli ITS *Academy* da parte dei soggetti che hanno concluso un percorso quadriennale costituisce uno degli aspetti innovativi del provvedimento in esame.

È, infine, disciplinata la possibilità, per coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 226, che partecipano alla sperimentazione e che sono sottoposti alla validazione di INVALSI, di sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale assegnato dall'Ufficio scolastico regionale competente, senza dover previamente sostenere l'esame preliminare.

Passa, quindi, all'articolo 2, il quale provvede all'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di una struttura tecnica, di livello dirigenziale, cui è affidata la missione di promuovere la filiera formativa tecnologico-professionale.

Alla Struttura tecnica è attribuita, in particolare, la funzione di promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale e il

settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, nonché di ampliare la progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese.

Per l'istituzione e il funzionamento della Struttura è autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e di 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo aver espresso apprezzamento per la completezza dell'illustrazione svolta dalla relatrice, fa presente che il provvedimento prefigura una riforma incisiva sulla struttura degli istituti tecnici, prefigurando un vero e proprio secondo canale. Ritiene, al riguardo, che occorra procedere agli opportuni approfondimenti con riferimento al collegamento con il sistema universitario, centrale nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e alla facoltà, del tutto innovativa, attribuita a coloro che hanno concluso i percorsi quadriennali previsti per il conseguimento di un titolo di diploma professionale di accedere agli ITS *Academy*. Per tali ragioni chiede che sul disegno di legge in titolo sia avviato un ciclo di audizioni.

Su tale proposta si svolge un breve dibattito incidentale, nel corso del quale intervengono: la relatrice BUCALO (*FdI*), la quale ritiene che le disposizioni recate nel provvedimento siano chiare e lineari nelle loro finalità, sì da non richiedere ulteriori approfondimenti attraverso l'avvio di una procedura informativa; il senatore PIRONDINI (*M5S*), che a nome del proprio Gruppo si associa alla richiesta della senatrice D'Elia, tenuto conto del rilievo e della delicatezza dei contenuti del disegno di legge; il senatore MARCHESCHI (*FdI*), il quale, dopo aver ricordato che significativi approfondimenti sono già stati svolti dal Governo nella fase genetica dello schema di disegno di legge e che sia opportuna una rapida approvazione di una disciplina condivisa e attesa dalle famiglie e, più in generale, dal settore; il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), il quale, pur condividendo la necessità di celerità dell'esame, ritiene che essa debba essere temperata con l'esigenza di un approfondimento e chiede pertanto che la proposta di procedere ad un ciclo ristretto di audizioni sia sottoposta all'Ufficio di Presidenza in sede di definizione della programmazione dei lavori della Commissione; il senatore CASTIELLO (*M5S*), ad avviso del quale l'esigenza di speditezza dell'*iter* legislativo non preclude una disamina accurata del provvedimento tramite un numero limitato di audizioni, considerata la sua rilevanza e in particolare la circostanza che esso incide sul delicato momento della connessione fra il mondo della scuola e il mondo del lavoro.

La PRESIDENTE avverte che informerà il Presidente Marti della richiesta, al fine di poterla sottoporre all'Ufficio di Presidenza per le determinazioni di competenza. Appreziate le circostanze, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale si compone di 7 articoli, volti a disciplinare il cosiddetto Piano Mattei, di durata quadriennale, con l'obiettivo di potenziare la collaborazione fra l'Italia e gli stati del Continente africano, promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo nonché, conseguentemente, contrastare le cause delle migrazioni irregolari.

Dà indi conto dell'articolo 1, il quale stabilisce che la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei e indica i settori di particolare interesse, che vanno dalla cooperazione allo sviluppo alla salute, dal partenariato energetico al contrasto all'immigrazione illegale. Per quanto concerne le competenze della Commissione, il relatore segnala che fra i settori di collaborazione vi sono anche la cultura, l'istruzione, la formazione superiore e formazione professionale, nonché la ricerca e innovazione.

Il medesimo articolo dispone altresì che il Piano Mattei costituisce la cornice entro cui le diverse amministrazioni dello Stato svolgono le proprie attività di programmazione e di attuazione degli interventi, ciascuna nel proprio ambito di competenza.

Passa poi all'articolo 2, che istituisce la Cabina di regia per la definizione e l'attuazione del Piano e stabilisce che essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con funzioni di vice presidente), dagli altri Ministri, dal presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e da rappresentanti di agenzie e società pubbliche che operano nel settore. Fanno parte della cabina anche rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica ed università, oltre che esponenti della società civile e del terzo settore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono individuati gli altri membri della cabina, scelti tra: rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica; rappresentanti del sistema dell'università e della ricerca; rappresentanti della società civile e del terzo settore; rappresentanti di enti pubblici o privati; esperti nelle materie trattate.

Illustra indi l'articolo 3, che definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 2, fra cui: coordinare le attività di collaborazione tra Italia e Stati africani; monitorare l'attuazione del piano, anche ai fini del suo aggiornamento; approvare la relazione annuale al Parlamento (di cui al successivo articolo 5); promuovere il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato.

Si sofferma brevemente sull'articolo 4, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una struttura di missione, con il compito, fra l'altro, di assicurare supporto alle funzioni del Presidente del Consiglio e a quelle del Ministro degli esteri come vice presidente della cabina di regia.

Dopo aver accennato all'articolo 5, che prevede che il Governo trasmetta alle Camere la richiamata relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Mattei entro il 30 giugno di ciascun anno, e all'articolo 6, che quantifica gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di missione di cui all'articolo 4 e provvede alla relativa copertura, riferisce sull'articolo 7, il quale dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) esprime contrarietà sul provvedimento in esame, sottolineando gli elementi di incertezza che lo contraddistinguono. Deplora, al riguardo, la mancata definizione del cosiddetto Piano Mattei e, più in generale, la vaghezza delle finalità dell'intervento normativo, che parrebbe ispirarsi ad una logica meramente propagandistica. Dissente poi dalla scelta di accentramento della collaborazione con i Paesi africani nell'ambito della Cabina di regia (introdotta all'articolo 2) e stigmatizza l'adozione di una iniziativa unilaterale dell'Italia, senza alcuna attenzione all'esigenza di promuovere una politica estera comune dell'Unione europea.

Non riscontrando ulteriori richieste di intervento in discussione generale, la PRESIDENTE cede la parola al relatore per l'intervento di replica.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) respinge le critiche appena avanzate, sottolineando che le finalità del provvedimento sono evidenti e consistono nel rafforzamento della cooperazione dell'Italia con i Paesi africani. Quanto alla scelta di affidare l'attuazione del Piano alla cabina di regia, essa si spiega con la volontà di potenziare la richiamata cooperazione, che non presenta elementi di contrasto con le iniziative dell'Unione europea in materia.

Formula, conclusivamente, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica alla proposta di parere favorevole del relatore, segnalando la genericità degli obiettivi del Piano e degli strumenti a sostegno dello stesso, anche con riferimento alle coperture finanziarie.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara, a sua volta, il voto contrario sulla proposta di parere, richiamando quanto espresso in discussione generale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

La seduta termina alle ore 16,15.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 29 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 34

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,55

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI ASSOPORTI, CONFITARMA, ASSARMATORI,
ASSONAUTICA ITALIANA E ASSITERMINAL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,
SUL DISEGNO DI LEGGE 673 (MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA
NAVIGAZIONE E DEL LAVORO MARITTIMO)*

Plenaria

75^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BASSO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per ASTM S.p.A.: l'amministratore delegato Umberto Tosoni e il direttore dei rapporti istituzionali Giovanni Frante; per il Gruppo SAVE S.p.A.: il direttore ICT Alberto Torresan e il direttore gestione aeroportuale Gino Baldi; per il Gruppo Tarros: Serena Carassale, corporate ESG and sustainability specialist, e Mauro Solinas, corporate external relations and brand director; per ANCE: il vicepresidente tecnologia e innovazione Massimo Angelo Deldossi, il vicedirettore generale Romain Bocognani, il dirigente dell'ufficio tecnologie, normative tecniche e qualità delle co-

struzioni Nicola Massaro e il funzionario responsabile delle relazioni istituzionali Natascia Ferrante.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nella pianificazione, nella costruzione e nel monitoraggio delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali e logistiche: audizioni di rappresentanti di ASTM S.p.A., Gruppo SAVE S.p.A., Gruppo Tarros e ANCE

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente BASSO rivolge un indirizzo di saluto all'ingegner Tosoni, amministratore delegato di ASTM S.p.A..

L'ingegner TOSONI svolge il proprio intervento.

I senatori PETRUCCI (*Fdl*), DI GIROLAMO (*M5S*) e TREVISI (*M5S*) e il presidente BASSO (*PD-IDP*) intervengono per porre quesiti.

L'ingegner TOSONI risponde ai quesiti posti.

Il presidente BASSO ringrazia l'ingegner Tosoni e ASTM S.p.A. per la disponibilità e cede la parola ai rappresentanti del Gruppo SAVE S.p.A..

L'ingegner BALDI, direttore gestione aeroportuale, e l'ingegner Torresan, direttore ICT, svolgono i rispettivi interventi.

Il presidente BASSO chiede ai rappresentanti del Gruppo SAVE S.p.A. di effettuare un approfondimento per iscritto e li ringrazia per la loro disponibilità.

Introduce quindi i rappresentanti del Gruppo Tarros, cedendo loro contestualmente la parola.

Il dottor SOLINAS, *corporate ESG and sustainability specialist*, e la dottoressa CARASSALE, *corporate external relations and brand director*, svolgono i rispettivi interventi.

Il senatore TREVISI (M5S) interviene per porre un quesito.

La dottoressa CARASSALE risponde al quesito posto.

Il presidente BASSO ringrazia i rappresentanti del Gruppo Tarros per la disponibilità e li invita a far pervenire alla Commissione una memoria scritta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16,05.

Il presidente BASSO introduce l'ingegner Massimo Angelo Deldossi, vicepresidente tecnologia e innovazione di ANCE, cedendogli contestualmente la parola.

L'ingegner DELDOSSI svolge la sua relazione.

Il presidente BASSO comunica che, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori d'Aula, le risposte ai quesiti che verranno formulati dai senatori potranno essere fornite da ANCE per iscritto.

I senatori DE PRIAMO (Fdl) e DI GIROLAMO (M5S) e il presidente BASSO (PD-IDP) intervengono per porre quesiti.

Il presidente BASSO ringrazia l'ingegner Deldossi e ANCE per la disponibilità, e dichiara conclusa l'audizione, rinviando ad altra seduta il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,35.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare)

Mercoledì 29 novembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,55

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SVIMEZ), DI CASARTIGIANI, DELLA CIA – AGRICOLTORI ITALIANI, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI (ANC) E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L'ITALIA, SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 299 (MONITORAGGIO DELLA MISURA A FAVORE DEI GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO, DENOMINATA « RESTO AL SUD »)

Plenaria

85^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 15,05.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario.

Partecipano alla votazione i senatori Ester MIELI (*FdI*), in sostituzione del senatore Amidei, ANCOROTTI (*FdI*), BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), Michaela BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), Mara BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), in sostituzione del senatore Calenda, CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), DE CARLO (*FdI*), DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), Anna Maria FALLUCCHI (*FdI*), FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), GIACOBBE (*PD-IDP*), Sabrina LICHERI (*M5S*), MAFFONI (*FdI*), MARTELLA (*PD-IDP*), PAROLI (*FI-BP-PPE*), POGLIESE (*FdI*) e ROSSO (*FI-BP-PPE*).

Risulta eletto il senatore Roberto Rosso, con 16 voti. Risultano altresì 2 schede bianche.

La seduta termina alle ore 15,10.

Plenaria

86^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre, nella quale, ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione illustrativa e si è aperta la discussione generale.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) reputa il provvedimento in titolo non convincente e non rispondente agli obiettivi di sviluppo degli Stati del Continente africano.

Ritiene, infatti, che esso si limiti a produrre un mero elenco di previsioni, alcune delle quali già in atto, focalizzando l'effettiva attenzione sulla creazione di nuove strutture, a suo giudizio funzionali a procedere a nuove nomine. Contesta, in particolare, l'istituzione della Cabina di regia, la cui organizzazione centralizzata viene assicurata attribuendone la presidenza al Presidente del Consiglio dei ministri.

In ragione delle esposte considerazioni, preannuncia l'orientamento contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Anche il senatore MARTELLA (*PD-IDP*), nell'anticipare il voto contrario del suo Gruppo, individua il solo aspetto positivo del provvedimento nel richiamo alla figura di Mattei, partigiano, antifascista, *manager* di Stato e fondatore dell'ENI.

Ritiene che il provvedimento in esame renda evidente la distanza sempre più profonda tra gli annunci enfatici di manovre da parte del Governo e i provvedimenti – a suo avviso – scarsi e inconsistenti che ad essi fanno seguito.

Reputa, altresì, che esso sia espressione della visione autarchica dell'Esecutivo in carica, che giudica di poter affrontare questioni di portata globale senza coordinarsi con le Istituzioni europee e con gli altri Paesi dell'Unione europea.

Unendosi alle osservazioni della senatrice Licheri, lamenta, inoltre, sia la creazione di nuove strutture sia la centralizzazione della Cabina di regia, a discapito delle competenze del Ministero degli affari esteri e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Interviene, quindi, sulle disposizioni relative al documento programmatico strategico, denominato « Piano Mattei », cui è affidata l'attuazione della collaborazione dell'Italia con gli Stati del Continente africano. Osserva che le suddette disposizioni, oltre a mancare della definizione dei contenuti sostanziali del Piano, omettono di specificare quale sia l'organo deputato a redigere il documento e non ne prevedono la trasmissione alle Camere. Tale ultima omissione, a suo parere, è resa ancor più evidente dalla previsione della trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, preceduta da ben due passaggi formali, considerato che essa è predisposta dalla struttura di missione e approvata dalla Cabina di regia. Detto provvedimento rischia, a suo giudizio, di essere privo di sostanza e retorico, e non permette al Parlamento di conoscere la finalità e i contenuti del Piano.

Ribadisce, infine, la contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in esame, che troverà espressione con un voto contrario in sede consultiva e con la presentazione di emendamenti in sede di merito.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo, manifesta perplessità per la disposizione che individua uno degli ambiti di intervento e priorità di azione del Piano Mattei nello « sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche ».

Dopo aver rilevato criticamente che il termine « sfruttamento » stride con l'obiettivo di instaurare una cooperazione paritaria e non predatoria, ritiene non sufficientemente chiaro in virtù di quale normativa e di quali criteri ambientali l'Italia intenda intervenire nel Continente africano. Né si ravvisa quale sia il paradigma energetico, basato sulle fonti rinnovabili o su quelle fossili, che l'Italia sta per adottare.

Non essendovi altre richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE concede la parola al relatore per l'espressione di una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Il relatore POGLIESE (*Fdi*) formula una proposta di parere favorevole.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) illustra le disposizioni disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione cultura.

Ricorda, innanzitutto, che il provvedimento è un collegato alla manovra di finanza pubblica ed è stato oggetto di un parere preliminare della Commissione bilancio all'Assemblea: all'esito di tale parere, favorevole solo in parte, è stato stralciato l'articolo 3 dell'originario disegno di legge presentato dal Governo.

Passando poi all'illustrazione delle disposizioni di competenza, evidenzia che l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 144 del 2022, introducendo il nuovo articolo 25-*bis* che istituisce – a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 – la filiera formativa tecnologico-professionale, connessa alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La finalità enunciata dall'articolo 1, comma 1, è quella di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale « Industria 4.0 ».

Specifica che la filiera formativa tecnologico-professionale, alla quale possono aderire – previo apposito accordo – le Regioni, è costituita: dai percorsi quadriennali sperimentali del secondo ciclo di istruzione di cui al successivo comma 2; dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99; dai percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (si tratta dei percorsi regionali triennali e quadriennali); dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

I summenzionati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado assicurano agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze

e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento. L'obiettivo della filiera formativa è di dare ai percorsi pari dignità e di permettere l'adeguamento alle esigenze del territorio.

Si sofferma, quindi, sulle previsioni sulla base delle quali si stabilisce che, nell'ambito della istituenda filiera formativa tecnologico-professionale, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali; detti accordi possono promuovere l'istituzione di reti, denominate « *campus* ».

I soggetti che hanno concluso i percorsi regionali quadriennali di istruzione e formazione professionale mediante il conseguimento di un diploma professionale possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy* in caso di: adesione alla filiera formativa tecnologico-professionale da parte delle istituzioni formative regionali che erogano i predetti percorsi quadriennali; validazione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale attraverso un sistema di valutazione dell'offerta formativa erogata dagli istituti regionali, basato sugli esiti delle rilevazioni degli apprendimenti predisposte dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). A tale ultimo riferimento, nel caso di percorsi validati, si prevede che gli studenti possano altresì sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui previsto per i candidati esterni.

Le suddette sperimentazioni e gli accordi, ove stipulati, prevedono: l'adeguamento e l'ampliamento dell'offerta formativa; la promozione dei passaggi fra percorsi diversi; la quadriennalità del percorso di istruzione secondaria di secondo grado; il ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, alla didattica laboratoriale, all'adozione di metodologie innovative e al rafforzamento dell'utilizzo in rete di tutte le risorse professionali, logistiche e strumentali disponibili; la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetti del mondo del lavoro e delle professioni; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi.

Ulteriori contenuti facoltativi delle sperimentazioni e degli accordi possono essere: l'introduzione dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare e di compresenze con il conversatore di lingua straniera; la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione dell'offerta formativa, di attuazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e di stipula dei contratti di apprendistato; la valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto, rispettivamente, di diritto d'autore e di proprietà industriale, realizzati all'interno

dei percorsi formativi della filiera formativa tecnologico-professionale nonché il trasferimento tecnologico verso le imprese.

Fa cenno, infine, all'articolo 2, il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, che svolge le seguenti funzioni, per quanto di interesse: promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico; migliorare e ampliare la progettazione di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese e connesse alla valorizzazione delle opere dell'ingegno e dei prodotti oggetto di diritto d'autore e di proprietà industriale, e al trasferimento tecnologico verso le imprese.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) domanda delucidazioni sulla prova prevista a conclusione dei percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, che il provvedimento in titolo intende istituire.

Il PRESIDENTE chiarisce che restano ferme le disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di rilascio dei titoli di studio finali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sul monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud » (n. 299)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che sono terminate le audizioni sull'affare assegnato in titolo, invita il relatore Cantalamessa a formulare una proposta in merito ai tempi di conclusione dell'esame.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), nel riepilogare le finalità dell'affare, propone di concluderlo in tempi brevi con la votazione di una proposta di risoluzione, che si riserva di presentare quanto prima.

Concordando con la proposta del senatore Cantalamessa, il PRESIDENTE prefigura l'ipotesi di esaminare la proposta di risoluzione la settimana prossima.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Mercoledì 29 novembre 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 13,45

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI IL TORTELLANTE APS, ASSOCIAZIONE PIZZAUT ONLUS, BREAKCOTTO S.R.L. IMPRESA SOCIALE, AUTICON S.R.L., NOI POSSIAMO APS, AGSAS ONLUS (ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SOLIDALI), ANGSA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI PERSONE CON AUTISMO), GENIAUT APS, ASL CITTÀ DI TORINO – STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE CENTRO DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN ETÀ ADULTA – CENTRO ESPERTO REGIONE PIEMONTE, FONDAZIONE UN FUTURO PER L'ASPERGER ONLUS, GRUPPO ASPERGER ONLUS, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 647 E 739 (INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO)

Plenaria

136^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente ZAFFINI avverte che la documentazione acquisita nel corso dell'esame degli atti comunitari COM(2023) 192 definitivo e

COM(2023) 193 definitivo, nell'ambito della seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi del 23 novembre scorso, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

In sostituzione della senatrice Murelli, relatrice designata, riferisce sugli aspetti di competenza il presidente ZAFFINI (*FdI*), il quale fa presente che l'articolo 1 è volto a istituire la filiera formativa tecnologico-professionale, connessa alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR. Il disegno di legge delinea inoltre le strutture della filiera e ne specifica le finalità.

Nell'ambito della filiera formativa le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare specifici accordi allo scopo di integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali. I soggetti che hanno concluso i percorsi regionali quadriennali di istruzione e formazione professionale mediante il conseguimento di un diploma professionale possono accedere ai percorsi formativi degli ITS *Academy* in casi determinati.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero dell'istruzione e del merito la « Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale », specificandone le funzioni. Alla struttura tecnica è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti.

Presenta in conclusione una proposta di parere favorevole.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede di non procedere immediatamente alla votazione, al fine di consentire un adeguato approfondimento del disegno di legge in esame.

Il PRESIDENTE accede alla richiesta della senatrice Pirro, disponendo il rinvio della trattazione del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano e che abroga le direttive 2001/83/CE e 2009/35/CE (COM(2023) 192 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il relatore SATTÀ (*FdI*) presenta un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato), riservandosi la possibilità di apportare modifiche in base a eventuali nuovi spunti provenienti dalla Commissione.

Il presidente ZAFFINI (*FdI*) suggerisce una valutazione circa la possibilità di porre in rilievo il carattere comparativo delle sperimentazioni sui farmaci.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, definisce le norme che disciplinano l'Agenzia europea per i medicinali, modifica i regolamenti (CE) n. 1394/2007 e (UE) n. 536/2014 e abroga i regolamenti (CE) n. 726/2004, (CE) n. 141/2000 e (CE) n. 1901/2006 (COM(2023) 193 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il relatore ZULLO (*FdI*) presenta un nuovo schema di risoluzione (pubblicato in allegato), specificando di aver inteso recepire i suggerimenti forniti dalle audizioni e dal confronto in Commissione.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) segnala l'opportunità di una riflessione in merito alla formulazione dell'osservazione relativa alla valutazione del rischio ambientale, al fine di evitare il rischio di ambiguità interpretative.

La senatrice PIRRO (*M5S*) si associa, manifestando peraltro apprezzamento nei confronti dell'impegno profuso dal relatore.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) si esprime favorevolmente sulla proposta del relatore, pur riconoscendo l'opportunità di approfondimenti volti all'ulteriore miglioramento del testo.

Il senatore ZULLO (*FdI*) si riserva la possibilità di valutare la possibilità di specifiche modifiche del testo, pur considerando sufficiente il livello di chiarezza del testo presentato.

La senatrice PIRRO (*M5S*) pone in evidenza il criterio, ben fatto presente in sede di audizione, del valore terapeutico aggiunto in relazione alla sperimentazione di nuovi medicinali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORE SEDUTA

Il presidente ZAFFINI avverte che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il disegno di legge n. 951, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, approvato dalla Camera dei deputati. Pertanto, la Commissione è nuovamente convocata al termine della presente seduta, per l'esame in sede consultiva di tale disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 192
DEFINITIVO**

La 10^a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che esso prefigura, unitamente alla proposta di regolamento (COM(2023) 193), un'ampia riforma della legislazione farmaceutica dell'UE, volta a «semplificare e razionalizzare le procedure e creare un quadro agile e adeguato alle esigenze future»;

rilevato che la proposta di direttiva mira a garantire un livello elevato di sanità pubblica, assicurando la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali per i pazienti dell'UE, e ad armonizzare, al contempo, il mercato interno della sorveglianza e del controllo dei medicinali nonché i diritti e i doveri delle autorità competenti degli Stati membri;

tenuto conto degli obiettivi specifici del provvedimento e, in particolare, della necessità di garantire che tutti i pazienti dell'Unione Europea dispongano di un accesso tempestivo ed equo a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento e garantendo che i medicinali siano sempre disponibili per i pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell'Unione europea;

considerato che la revisione della normativa vigente effettuata dalla proposta di direttiva è indirizzata, tra l'altro: all'introduzione di incentivi variabili, legati alla protezione normativa dei dati, e alla premiazione dell'innovazione nei settori nei quali si registrano esigenze mediche insoddisfatte; al sostegno alla concorrenza, grazie a un ingresso più rapido sul mercato di medicinali generici e biosimilari; alla trasparenza sui finanziamenti pubblici relativi ai costi di ricerca e sviluppo, nonché alla riduzione dell'impatto ambientale dei medicinali;

osservato che ai sensi dell'articolo 200 gli Stati membri sono tenuti a designare le autorità competenti responsabili dell'attuazione dei compiti definiti nella proposta di direttiva e a provvedere altresì al conferimento di risorse finanziarie adeguate per fornire alle autorità competenti il personale e le altre risorse necessarie per svolgere le attività richieste dal provvedimento;

considerato che in base all'articolo 205, in assenza di autorizzazione all'immissione in commercio o di domanda pendente per un medicinale autorizzato in un altro Stato membro, gli Stati membri potranno, per validi motivi di sanità pubblica, autorizzare l'immissione in commercio del medicinale in questione;

tenuto conto che ai sensi dell'articolo 206 è demandata alla legislazione nazionale la determinazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva;

rilevato che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati per la modifica degli allegati da I e VI, allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico, o finalizzati alla revisione dell'articolo 22, per quanto concerne le prescrizioni per le valutazioni del rischio ambientale;

osservato che ai sensi dell'articolo 216 la Commissione europea è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva in parola, comprensiva di una valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi e delle risorse necessarie per attuarla;

visti gli articoli 114, par. 1 e 168, par. 4, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituiscono la base giuridica della proposta in esame;

ritenuto che la proposta di direttiva in esame è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'individuazione di parametri comuni di qualità, sicurezza e efficacia per l'autorizzazione di medicinali costituisce una questione transfrontaliera di sanità pubblica, che può essere regolamentata in maniera efficace solo a livello unionale; inoltre, l'introduzione di misure non coordinate da parte degli Stati membri potrebbe determinare distorsioni della concorrenza e ostacoli agli scambi di medicinali rilevanti per l'Unione europea;

considerato altresì che viene rispettata la competenza esclusiva degli Stati membri nell'erogazione dei servizi sanitari, in particolare avuto riguardo alle politiche e decisioni in materia di fissazione dei prezzi e rimborso;

considerato, infine, che la proposta di direttiva rispetta il principio di proporzionalità, poiché favorisce l'azione nazionale che ogni Stato membro dovrà realizzare in sede di recepimento – nel rispetto degli obiettivi della riforma della legislazione farmaceutica nell'Unione europea – che non sarebbe altrimenti sufficiente per conseguire i medesimi obiettivi in modo soddisfacente,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si esprimono perplessità riguardo alla riduzione del periodo della *data protection*, in considerazione dell'impatto che tale modifica potrebbe produrre sulla ricerca e sul tempestivo lancio di nuovi medicinali, nonché sull'incremento degli oneri in capo alle autorità regolatorie ed alle aziende.

Si segnala altresì che il nuovo pacchetto di incentivi previsti nella proposta (articoli 81-84), estendendo i periodi di protezione, potrebbe ritardare la disponibilità di medicinali generici e biosimilari, con effetti negativi sull'accesso dei pazienti alle terapie e sulla sostenibilità economica della spesa farmaceutica pubblica e dei cittadini. Inoltre, il venir meno della prevedibilità delle scadenze di protezione regolatoria potrebbe generare situazioni di incertezza, con conseguente possibilità di contenziosi tra aziende sviluppatrici, aziende produttrici di generici e autorità competenti.

Con riferimento alla cosiddetta «*Bolar Clause*», che permette alle aziende produttrici lo sviluppo di farmaci generici e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, si segnala l'opportunità di chiarire che tutte le attività propedeutiche all'introduzione in commercio dei farmaci generici e biosimilari di carattere amministrativo e regolatorio – comprese quelle per l'inclusione nelle liste di prezzo e rimborso – possono essere concluse prima della scadenza della protezione brevettuale.

Rispetto alle nuove tempistiche stabilite per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio nazionale e centralizzata, si osserva che la riduzione della durata delle procedure di approvazione dei medicinali, pur se apprezzabile, potrebbe determinare criticità in relazione al coordinamento con le tempistiche previste nel Regolamento HTA n. 2021/2282 per le valutazioni cliniche congiunte.

Si rileva, da ultimo, che la disciplina sulla produzione di medicinali in siti decentrati – in relazione ai quali è stabilita una procedura di registrazione (e non di autorizzazione) e non è previsto un obbligo di ispezione da parte dell'autorità competente – potrebbe comportare un significativo affievolimento dei livelli di controllo e della vigilanza sulla produzione dei medicinali.

Infine, si rinvia alle considerazioni formulate da questa Commissione nell'ambito della risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano (COM(2023) 193), con riguardo alla valorizzazione dei *trial* clinici, nonché con riferimento alla rimodulazione dei termini di *market exclusivity* prevista in relazione ai farmaci cosiddetti orfani.

**NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL
RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 193
DEFINITIVO**

La 10^a Commissione permanente,

esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che esso prefigura, unitamente alla proposta di direttiva (COM(2023) 192), un'ampia riforma della normativa dell'Unione europea in materia di farmaci;

rilevato che la proposta di regolamento in esame mira a garantire un livello elevato di sanità pubblica, assicurando la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali per i pazienti dell'UE, e ad armonizzare, al contempo, il mercato interno della sorveglianza e del controllo dei medicinali nonché i diritti e i doveri delle autorità competenti degli Stati membri;

tenuto conto degli obiettivi specifici del provvedimento e, in particolare, della necessità di garantire che tutti i pazienti dell'Unione Europea dispongano di un accesso tempestivo ed equo a medicinali sicuri, efficaci e a prezzi accessibili, migliorando la sicurezza dell'approvvigionamento e garantendo che i medicinali siano sempre disponibili per i pazienti, indipendentemente dal luogo in cui vivono nell'Unione europea;

visti gli articoli 114, par. 1 e 168, par. 4, lettera *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituiscono la base giuridica della proposta in esame;

considerato che oggetto della proposta di regolamento è la definizione di procedure unionali di autorizzazione, sorveglianza e farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e di norme e procedure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali; inoltre, la proposta contiene disposizioni innovative in materia di *governance* dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA);

rilevato che l'articolo 3 disciplina l'autorizzazione centralizzata UE all'immissione in commercio, che può avere luogo: per i medicinali elencati nell'Allegato I (che comprende, tra gli altri, i farmaci orfani, quelli per terapie avanzate, i medicinali pediatrici e gli antimicrobici prioritari); i medicinali non inclusi nell'Allegato I, che costituiscono innova-

zioni significative, di particolare interesse per la salute dei pazienti o esclusivamente pediatrici;

osservato che l'autorizzazione di medicinali generici dei farmaci già autorizzati a livello UE ricade nella competenza degli Stati membri;

considerato che la proposta: al Capo II (articoli 5 – 39), disciplina la procedura riguardante la domanda di autorizzazione al commercio centralizzata, la quale deve essere presentata all'EMA; al Capo III (articoli 40 – 43), reca norme specificamente finalizzate a incentivare lo sviluppo di antimicrobici prioritari, in base alla valutazione dell'EMA; al Capo IV (articoli 44 – 57), dispone in relazione alla fase successiva all'autorizzazione all'ammissione in commercio, prevedendo fra l'altro la possibilità di restrizioni urgenti in caso di rischio per la sanità pubblica.

rilevato che il provvedimento, al Capo V (articoli 58 – 62), disciplina, altresì, la fase precedente all'autorizzazione, prevedendo che le istituzioni dell'Unione siano coinvolte in un'attività di sostegno normativo, anche in termini di consulenza scientifica;

tenuto conto che la proposta, al Capo VI (articoli 63 – 98), reca norme specifiche in merito ai medicinali orfani, per i quali sono previsti il contributo finanziario dell'UE e un'esclusiva di mercato, e ai medicinali per uso pediatrico, per cui è richiesta la presentazione di piani di indagine pediatrica e l'istituzione di premialità;

visto il Capo VIII della proposta (articoli 99 – 112), dedicato alla farmacovigilanza, nel quale sono definiti gli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni in commercio, individuando altresì i compiti spettanti in tale ambito all'EMA;

considerato che il Capo IX della proposta (articoli 113 – 115), al fine di promuovere l'innovazione e la competitività, prevede la possibilità che Commissione europea, su raccomandazione dell'EMA, istituisca uno spazio di « sperimentazione normativa », la cui attuazione è regolata in maniera dettagliata dalla decisione istitutiva ed è sottoposta alla supervisione diretta delle autorità competenti degli Stati membri interessati;

rilevato che il Capo X del provvedimento (articoli 116 – 134) reca norme volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei medicinali, disciplinando a tal fine gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e i compiti della Commissione europea;

considerato che il Capo XI della proposta (articoli 135 – 170) reca una nuova disciplina della struttura e del funzionamento dell'EMA, abrogando il regolamento (CE) n. 726/2004;

viste le disposizioni contenute al Capo XII della proposta (articoli 171 – 172), dedicate alle sanzioni, al livello nazionale e unionale;

rilevato che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati finalizzati, tra l'altro: a modificare l'Allegato I, tenendo conto del progresso tecnico e scientifico e avendo così la possibilità di modificare i medicinali da sottoporre alla procedura centralizzata di autorizzazione; a definire le categorie di medicinali per cui può essere rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata; a integrare la proposta di regolamento individuando le procedure applicate dalla Commissione per irrogare ammende o penalità di mora, nonché ulteriori modalità per l'imposizione di sanzioni pecuniarie a soggetti giuridici diversi dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

ritenuto che la proposta di regolamento in esame è conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'individuazione di parametri comuni di qualità, sicurezza e efficacia per l'autorizzazione di medicinali costituisce una questione transfrontaliera di sanità pubblica, che può essere regolamentata in maniera efficace solo a livello unionale; inoltre, l'introduzione di misure non coordinate da parte degli Stati membri potrebbe determinare distorsioni della concorrenza e ostacoli agli scambi di medicinali rilevanti per l'Unione europea;

considerato altresì che viene rispettata la competenza esclusiva degli Stati membri nell'erogazione dei servizi sanitari, in particolare avuto riguardo alle politiche e decisioni in materia di fissazione dei prezzi e rimborso;

considerato, infine, che la proposta di regolamento rispetta il principio di proporzionalità, poiché favorisce l'azione nazionale che ogni Stato membro dovrà realizzare in sede di recepimento – nel rispetto degli obiettivi della riforma della legislazione farmaceutica nell'Unione europea – che non sarebbe altrimenti sufficiente per conseguire i medesimi obiettivi in modo soddisfacente,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si evidenzia che le caratteristiche di «qualità, efficacia e sicurezza», necessarie per l'approvazione di un nuovo farmaco da parte dell'EMA, non richiedono di considerare se il nuovo farmaco sia migliore o peggiore di quelli già esistenti: ciò potrebbe favorire la proliferazione di farmaci che non costituiscono effettivamente un'innovazione, ma solo un aumento per il mercato. Tale situazione rappresenta la necessità di valorizzare nei *trial* clinici il «valore terapeutico aggiunto», utilizzando confronti non solo con placebo, ma con farmaci di provata validità, al fine di introdurre in commercio nuovi farmaci più sicuri, più efficaci e di maggiore qualità rispetto a quelli già a disposizione.

Le differenze di genere comportano disuguaglianze in termini di efficacia, sicurezza e qualità dei farmaci. Si reputa pertanto necessario che la filiera per l'approvazione di un farmaco sia realizzata in modo diversificato sin dalle prime fasi, adottando due diversi protocolli a seconda del genere di riferimento.

Si considera inoltre necessario incentivare e valorizzare l'interesse dell'industria farmaceutica nel campo delle malattie rare.

Si manifestano perplessità in relazione alla disciplina dei *vouchers*, finalizzati a promuovere la disponibilità di farmaci antibiotici efficaci contro l'antimicrobico resistenza, in considerazione dei possibili effetti distorsivi che la trasferibilità di tali forme di incentivo potrebbe causare nel caso in cui la cessione dovesse riguardare farmaci particolarmente costosi, critici o carenti, compromettendo in tal modo l'interesse pubblico al contenimento della spesa farmaceutica e alla disponibilità dei medicinali, specie quelli a più alto valore terapeutico. Si segnala a riguardo l'opportunità di creare uno *stock* di riserva di antibiotici a livello centrale europeo per assicurare, da un lato, una costante fornitura di medicinali antibiotici anche nelle fasi di maggiore domanda e garantire, dall'altro, alle imprese che investono in ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici e a quelle impegnate nella produzione di quelli più consolidati la certezza della programmazione industriale e un equo ritorno economico.

Desti altresì preoccupazione la revisione del numero dei Comitati scientifici dell'EMA, in particolare con riguardo all'eliminazione del Comitato per le terapie avanzate (CAT) e del Comitato Pediatrico (PDCO), attesa la necessità, nei rispettivi ambiti di materia, di *expertise* specifiche e dedicate. La previsione contenuta nella proposta di regolamento, per compensare gli effetti di tale revisione, di un potenziamento del Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP), prescrivendo che gli Stati membri collaborino per nominare membri dalle *expertise* complementari, potrebbe determinare peraltro una minore rappresentatività delle autorità nazionali competenti, riducendo il livello di discussione generale e il contraddittorio, specie in relazione a prodotti ad elevato grado di complessità, quali ad esempio le terapie avanzate.

Si esprimono dubbi, inoltre, con riferimento alla centralizzazione dell'attività ispettiva dell'EMA, che potrebbe generare un indebolimento del *network* europeo delle autorità nazionali competenti in materia di ispezioni, con il conseguente depauperamento di competenze ed *expertise* degli Stati membri, oltre al rischio di un potenziale contrasto tra le competenze dell'ispettorato centrale dell'EMA e quelle degli Stati membri.

Con riferimento alla *Regulatory Sandbox*, pur apprezzando i vantaggi che tale nuovo istituto presenta, in quanto facilita lo sviluppo e l'accesso a prodotti innovativi per i quali il mondo regolatorio non ha ancora predisposto strumenti normativi e linee guida adeguate, si ritiene che la disciplina al riguardo appaia poco dettagliata e non

garantisca un adeguato coinvolgimento degli Stati membri nella procedura di individuazione dei relativi criteri di istituzione.

Con riguardo ai cosiddetti farmaci orfani, desta poi preoccupazione la rimodulazione dei termini di *market exclusivity*, in quanto il meccanismo delineato nella proposta potrebbe avere l'effetto di scoraggiare gli investimenti nel campo delle malattie rare. Il sistema di durata variabile della *market exclusivity* comporta peraltro la sostanziale imprevedibilità dell'ingresso sul mercato dei farmaci generici e biosimilari, con un impatto negativo sulla spesa a carico del servizio sanitario.

Si osserva, in aggiunta, che sarebbe opportuno definire in termini più puntuali i criteri per la determinazione del « beneficio significativo », così come quelli per identificare un medicinale orfano che risponde a un'elevata necessità medica insoddisfatta (*high unmet medical need – HUMN*), segnalando altresì che l'ampio potere discrezionale attribuito all'EMA e alla Commissione nell'introdurre nuovi criteri per la designazione di farmaci orfani potrebbe generare ricadute sui sistemi nazionali che hanno introdotto forme di incentivazione per i farmaci orfani.

Inoltre, si rileva che la proposta di regolamento introduce una durata di 7 anni della validità della designazione dei farmaci orfani: se da un lato tale misura consentirebbe uno sviluppo più rapido di questa tipologia di farmaci, dall'altro potrebbe indurre a presentare la richiesta di designazione in una fase più tardiva.

In merito alla disciplina in tema di gestione delle carenze dei farmaci, si segnala che l'estensione a sei mesi del termine per la notifica della decisione di sospendere temporaneamente la commercializzazione di un farmaco ovvero dell'interruzione temporanea della stessa, per una durata superiore a due settimane, appare poco coerente con le dinamiche organizzative delle aziende farmaceutiche e pertanto non idonea a consentire un'adeguata gestione degli stati di carenza da parte dell'AIFA. Si suggerisce pertanto di mantenere la legislazione comunitaria corrente, che, per evitare falsi allarmi nel sistema di segnalazione delle carenze, prevede un preavviso di due mesi. Al contempo, si raccomanda l'istituzione di un elenco europeo di medicinali critici (ossia senza un'alternativa terapeutica), da aggiornare periodicamente, e la previsione di un piano di prevenzione delle carenze focalizzato sui soli farmaci critici, proporzionale agli effettivi rischi.

Si manifestano inoltre dubbi in relazione all'inserimento della valutazione del rischio ambientale tra i requisiti per l'autorizzazione all'immissione in commercio, segnalando al riguardo l'opportunità di chiarire i termini applicativi di tale previsione allo scopo di evitare ritardi sull'accesso alle terapie e anche in considerazione del possibile spostamento delle produzioni verso altre aree geografiche – attesa la particolare severità delle politiche ambientali adottate a livello europeo – con l'effetto di ridurre l'autonomia strategica dell'Unione europea. Si considera invece opportuna la previsione in base alla quale l'adozione di un provvedimento negativo deve essere preceduta da una tempestiva comunicazione

dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando, ai fini del superamento di eventuali criticità, un termine proporzionato all'entità delle stesse.

Infine, con riguardo alle misure previste in relazione al regime della « *data protection* » e « *market protection* », applicabile ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata, si rinvia ai rilievi formulati da questa Commissione nell'ambito della risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice dell'Unione relativo ai medicinali per uso umano (COM(2023) 192).

Plenaria**137^a Seduta (2^a pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
ZAFFINI*La seduta inizia alle ore 16,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto di competenza, il relatore BERRINO (*FdI*) segnala in primo luogo l'articolo 5 del decreto-legge n. 133, il quale introduce alcune innovazioni in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione.

Il successivo articolo 6 concerne il rilascio e la revoca del permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati al momento del compimento della maggiore età.

L'articolo 7, comma 1, lettera *b*), ricomprende tutte le donne, anziché solo quelle in stato di gravidanza, nella nozione di persone vulnerabili. Nell'ambito di tale estensione, pone un criterio di priorità per le donne in stato di gravidanza.

Il capo IV del decreto-legge prevede alcune misure per l'operatività e il supporto svolti dalle Forze armate e di polizia. In particolare, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, l'articolo 9-*bis* eleva a trentadue anni il limite massimo di età che può essere individuato dalla fonte regolamentare.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime il giudizio fortemente negativo del proprio Gruppo sul provvedimento in esame, che giudica funzionale a una politica volta a comprimere le possibilità di integrazione e a privilegiare un approccio repressivo alla questione dell'immigrazione. Particolari perplessità suscita poi, in particolare, la disciplina riguardante l'accertamento dell'età, in quanto basata su metodiche a forte rischio di errore. Da ciò il voto contrario del suo Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva infine a maggioranza la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza della Presidente

PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Paolo Benanti, membro del collegio di esperti sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite.

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale: audizione del professor Paolo Benanti, membro del collegio di esperti sull'intelligenza artificiale delle Nazioni Unite

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 23 novembre scorso.

In apertura di seduta la presidente PUCCIARELLI ringrazia i senatori e le personalità presenti in audizione ricordando la strettissima attualità del tema dell'intelligenza artificiale e il lavoro svolto dalla Commis-

sione nella scorsa legislatura in merito al rapporto tra tecnologia e diritti umani, in particolare rispetto all'accesso a *internet* come diritto umano.

Il professor Paolo BENANTI, membro del collegio di esperti sull'intelligenza artificiale (IA) delle Nazioni Unite, nel ringraziare per l'opportunità offerta, sottolinea quanto sia cruciale il rapporto tra etica e tecnologia, in particolare in relazione a due aspetti: da un lato, quello della conoscenza della tecnologia; dall'altro, il suo impatto sociale. Dopo aver illustrato la natura e le caratteristiche dell'intelligenza artificiale, invita a riflettere sulle diverse implicazioni che il ricorso a tale tecnologia determina e determinerà sempre più in futuro, anche in relazione allo stato di diritto e ai diritti umani. Conclude con una riflessione sulla necessità, per le democrazie, di reggere l'impatto economico, sociale e umano dei colossi informatici puntando ad addomesticarli poiché nessuno può essere al di sopra legge: in tal senso è fondamentale preparare la cittadinanza ad assorbire e gestire tali processi, coinvolgendo la società civile nell'azione di codificare e accrescere la consapevolezza di quanto accade.

Prendono quindi la parola nel dibattito, oltre alla presidente PUCCIARELLI, i senatori TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*) e Cinzia PELLEGRINO (*FdI*).

Risponde il professor BENANTI.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia l'esperto intervenuto nella seduta odierna e i colleghi senatori, informa che per ragioni organizzative il previsto Ufficio di Presidenza non potrà avere luogo al termine della seduta, ma sarà nuovamente calendarizzato la prossima settimana e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria

34ª Seduta

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

Interviene il direttore Rai Documentari, dottor Fabrizio Zappi, accompagnato dal dottor Lorenzo Di Dieco e dal dottor Giovanni Luciano Paris, della medesima Direzione, e dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice delle Relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 8.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore Rai Documentari

(Svolgimento)

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Fabrizio Zappi, direttore Rai Documentari accompagnato dal dottor Lorenzo

Di Dieco e dal dottor Giovanni Luciano Paris, della medesima Direzione, e dalla dottoressa Angela Mariella, direttrice delle Relazioni istituzionali.

Rileva che l'audizione odierna costituisce una preziosa occasione di confronto per la Commissione in relazione sia a tematiche specifiche che investono la Direzione di cui il dottor Zappi è al vertice, sia il servizio pubblico in generale.

Cede quindi la parola al dottor Zappi per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno quesiti ed osservazioni da parte dei Commissari.

Il dottor ZAPPI svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e svolgere osservazioni il deputato CAROTENUTO (M5S), i senatori BERGESIO (LSP-PSd'Az) e ROSSO (FI-BP-PPE), la deputata BAKKALI (PD-IDP) e la PRESIDENTE.

Il dottor ZAPPI svolge una replica.

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n.49/463 per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 8,55.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 49/463)**

CAROTENUTO, BEVILACQUA, ORRICO, RICCIARDI. – *Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Per sapere, premesso che,

lo scorso 31 ottobre, durante la trasmissione di Rai 3 « *Avanti Popolo* » condotto da Nunzia De Girolamo, andata in onda in prima serata, è stata intervistata una ragazza poco più che maggiorenne, vittima di una grave violenza di gruppo accaduta a Palermo e oggetto di grande attenzione mediatica nei mesi scorsi;

nonostante l'identità della ragazza fosse stata tenuta riservata nei mesi successivi, lo scorso 31 ottobre su Rai 3 ne è stato mostrato il volto non schermato ed è stato indicato il suo nome; inoltre sono stati mandati in onda messaggi rivolti alla vittima sui *social* e sono state raccolte e trasmesse le opinioni di ragazzi e ragazze di Palermo circa le colpe dell'accaduto;

in data 2 novembre è stata divulgata una lettera trasmessa ai vertici Rai, firmata da intellettuali, giornalisti e giornaliste, scrittrici e scrittori, operatrici e operatori dell'informazione e dello spettacolo, rappresentanti di associazioni, attiviste e attivisti, *survivor*, cittadine e cittadini, chiedendo una posizione sull'accaduto e chiedendo che il tema della violenza di genere sia trattato con competenza e deontologia, garantendo alle vittime il rispetto e la dignità indispensabili;

ritenuto che:

il servizio pubblico non deve e non può ospitare, in alcun modo o forma, spettacolarizzazioni della violenza e di vittimizzazione secondaria;

si chiede di sapere:

quali chiarimenti intendono rendere sull'intervista andata in onda durante la trasmissione « *Avanti Popolo* » del 31.10.2023;

quali iniziative intendano adottare per assicurare che nell'erogazione del servizio pubblico temi come la violenza di genere vengano trattati in modo consono, nel rispetto della deontologia professionale, della dignità e della tutela delle vittime.

(49/463)

RISPOSTA. – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In via preliminare si fa presente che l'offerta Rai dedica numerosi e diversificati spazi (informazione, intrattenimento, fiction ecc.) volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne, trattando la tematica con la dovuta cautela in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio.

Tanto premesso, per quanto concerne la puntata del programma « Avanti Popolo », del 31 ottobre scorso – nel corso della quale la conduttrice Nunzia De Girolamo ha intervistato Asia, la ragazza che ha subito violenza a Palermo – si precisa quanto segue:

i commenti sui social che sono andati in onda nei tre cartelli grafici sono stati forniti da Asia stessa, che ha chiesto alla Rai di mandarli in onda per dare il senso della gravità degli attacchi subiti;

in studio era presente una psicologa invitata dalla redazione vista la delicatezza dell'intervista. La dottoressa si è confrontata con Asia prima dell'intervista;

Asia e la conduttrice, Nunzia De Girolamo, hanno passato insieme molto tempo prima della messa in onda del programma, per preparare minuziosamente l'intervista in modo che avesse come fine un messaggio di forza verso altre donne nella stessa condizione di Asia;

Asia stessa ha confermato alla Redazione che dopo l'intervista ha avuto un numero enorme di messaggi di solidarietà che le stanno dando la forza e il coraggio per andare avanti con la sua causa;

in diretta è stato lanciato un appello per proposte di lavoro per Asia che le sono state girate ed anche la conduttrice avrà con Asia un contatto costante in futuro. Sono pervenuti anche numerosi messaggi di accoglienza familiare;

Asia ha confidato alla redazione che dopo l'intervista, i messaggi di condanna sono fortemente diminuiti mentre è stata inondata di messaggi di incoraggiamento.

Al di là di ogni singola iniziativa editoriale, la Rai è consapevole del ruolo che deve svolgere quale impulso al necessario ed ampio dibattito per alimentare la cultura del rispetto delle donne e della figura femminile, contribuendo così ad arginare il drammatico fenomeno della violenza di genere sia fisica sia psicologica.

Per questo la Rai è impegnata a combattere e a vincere a tutti i costi una battaglia che è prima di tutto di civiltà, di rispetto della dignità, di rifiuto convinto e senza sconti di ogni forma di violenza, anche la più subdola.

Inoltre, la Rai in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, sta trasmettendo (dal 20 al 30 novembre) nei palinsesti una campagna di comuni-

cazione che prevede 3 spot che affrontano il tema da tre punti di vista diversi (madre, padre e figli).

In questa occasione la Rai è totalmente coinvolta, per estirpare, senza se e senza ma, una piaga indegna del nostro Paese.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
DELRIO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Claudia Caramanna, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DELRIO avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, per la quale la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori del Comitato, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti dall'esterno sulla *web TV* della Camera.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla dimensione attuale del fenomeno nel contesto delle dinamiche migratorie, al sistema di accoglienza

e protezione, all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché alle misure per l'inclusione e l'autonomia: audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 novembre 2023.

Dopo un breve saluto introduttivo, il presidente DELRIO dà la parola alla dottoressa CARAMANNA per il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*), il senatore CROATTI (*M5S*), l'onorevole CARMINA (*M5S*) e il presidente DELRIO (*PD-IDP*).

Replica la dottoressa CARAMANNA.

Il presidente DELRIO ringrazia la dottoressa Caramanna e dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria

Presidenza della Presidente
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,40.

Sulla pubblicità dei lavori

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con *focus* sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza

Audizione, in videoconferenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con *focus* sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, di: Alfredo Verde, Presidente della Società Italiana di Criminologia e Professore Ordinario di Criminologia nell'Università di Genova; Piero Surfaro, pedagista delegato dell'Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE)

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Alfredo VERDE, *Presidente della Società Italiana di Criminologia e Professore Ordinario di Criminologia nell'Università di Genova* e Piero SURFARO, *pedagista delegato dell'Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani (ANPE)*, collegandosi in videoconferenza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta e per le esaurienti relazioni svolte, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,45.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

(Seguito dell'esame e approvazione di parere)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo.

Marco PELLEGRINI, *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazione.

Il Comitato, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 10,55.

Plenaria (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, su cui intervengono, i senatori

Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), e i deputati Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*) e Giovanni DONZELLI (*FDI*).

La seduta termina alle ore 11,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALDERONE

La seduta inizia alle ore 14,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Deliberazione di una integrazione al programma

(Deliberazione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 23 novembre sono state deliberate alcune integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto, sulle quali è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e del Presidente del Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione al programma (*vedi allegato*) nei termini illustrati dal presidente.

La seduta termina alle ore 14,20.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALDERONE

La seduta inizia alle ore 14,35.

*INDAGINE CONOSCITIVA***Sulla pubblicità dei lavori**

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL della Regione Sardegna, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL della Regione Sicilia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto

(Svolgimento e conclusione)

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Giuseppe RAIMONDI, *Segretario regionale della Uil Sicilia*, Alfio MANNINO, *Segretario Generale della Cgil Sicilia*, Fausto DURANTE, *Segretario Generale della Cgil Sardegna*, Gavino CARTA, *Segretario Generale della Cisl Sardegna* e Paolo SANZARO, *Segretario regionale della Cisl Sicilia*, collegati in videoconferenza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Francesca GHIRRA (*AVS*), Silvio LAI (*PD-IDP*) ed il senatore Antonio NICITA (*PD-IDP*), collegati in videoconferenza, e, a più riprese, Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per l'esauriente relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

ALLEGATO

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'INDIVIDUAZIONE DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALLA CONDIZIONE D'INSULARITÀ E SULLE RELATIVE MISURE DI CONTRASTO.

PROGRAMMA

L'introduzione del principio di insularità in Costituzione al sesto comma dell'articolo 119 (legge cost. n. 2 del 2022) ha determinato il riconoscimento delle peculiarità insulari, con l'obiettivo di superare gli svantaggi derivanti da tale condizione geografica e di promuovere le misure idonee a rimuovere i pregiudizi ad essa connessi.

L'insularità rappresenta infatti un ostacolo alla uguaglianza sostanziale, determinando ritardi nello sviluppo economico e sociale delle popolazioni e dei territori interessati.

In attuazione della predetta riforma costituzionale, con la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) è stato istituito, da un lato, un apposito *Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità* con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e, dall'altro, è stata istituita una Commissione parlamentare bicamerale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La legge istitutiva ha attribuito alla Commissione numerose competenze sia di tipo ricognitivo, sia propositivo al fine di contrastare gli svantaggi derivanti dall'insularità e proporre idonee riforme normative.

In tale contesto, l'Ufficio di Presidenza della Commissione, ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva ad ampio spettro volta ad individuare le risorse finanziarie stanziare, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole; a verificare quali siano i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanità, all'istruzione e all'università, ai trasporti e alla continuità territoriale nonché all'energia; ad individuare, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularità nei predetti settori; ad esaminare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La Commissione, in attuazione dei compiti previsti dalla legge istitutiva, si propone altresì di svolgere un approfondito esame delle problematiche legate ad alcuni settori strategici per lo sviluppo delle isole, con particolare riferimento alle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, senza tuttavia tralasciare le isole minori.

In tale quadro saranno dedicati appositi approfondimenti:

- alla continuità territoriale – sistema del trasporto aereo e marittimo, per estendere i vantaggi della normativa vigente per la Sardegna anche alla Sicilia;
- alle infrastrutture interne (strade e ferrovie);
- al settore dell’energia (fonti rinnovabili, approvvigionamento e relativi costi);
- agli interventi da adottare nel sistema sanitario insulare;
- alla condizione delle aree interne (estensione del sistema delle Zone economiche speciali – ZES);
- ai Fondi europei, al PNRR in rapporto al principio di insularità;
- alla situazione occupazionale con particolare riguardo sia agli organici degli enti locali, sia delle sedi distaccate dei ministeri, sia di altri organismi statali decentrati con sedi territoriali;
- al livello del sistema di istruzione e formazione, anche con riferimento agli aspetti delle carenze di organico;
- alla bonifica e riconversione dei siti militari dismessi;
- al patrimonio artistico, archeologico e culturale con riguardo allo stato di conservazione, alla valorizzazione e all’accesso ai finanziamenti nazionali ed europei.

Sulla base dei dati e delle indicazioni raccolte, l’indagine mira ad individuare possibili strumenti normativi e amministrativi da proporre al Governo e al Parlamento per attuare politiche di sostegno alle popolazioni ed ai territori, contrastando gli svantaggi dovuti alla condizione di insularità, anche valutando opzioni praticabili nell’ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo, e proponendo correttivi al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) previsti dalla normativa italiana vigente, anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificità demografiche e geografiche dei territori.

L’indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:

- Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

-
- Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
 - Ministro dell'economia e delle finanze;
 - Ministro delle imprese e dal *made in Italy*;
 - Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 - Ministro della salute;
 - Ministro della giustizia;
 - Ministro per la pubblica amministrazione;
 - Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministro dell'istruzione e del merito;
 - Ministro della difesa;
 - Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;
 - Ministro della cultura;
 - Ministro del turismo;
 - Presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna;
 - Sindaci, assessori ed amministratori degli enti locali;
 - rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio;
 - Presidente del Comitato sui livelli essenziali delle prestazioni (CLEP);
 - Coordinatore dell'Osservatorio sull'insularità Eurispes;
 - rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;
 - rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* presso il MEF;
 - soggetti italiani o stranieri con incarichi nell'UE o in organismi internazionali;

- rappresentanti dell'ISTAT;
- esponenti del mondo accademico;
- rappresentanti di enti e società di gestione e distribuzione di reti energetiche e di approvvigionamento idrico;
- rappresentanti di associazioni ambientaliste e del terzo settore;
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali.

A tale programma di audizioni, che potrà essere integrato a seconda degli approfondimenti ritenuti necessari, potrebbero aggiungersi missioni, da sottoporre all'autorizzazione dei Presidenti delle Camere, dirette ad effettuare sopralluoghi o a partecipare ad incontri inerenti l'oggetto dell'indagine.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
COLOSIMO

La seduta inizia alle ore 14,35.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, Luigi Patronaggio.

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari, Luigi Patronaggio.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito che dei colleghi, sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Invita quindi il Procuratore a svolgere il proprio intervento secondo alcune linee di indirizzo di interesse della Commissione.

Luigi PATRONAGGIO, *Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari*, svolge il proprio intervento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*), Raoul RUSSO (*FdI*), Salvatore SALLEMI (*FdI*), Sandro SISLER (*FdI*) e Sergio RASTRELLI (*FdI*), e i deputati Pietro PITTALIS (*FI-BP-PPE*), Mauro D'ATTIS (*FI-BP-PPE*) e Stefania ASCARI (*M5S*).

Luigi PATRONAGGIO, *Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari*, risponde ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Mercoledì 29 novembre 2023

Plenaria

Presidenza del presidente
SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, della Dottoressa Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice centrale dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Linda Laura SABBADINI, *statistica, già direttrice centrale dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, la senatrice Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*) e le deputate Stefania ASCARI (*M5S*), Luana ZANELLA (*AVS*) e Sara FERRARI (*PD-IDP*).

Linda Laura SABBADINI, *statistica, già direttrice centrale dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)*, risponde ai quesiti posti.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 29 novembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
MAGNI

Orario: dalle ore 14.05 alle ore 14.50

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 164 di giovedì 9 novembre 2023, seduta n. 80 della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (9^a), alla pagina 149, alla riga 20, la parola: « rischio » è sostituita dalla seguente: « portafoglio »; alla riga 23, la parola: « 5 » è sostituita dalla seguente: « 5.000 ».

